



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Ital
336
340

Calogrese La Repubblica di Siena, 1906

Ital 336. 340

Harvard College
Library



FROM THE COLLECTION
FORMED BY

Gaetano Salvemini, Ph.D.

BOUGHT FROM THE BEQUEST OF

Archibald Cary Coolidge

Class of 1887

MDCCCCXXXVI



ROMOLO CAGGESE

LA REPUBBLICA DI SIENA
E IL SUO CONTADO
NEL SECOLO DECIMOTERZO

Estratto dal *Bullettino Senese di Storia Patria*
Anno XIII fasc. I - 1906.


SIENA
TIP. E LIT. SORDOMUTI DI L. LAZZERI

1906



AL PROF. GIOACCHINO VOLPE

IN SEGNO DI PROFONDA AMICIZIA



Al prof. G. Salvemini
affettuoso ricordo

ROMOLO CAGGESE

R. Caggese
Firenze, 9 maggio 1906

LA REPUBBLICA DI SIENA

E IL SUO CONTADO

NEL SECOLO DECIMOTERZO

Estratto dal *Bullettino Senese di Storia Patria*
Anno XIII fasc. I — 1906.

SIENA
TIP. E LIT. SORDOMUTI DI L. LAZZERI
1906

Ital 336.340

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE COLLECTION OF
GAETANO SALVEMINI
COOLIDGE FUND
MARCH 21, 1936

La Repubblica di Siena e il suo contado nel secolo decimoterzo

CAPITOLO PRIMO.

La edizione del Costituto del Comune di Siena del 1296, volgarizzato nel 1309-1310, curata dalla Direzione di quell'Archivio di Stato ed offerta in omaggio all'ultimo Congresso internazionale di Scienze Storiche, ci ha dato modo di raggruppare alcuni appunti di storia senese e alcune osservazioni di carattere economico e giuridico intorno all'amministrazione del Contado da parte della città⁽¹⁾. Un ampio studio delle 1930 rubriche, di cui consta il prezioso Statuto porterebbe necessariamente a tessere la storia della Repubblica in tutto il secolo decimoterzo, ciò che è molto lontano dai nostri propositi, per quanto sia assai desiderabile che al più presto Siena abbia anch'essa lo studioso illuminato del suo passato, glorioso in ogni ramo dell'attività umana⁽²⁾. E

⁽¹⁾ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel 1309-10, edito sotto gli auspici del Ministero dell'Interno*, Siena, Lazzeri, 1903, voll. 2, di pp. xix-557; 643.

⁽²⁾ Merita di essere con molta lode ricordato il bel volume di LANGTON DOUGLAS, *History of Siena*, London, 1902. Ma l'A. non ebbe per iscopo di studiare profondamente e particolarmente tutto lo sviluppo della Repubblica Senese su la scorta dei numerosi documenti a noi pervenuti, e meno che mai di risolvere le molte questioni giuridiche ed economiche che si accompagnano allo studio della civiltà comunale. Egli volle rendere, come in un quadro dalle proporzioni non troppo estese, la vita politica artistica morale di Siena, nei secoli del suo splendore. E ciò fece egregiamente. Ma la *Storia di Siena* è ancora tutta da farsi.

però, prendendo le mosse dalle disposizioni statutarie riguardanti il Contado, ci è sembrato opportuno illustrare brevemente uno dei fatti più complessi e finora mai di proposito presi a soggetto di accurate indagini, della storia comunale d'Italia: le relazioni fra i Comuni di Contado e le grandi città durante il periodo delle libertà repubblicane. Dovendo in un apposito lavoro esaminare diffusamente i caratteri fondamentali di quei rapporti, qui non faremo che fornire alcuni dati di fatto.

Non abbiamo, quindi, la pretesa di fare un lavoro completo in ogni sua parte nè di trattare teoricamente, dal punto di vista dell'economia e del diritto, tutto un gruppo di problemi che si rannodano intorno alla origine ed allo sviluppo della dominazione cittadina sul Contado.

I.

Nella storia dei Comuni Italiani la conquista del Contado e la sua organizzazione costituiscono uno dei tratti più caratteristici del loro sviluppo e una delle ragioni fondamentali della loro vita. In questa, come in qualsiasi altra manifestazione della civiltà comunale, noi ci troviamo di fronte ad una varietà e diversità grandissima di fatti, di provvedimenti, di atteggiamenti politici, di risultati. La diversa costituzione organica dei singoli Comuni, i diversi interessi economici che vi prevalgono, come pure le diverse tradizioni che vi si sono venute accumulando durante i lunghi secoli di feconda preparazione della vita comunale, non possono certo permetterci di diffondere quasi una luce uniforme su la politica contadina delle città italiane, e tanto meno di ridurre a sistema organico o classificare in altrettante categorie la multiforme e diversa azione delle città verso il loro Contado. Evidentemente, le repubbliche marittime e quelle dell'interno, le città situate in un paese pianeggiante - come Pisa - e quelle appollaiate su le montagne o affogate in fondo alle vallate - come Siena e Firenze - non possono seguire la stessa linea di condotta nella conquista del Contado, e, quando la conquista è compiuta, non possono tutte egualmente seguire lo

stesso indirizzo nel servirsi delle nuove forze economiche entrate a far parte essenziale del sistema delle forze cittadine.

Devesi, però, riconoscere che, a traverso la infinita varietà di guerre e di paci, di sottomissioni di signori e concessioni di privilegi, di metodi di sfruttamento (usiamo questa parola nel suo significato etimologico) e sistemi amministrativi, è possibile scorgere un filo conduttore che ci permette di risalire, generalmente per tutti i Comuni, alle sorgenti prime della lotta secolare, che affaticò ma rigenerò le campagne italiane, dalla fine del secolo decimoprimo a tutto il decimoterzo. Il sistema curtense - conseguenza diretta della dominazione longobarda e franca e della formazione delle signorie territoriali - frazionò l'Italia come in tante unità non soltanto economiche, ma altresì giuridiche e statali, e rinfocolò le energie del paese intorno ai grandi monasteri ed ai castelli feudali. E, a parte ogni considerazione su le condizioni servili delle classi lavoratrici, dobbiamo riconoscere che il sistema curtense, pur così pesante arretrato inceppato, trasformò completamente, in Italia e fuori, la vita economica e giuridica delle campagne raccogliendone e disciplinandone le energie, elevando sensibilmente il livello della produzione agricola, rendendo infine possibili le prime rudimentali forme di associazione rustica fra una gente dispersa da secoli ⁽¹⁾. Il problema agrario, pur nella persistenza del latifondo, si avviava, intanto, verso una soluzione razionale e feconda di bene, perchè la cultura non fu mai esclusivamente estensiva, ma fu anzi prevalentemente intensiva ⁽²⁾. Si schiomarono i boschi e bonificarono le paludi e si cominciò a fare dell'Italia un giardino.

⁽¹⁾ Rimandiamo il lettore al noto lavoro del SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, Modena, 1898. Cfr. PAUL DARMSTÄDTER, *Das Reichsgut in Lombardei und Piemont*, 1896. Del sistema curtense dovremo, per conto nostro, occuparci in altro lavoro.

⁽²⁾ Ciò va inteso nel senso che i grandi possedimenti laici ed ecclesiastici, essendo divisi in lotti di non molta estensione, erano coltivati, ad eccezione delle terre boschive per il pascolo, abbastanza razionalmente e intensamente.

Ma l'industria e il commercio trovarono assai poco buone condizioni per sorgere e fiorire. L'una e l'altro esigono libertà giuridica e indipendenza economica, ma presuppongono principalmente la esistenza di capitale circolante e di materia prima abbondante e a buon prezzo, oltre che speciali condizioni di vita e d'ambiente, che rendano, a chi vi si dedichi, la morale certezza che il lavoro delle sue braccia e del suo cervello sia equamente retribuito dalla società, che ne gode tutti gl'immensi benefici. E questo non poteva dare il regime delle signorie territoriali, che si fondavano essenzialmente su la cultura dei campi, e non sentivano altra necessità commerciale, diremo così, all'infuori dello scambio con le Corti più o meno vicine.

Spettò alla popolazione delle città di creare la civiltà industriale, di aprire nuove vie al commercio e riattivare le antiche, di spezzare il cerchio di ferro in cui si erano chiuse, come in una tomba, le Corti signorili, di allacciare vincoli d'interessi e, non di rado, di simpatia e di fratellanza, fragenti che finora o non si erano affatto conosciute o si erano considerate come estranee e nemiche. Per quali ragioni ciò fu possibile ed a che cosa fu dovuta tale missione dei centri cittadini non è nostro compito qui di dimostrare; ma ci basta constatare il fatto, e notare che quando, come uscenti da una caligine invernale fitta e interminabile, le città italiane si affacciano ad una vita nuova, ad una storia nuova, esse sono sopra tutto dei centri di grandi attività industriali e di audacie commerciali sorprendenti, e si dibattono, per ciò stesso, fatalmente tra difficoltà sorgenti d'ogni parte ad ostacolarne il cammino. Si direbbe quasi che sian come guerrieri, in vario modo e con varia qualità e quantità di ferri, ma tutti indistintamente serrati entro maglie soffocanti, gettati su le vie di campagna, condannati a morire di fame, di freddo, di caldo, ignobilmente, se i loro muscoli non sapranno torcere, rompere, sfondare i ceppi e le maglie omicide. Sia che vi prevalgano le industrie o il commercio, sia che la posizione geografica le spinga verso il mare o che loro ne conferisca il diritto di uso per volontà della natura,

sia che si trovino su le grandi antiche vie romane o escluse da ogni possibilità di diretta comunicazione con paesi vicini e lontani, debbono sempre, in ogni caso, escir fuori dai loro stretti confini urbani, scandagliare, spiare, attirare, conquistare, imporre, insomma, la propria volontà e dominare. Debbono, in altre parole, ricomporre la grande unità spezzata dalle invasioni barbariche e dal reggime feudale, o - meglio - contribuire a ricomporre quella unità, ciascuna entro i limiti tracciatile dalla propria forza di espansione e, si direbbe quasi, dal destino, ciascuna indubbiamente fino al confluente con l'attività delle altre, uguali e maggiori.

La Repubblica di Siena non si può davvero classificare fra i grandi centri industriali del medio evo. Essa non ebbe, infatti, mai, nei primi secoli del suo sviluppo, delle fiorenti associazioni artigiane che si potessero paragonare con quelle di Firenze, della Lana, della Seta e di Calimala, e non ebbe per conseguenza mai una classe numerosa d'imprenditori e di salariati. La mancanza di buoni ed abbondanti pascoli, la natura del terreno qua e là paludoso senza esser gran che produttivo ⁽¹⁾, tutto monti e colline prive di acqua e senza la possibilità di potervene derivare da altra parte, impedirono che anche a Siena, come a Firenze e in altri centri minori, come Prato, si creasse una industria tale da imprimere il suo speciale carattere al Comune. Basterà ricordare che l'importazione dei panni fiorentini e milanesi era tanto copiosa che lo Statuto della Gabella del 1298 - di un'età cioè in cui però s'era già abbastanza sviluppata l'arte della Lana - prescriveva per ogni « salma » di quei panni una tassa d'entrata di tre soldi, e tasse non certo eccessivamente elevate erano imposte su i cappelli, su le armi, gli strumenti del lavoro agricolo, le tegole, i mattoni, ecc. ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Ricordiamo a questo proposito, *Costituto volgare 1309-1310*, vol. II, dist. III, r. 208, p. 93: « . . . molte terre sono nel contado di Siena le quali per la inundatione de l'acque diventano sterili, imperciò che d'esse l'acqua uscire non può ».

⁽²⁾ *Arch. di Stato di Siena*. Statuto della Gabella del 1298, c. 22-34^t.

Il che prova che il Comune non poteva soverchiamente ostacolare l'importazione di prodotti industriali, di cui grande era il bisogno in città e scarsa la produzione, tanto più se teniamo conto che era tassata con tre soldi di dogana l'esportazione dei panni vecchi ⁽¹⁾. Evidentemente, si voleva che non venisse per avventura a mancare la materia prima ai lanaiuoli, i quali avrebbero potuto, in mancanza di lana nuova, rimanipolare la vecchia; o si voleva indirettamente colpire gl'incettatori di lana fiorentini, anch'essi sempre alle prese con la scarsità della materia prima, ma assai più abili tessitori e tintori, oltre che più favoriti dai numerosi corsi d'acqua del loro territorio.

Il senese fu essenzialmente mercante da prima ⁽²⁾, poi mercante e banchiere nel tempo stesso: tipo di borghese aristocratico, accorto, fine, garbato, intelligentissimo, come tutti gli abili intermediari fra produttori e consumatori, dotato di uno squisito senso artistico e fornito di un eccellente mezzo di scambio - la moneta senese. Non frequentò tutti i mercati del mondo civile, come i Pisani e i Veneziani, i Genovesi e più tardi i Fiorentini; ma, venuto su quando la grandezza di Firenze era ancora nel periodo di gestazione, fu tra i mercanti del centro d'Italia il più audace e il più fortunato. Visitò le fiere di Sciampagna e i mercati inglesi ⁽³⁾; e i suoi affari dettero origine a nuove consuetudini di diritto commerciale - che passarono più tardi nella codificazione statutaria - perfezionarono, se non crearono l'uso della tratta ⁽⁴⁾, e formarono tutto un linguaggio tecnico, che arricchì il nascente organismo della nostra lingua ⁽⁵⁾. Manco a dirlo, nel-

⁽¹⁾ *Ibid.*, Statuto cit., c. 23.

⁽²⁾ V. ZDEKAUER, *La vita pubblica senese nel dugento; La vita privata dei Senesi nel dugento*, Siena, 1896, 97.

⁽³⁾ PAOLI, *Siena alle fiere di Sciampagna*, Siena 1898; PATETTA, *Caorsini senesi in Inghilterra*, in *Bull. sen. di Stor. Patr.*, IV, 316 e segg.

⁽⁴⁾ SCHAUBE, *Die Anfänge der Tratte*, in *Zeitschr. für Handelsrecht*, XLIII, 1 e segg.

⁽⁵⁾ PAOLI e PICCOLOMINI, *Lettere volgari di mercanti senesi*, Bologna, 1871-72.

l'assenza di una fiorente industria cittadina, la moneta doveva essere la merce unica, o quasi, nella quale i Senesi commerciavano. Si vennero così creando delle ricchezze cospicue, e talune davvero colossali, sicchè presto l'oro accumulato in pochi lustri di speculazioni fortunate servì mirabilmente ad elevare il mercante fino al livello dei grandi signori, possessori di fondi rustici e urbani. L'esercitare o l'aver esercitata la mercatura era, infatti, argomento sufficiente per chiamarsi nobili; e il Malavolti e il Tommasi - per citare due dei più conosciuti vecchi storici di Siena - ritenevano egualmente stimabili, dal punto di vista della dignità e sontuosità del vivere civile, una famiglia di mercanti ed una di antichi feudatarii (4).

Di questi ultimi, moltissimi se n'erano venuti in città fin dall'ultima metà del secolo undecimo e i primi del decimosecondo. Li avevan cacciati dalle loro antiche sedi i moti rivoluzionarii del Contado e l'assottigliarsi delle rendite, e li aveva attirati, miraggio potente, la civiltà cittadina che più ampio e più affollato teatro apprestava alle loro ambizioni e al desiderio di dominio. Solo la città poteva ad essi ridare in parte quello che quotidianamente perdevano nelle campagne; solo la città poteva forse trasformarli in capitalisti e renderli capaci di dominare con la nuova onnipotente forza del danaro le loro vecchie corti signorili, i loro antichi servi. Altri, invece, erano ab antico cittadini senesi e si gloriavano di discendere dai Romani, dai Longobardi, dai Franchi; e, meglio ancora che signori feudali, essi formavano una classe non poco numerosa di proprietari che dall'autorità dell'Impero e, più continuamente, da quella del vescovo, avevano ricevuto privilegi, beneficii, immunità (5).

Anche a Siena adunque, aristocrazia terriera e borghesia costituiscono, su i primi tempi della vita comunale, il nucleo centrale intorno a cui si organizzò la nuova società. E quando

(4) TOMMASI, *Historia di Siena*, Venezia, 1625, vol. I. p. III, p. 100-101; MALAVOLTI, *Historia*, Ven., 1599, vol. I, parte I, l. III, c. 26^a-27.

(5) MALAVOLTI, op. cit., vol. I, parte I, l. III, c. 20^a-21, 27-28.

verso la metà del secolo decimosecondo, spontaneamente o costretti, tutta una schiera di signori feudali s'inchinarono alla nascente autorità comunale portandosi ad abitare in città, il numero di coloro che domandavano al nuovo stato la protezione dei propri interessi, si accrebbe grandemente. Ma la efficace protezione di quegli'interessi importava necessariamente: 1.^o assicurare all'aristocrazia terriera il reddito fondiario insidiato d'ogni parte dalle organizzazioni rurali; 2.^o aprire all'attività commerciale della borghesia vie feconde e sicure verso Roma e verso il mare; 3.^o difendersi con ogni mezzo dalla eccessiva potenza del vescovado e dall'influenza dei maggiori centri della Toscana e delle grandi case feudali. Tutto questo sarebbe stato impossibile se non si fosse assoggettato il Contado, se non si fosse mossa una guerra senza tregua ai feudatarii rimasti nelle campagne, se non si fossero rivolte a beneficio del Comune le forze di cui disponeva la Chiesa episcopale. Certo però - notiamolo fin d'ora - questa lotta diuturna, che i cronisti ci hanno narrata in tutti i suoi particolari e i vecchi istrumentarii del Comune, i Caleffi, ci documentano, trovava nella costituzione economica della Repubblica un ostacolo al suo svolgimento, sì che non potè portare tutti i suoi frutti se non molto tardi, quando cioè le nuove correnti della modernità non permisero che rimanessero in piedi gli avanzi del sistema feudale.

Le città italiane (e illustreremo ampiamente altrove questo fatto) riescirono mirabilmente ad accrescere con grande rapidità la loro popolazione urbana ed a fiaccare ogni proposito di resistenza dei signori feudali, diventando dei veri e propri asili per tutti gli scontenti della oppressione signorile, sottraendo giorno per giorno sempre nuove e più poderose braccia al lavoro della terra, e scrollando, quindi, dalla radice prima la potenza di chi non viveva che dei proventi delle sue possessioni rustiche. Le industrie cittadine richiedevano sempre più numerosi lavoratori, sempre nuove energie produttrici; e perciò, gli accorrenti entro le mura della città in cerca di lavoro vi trovavano benevola accoglienza, lavoro remunerativo, protezione efficace. Che cosa

potevano opporre i feudatari a questa enorme forza di attrazione esercitata dalla città a loro danno?

Nulla: non potevano che cadere sfiniti e vinti, poichè non potevano spezzare ogni giogo saldato al collo delle classi rurali senza condannarsi alla morte per fame, e non potevano trasformarsi e non volevano, anche se lo avessero potuto, in industriali e commercianti, senza sentirsi subito dai loro nuovi interessi sospinti a inurbarsi, a domandare alla città, creatrice dell'industria, di accogliere il contributo dell'opera loro, della loro attitudine, della loro ricchezza. Il che voleva dire rinnegare tutto un passato, tutta una secolare tradizione, tutto un sistema di vita.

Evidentemente, Siena non potè adoprare la stessa arma nella lotta contro i dominatori del suo Contado, perchè non avrebbe saputo come impiegare la merce-lavoro che si sarebbe accumulata sul suo mercato. E però noi vedremo più oltre come fosse costretta a tutelare, per dir così, in certo senso gl'interessi più vitali dei suoi avversarii e nemici col non poter aprire le sue porte ai lavoratori delle corti signorili che avessero abbandonato le loro terre. Ma dovette contentarsi di mantenersi sempre su la difensiva, di accorrere sempre con le sue armi a reprimere le turbolenze dei feudatarii maggiori, di stipulare con essi dei trattati piuttosto che sottometterli definitivamente, di provvedere volta per volta ai suoi interessi minacciati, piuttosto che svellere la radice del male che l'insidiava. D'altra parte, bisogna riconoscere che questa sua, diciamo così, incapacità fisiologica di assorbire sempre nuovi elementi provenienti dal Contado, la rese incapace altresì di compiere un atto come quello di Bologna del 1256 e quello di Firenze del 1289 ⁽¹⁾, per il quale il Co-

⁽¹⁾ Cfr. per queste leggi, VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, 1.^a ediz., Firenze, 1893, I, p. 268 e seg.; SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del Contado nel sec. XIII*, in *Arch. Stor. Ital.*, Serie VI, t. XVII, p. 178-192; SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze*, Firenze, 1899, p. 252 e segg.; RUHMOR, *Ursprung der Besitzlosigkeit des Colonen in neueren Toskana*, Hamburg, 1880, pag. 100-103.

mune borghese ordinò che si cancellasse, sia pure formalmente, perfino il nome di servo dalla nomenclatura del diritto costituzionale. Poichè, siccome quelle leggi non si possono considerare, a nostro avviso, come ispirate da un alto sentimento della libertà e dignità umana, contaminata dal marchio della servitù, ma dalla necessità di disperdere fin l'ultimo resto dell'antico reggime, è evidente che non potessero essere promulgate anche dalla Repubblica senese, poichè non rispondenti alla sua linea di condotta verso i feudatarii ed alla sua politica non eccessivamente radicale contro di essi ⁽¹⁾.

Il non aver potuto, però, portare la lotta alle sue ultime conseguenze, il non averla potuta inasprire per affrettarne la fine, non vuol dire che la lotta non ci fu, e grave e incessante e violenta; e sopra tutto non vuol dire, come a prima vista verrebbe fatto di credere, che là dove la civiltà industriale non plasma condizioni d'ambiente tali da rendere indispensabile la ricerca affannosa di braccia a bassi salarii, la conquista del Contado procede lenta e fiacca.

II.

Se noi volessimo e potessimo qui fare la storia di Siena dai tempi più remoti della sua vita comunale, assisteremmo ben presto allo svolgersi di una energica azione nel Con-

⁽¹⁾ Ricordiamo che ciò avviene anche in Comuni minori, sempre per le ragioni su esposte. Per esempio, a Prato era proibita non solo ogni associazione fra contadini, ma era perfino vietato che essi fossero rappresentati nei giudizi da idonei procuratori. V. CAGGESE, *Un Comune libero alle porte di Firenze nel sec. XIII*, Firenze, Seeber, 1905, p. 166 e segg. Notisi altresì che il Comune di Poggibonsi in un atto col quale Paganello Soarzi, fratello e consorti cedono ad esso le loro case « *et villanos et colonos et masnaderios et fideles..... et castrum de Stagia* », si obbliga a non distruggere il castello nè impedire che i detti signori abbiano « *a villanis et masnaderiis antiqua servitia* »; ma se mai qualche loro villano verrà ad abitare in P., il Comune fisserà il fitto della terra da lui condotta da darsi ai signori ed, eventualmente, anche il prezzo della manumissione. *Archivio di Stato di Firenze*, Diplom., Riformagioni, Atti pubblici, 10 agosto 1227 (quad. membr.), c. 2^o-3^o.

tado, dove, più che nelle altre parti della Toscana, si annidava un'aristocrazia feudale ricca e irrequieta. I Cacciacconti, i Berardenga, gli Ardengheschi, i da Scialenga, i Conti di S. Fiora costituivano delle vere e proprie case regnanti. Ma la narrazione, sia pur sommaria, di queste imprese sorpasserebbe di troppo i limiti imposti a questo studio. Basti accennare soltanto che, dalla prima metà del secolo XII in poi, le spedizioni contro i signori feudali e le conseguenti sottomissioni e infrazioni di patti giurati non si contano più: nel 1138 una sesta parte del castello di Radicofani è ceduto alla Repubblica ⁽¹⁾; nel 1151 si acquistano tutte le corti comprese dalla Mersa all'Elsa ⁽²⁾; nel 1158 cade nelle mani del Comune il poggio d'Orcia tolto ai Conti che vi dominavano ⁽³⁾; nel 1167 gli Ardengheschi cedono il loro castello d'Orgia ⁽⁴⁾, e l'anno seguente Ildobrandino di Cacciaguerra perde la signoria di Asciano ⁽⁵⁾; nel 1179 gli Ardengheschi sono sottomessi ⁽⁶⁾, ed il 1197 sono sottomessi con le armi i Cacciacconti che cedono, oltre Asciano, Monte S. Maria, Rapolano, Chiusure, Petrojo, Asinalunga, Poggio S. Cecilia, ecc. ⁽⁷⁾. E non meno attiva fu la conquista del Contado durante tutto il secolo XIII, tanto più che, salita al potere, quasi incontrastata, una classe di commercianti e di speculatori, fattisi sempre più vivi i contrasti con Firenze, quando la città dell'Arno diventava ogni giorno più il gran centro di tutta la vita politica dell'Italia centrale, possedere un territorio ampio e sicuro e un bilancio capace di provvedere alle enormi spese militari, significava resistere fortunatamente agli urti continui e sempre più impetuososi della politica fiorentina.

Fin dal 1082 Senesi e Fiorentini s'erano scontrati e vi-

⁽¹⁾ *Archivio di Stato di Siena*, Caleffo vecchio, c. 21, 1138, 8 marzo.

⁽²⁾ TOMMASI, *Dell'Historie di Siena* vol. I, lib. III, p. 142.

⁽³⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Caleffo vecchio, c. 17, 1158.

⁽⁴⁾ *Ibid.*, Caleffo vecchio, c. 17-18: 1167.

⁽⁵⁾ TOMMASI, op. cit., I, III, 146.

⁽⁶⁾ TOMMASI, op. cit., I, III, 157-158; MALAVOLTI, *Historia*, loc. cit. c. 41-41^t.

⁽⁷⁾ Caleffo vecchio, c. 37^t, 18 febbraio 1197.

cendevolmente guastati i territorii ⁽¹⁾. Le ostilità si acuirono sempre più durante il gran secolo delle conquiste fiorentine - il XII - e culminarono fatalmente quando, riuscite infruttuose, nei rapporti fra le due rivali, la Lega guelfa di S. Genesio dell'11 novembre 1197 ⁽²⁾, Firenze non dette più pace ai futuri rappresentanti del ghibellinismo svevo in Italia. D'allora al 1260, più che mezzo secolo di sorde cospirazioni, di guerre aperte e larvate, di paci brevi e giurate con i denti stretti, e di scatti improvvisi e irrefrenabili di una collera compressa contro ogni legge dello sviluppo economico delle due Repubbliche, prepararono e resero possibile la giornata del 4 settembre 1260, in cui furono in campo gl'interessi più vitali dell'una e dell'altra, le più grandi ambizioni, gli eserciti più numerosi, gli uomini più celebri e prodi, i rancori e gli odii più fieri e implacabili.

Posta su la via di Roma, dove conveniva d'ogni parte del mondo l'oro cristiano, diventata ben presto, la città tutta intera, come una sola colossale banca pontificia, Siena doveva necessariamente essere esposta ai tentativi dell'invadente borghesia fiorentina, appena essa fu in grado di competere con lei per i forti capitali accumulati rapidamente. E questo antagonismo inevitabile doveva, evidentemente, produrre nel Contado uno stato di guerra perpetua e costringere Siena ad una tensione d'animi per una eterna difensiva, che assorbiva gran parte delle energie cittadine, specialmente perchè, mentre Firenze potè ottenere e conquistarsi l'aiuto e la solidarietà di Pistoia, Prato, Volterra, S. Miniato e, saltuariamente, di Lucca e Arezzo; Siena do-

⁽¹⁾ A. VERDIANI-BANDI. *I castelli della Val d'Orcia e la Rep. di Siena*, Estr. dal *Bull. Senese di Storia patria*, Siena, 1903, p. 30-31; DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, Berlin, 1896, I, p. 384, 396, 424, 430, ecc.

⁽²⁾ V. *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, ed. SANTINI, Firenze, 1895, I, XXI, 33 e segg. FICKER, *Forschungen*, IV, 242, n. 196. Cfr. SANTINI, *Studi sull'antica costituz. del Com. di Firenze*, Estr. dall'*Arch. Stor. Ital.*, Ser. V, t. 31-32, 1903, p. 49 e segg.; CAGGESE, *Un Comune libero* cit, p. 11 e segg.

vette bastare a sè stessa e non contare che su le forze dei fuorusciti delle città nemiche e su quelle, in verità scarse e deboli, dei suoi contadini. Così vediamo che alla vigilia della battaglia di Montaperti, Firenze vanta dei diritti su una buona parte del Contado Senese; e vediamo altresì che, appena vincitrice, Siena si affretta a recuperare quanto le era stato tolto a pezzo a pezzo, quasi diremo insensibilmente, con un atto solenne del 25 novembre 1260 ⁽¹⁾, col quale il Comune fiorentino rinunzia a tutti i diritti acquistati, con armi e con danaro, su Montepulciano, Montalcino, Castiglion dei Ladroni, Rocca di Campiglia, Menzano, Poggibonsi, Casole e Staggia, oltre che su i contadi Ildibrandesco, Guinesco, Pannocchiesco e Marittimo. Era finalmente la vittoria, la vera, la grande vittoria, ma dopo quante sconfitte e quanto poco sicura!

Essere e dover essere avversario implacabile di Firenze poichè esserle amico sarebbe significato immolarsi volontaria vittima alla sua politica invadente; avere un territorio oppresso da grandi case feudali e non poter portare su i loro domini la distruzione; vincere i signori in aperta battaglia talvolta, ma non poter mai trarre tutto il frutto dalla vittoria significava riconquistare tutti i giorni lo stato, difenderlo tutti i giorni contro nemici giammai completamente fiaccati, fondare tutta la sicurezza del Comune su basi instabili e crollanti ad ogni momento; ma significava principalmente che quanto maggiore fosse stato il numero dei privati cittadini possessori di vaste possessioni nel Contado, tanto più ferma e sicura vi sarebbe stata la dominazione politica del Comune, ma anche meno efficace e meno direttamente attiva.

Vedremo poi rispecchiarsi nella legislazione contadina queste apprensioni e questi difetti organici. Per ora basta constatare il fatto della urgente e precoce necessità di impadronirsi del Contado e del carattere che necessariamente

⁽¹⁾ *Archivio di Stato Siena*, Caleffo vecchio, c. 367-368. 25 nov. 1260. L'atto è stipulato « *apud Castrum Florentinum* ».

doveva avere la politica di *tutte* le classi governanti nella Repubblica, almeno fino a tanto che il risveglio e l'insurrezione del Popolo minuto, che aveva interessi profondamente diversi dai proprietari e dai commercianti, non spostò sensibilmente l'equilibrio politico e la linea di condotta dello Stato. Fino alla metà del secolo decimoquarto si può dire che la Repubblica non seguì verso il Contado che un unico programma.

Il Vescovado e l'Impero, abilmente sfruttati, potevano utilmente contribuire all'attuazione di tale programma. E si verificò a Siena ciò ch'è stato più volte notato per altri Comuni, quali Pisa e Firenze ⁽¹⁾, cioè che nei primordi della vita comunale il potere laico si cela quasi sotto la protezione vescovile, per poi liberarsene appena diventato forte abbastanza da poterglisi schierare arditamente contro.

Il vescovo di Siena, per privilegio di Arrigo III, era succeduto ai conti nel governo temporale della città e della diocesi. S'inasprirono allora le contese interminabili col Vescovado di Arezzo per il possesso di alcune parrocchie rurali di confine, a tal segno che anche quando Callisto II, nel 1124, assegnò le chiese disputate alla diocesi senese, i due zelanti prelati non smisero affatto le armi; che anzi il vescovo di Siena, Ranieri, succeduto a Gualfredo, fu costretto, per mandare ad esecuzione la bolla pontificia in suo favore, assoldare 100 uomini d'arme, spendendo delle somme fortissime e provocando un'aperta ribellione nel Contado, poichè dovette ricorrere ad una imposta veramente odiosa per rinsanguare l'erario esausto ⁽²⁾. Parrebbe che la città avesse dovuto e potuto rimanersene neutrale in queste lotte puramente di ca-

⁽¹⁾ V. per Pisa l'ottimo lavoro del VOLPE, *Le istituzioni comunali a Pisa*, Pisa, 1902, p. 9-17. Per Firenze, v. SANTINI, *Studi cit.*, Estr. dall' *Arch. Stor. It.*, t. XXVI, p. 16, n. 1. Cfr. K. HEGEL, *Storia della costituzione dei municipi italiani*, trad. Conti, Milano, 1868 p. 459.

⁽²⁾ LISINI, *Introduz. al Costituto volgare del 1309-1310*, p. VI. La tassa era detta di *bovatico* e *zappatico*, e consisteva in 2 soldi per ogni paio di buoi, ed in 12 denari per ogni zappa.

rattere giurisdizionale fra i due vescovi. Invece il Comune di Siena, che si andava proprio allora organizzando quasi senza che il vescovo se ne avvedesse, entrò attivamente nella lotta prestando tutto l'appoggio di cui era capace al Vescovado. I contadini furono i soli che protestarono energicamente contro il comodo sistema episcopale di farsi pagar le spese di una campagna d'interesse tutt'affatto speciale e, diremo quasi, personale da chi non sentiva davvero alcun bisogno di contribuire col suo danaro e col suo sangue al felice esito dell'impresa. Ma i cittadini per allora lasciarono correr l'acqua per la sua china! Poichè, in definitiva, prima o poi il Comune avrebbe colto tutti i frutti d'una campagna da altri e per altri fini sostenuta: il Vescovado arrotondava i confini della diocesi e non soltanto in nome del potere spirituale, di cui era legittimamente investito, ma anche e principalmente perchè ciò significava percepire delle entrate più cospicue. In altre parole, il vescovo senese nella sua lotta contro l'episcopato aretino non era soltanto il *vescovo* ma anche il *conte*, rappresentante, come tale, degl'interessi temporali della città a cui presiedeva. Evidentemente, il giorno in cui il dominio della città fosse passato nelle mani di altri, il nuovo dominatore avrebbe trovato più ricco bottino, e più fecondo campo all'esercizio della sua sovranità.

D'altra parte, non una delle prime sottomissioni di signori feudali al Comune è fatta direttamente ai magistrati cittadini; ma costantemente si osserva che la formula di sottomissione è « *domino episcopo et populo senensi* ». Così, per esempio, i Soarzi di Strove danno in pegno « al vescovo ed agli uomini di Siena », rappresentati, questi ultimi, dai loro Consoli, il loro castello di Strove, come garanzia di alcuni patti intervenuti fra le due parti ⁽¹⁾. E qualche anno più tardi, il 1163, Ubaldino del fu Ugolino di Soarzo dona « al vescovo di Siena e alla repubblica » i suoi diritti su la corte di Montagutolo, sul poggio di Montemaggio e su

(1) *Arch. di Stato di Siena*, Caleffo vecchio, c. 5-5', 27 febr. 1156.

Montecastelli ⁽¹⁾; e con altro atto di pari data rinuncia a favore « del vescovo, chiesa e repubblica di Siena » a tutte le ragioni che egli ha su le terre, case, vigne, selve, castelli, ville e chiese che sono da Poggibonsi a Porta Camollia ⁽²⁾. E aggiungasi altresì che, anche quando il Comune ha tutta conquistata la sua autonomia di fronte al Vescovado, e le terre del Contado ne riconoscono l' autorità, non mancano atti simili a quelli or ora citati, quasi come ultima, tardiva e, si potrebbe dire, postuma affermazione di un diritto caduto per sempre. Nel 1217, ad esempio, quando tra il Comune senese e i signori della terra di Montorsaio si venne a patti, dopo fiere contese, i signori si obbligarono di consegnare al Podestà di Siena, « *ad ogni comandamento del vescovo Buonfiglio* » il loro castello e la loro corte ⁽³⁾.

Tutto questo vuol dire che il vescovo rappresentava giuridicamente il Comune negli atti più importanti della sua personalità politica, e che il Comune si serviva, timido in apparenza e somnesso, del grande prestigio morale e della forza legale del Vescovado. Se non che, durante la lotta dell' Impero contro le Repubbliche italiane, Siena - rocca del ghibellinismo in Toscana insieme con Pisa - mise a profitto la sua fede politica contro il suo vescovo-tutore per disfarsi più tardi di ogni influenza imperiale, quando essa minacciava di convertirsi in vera e propria supremazia politica. Schieratasi a favore del Barbarossa, mentre il clero e il vescovo parteggiavano per Alessandro III, senese, sacrificando ogni vanità campanilistica dinanzi alle esigenze della situazione presente e degl' interessi attuali e lontani dello stato, Siena riescì con l' appoggio, naturalmente incondizionato, del Cancelliere imperiale a cacciare dalla città il vescovo Ranieri. Ne seguì una energica repressione di moti clericali e una vera persecuzione contro gli ecclesiastici ⁽⁴⁾; ma princi-

⁽¹⁾ PECCI, *Storia del Vescovado di Siena*, Lucca, 1748, p. 162-163.

⁽²⁾ Id., *op. cit.*, p. 163.

⁽³⁾ Id., *op. cit.*, p. 198, 14 aprile 1217.

⁽⁴⁾ LISINI, *Introduz. cit.*, p. VIII.

palmente, d' allora in poi il Comune non ebbe più bisogno di protettori e subentrò a poco a poco al Vescovado nel dominio del Contado, ottenendo o comprando privilegi imperiali che sancissero e legalizzassero l' avvenuta sostituzione.

Del resto, fin dai primi anni dell' Impero di Federigo I i Senesi avevano, indipendentemente dal loro vescovo, ottenuto un diploma imperiale che, puntellato dalla forza delle armi cittadine, doveva mirabilmente servire a cominciare una buona volta lo sfollamento dell' immediato territorio della città da ogni uggia di castelli signorili. Fin d' allora l' Impero compiva degli atti così poco consoni col responso dei giuristi alla dieta di Roncaglia; poichè, infine, eran ghibellini i Signori infestanti il Contado senese, ed era proprio un riconoscere il Comune e un contribuire ad accrescerne la potenza la concessione di quel diploma! Ma, che perciò? Siena, Repubblica, disponeva allora in Toscana di una forza grandissima, e questa forza pareva che si sarebbe potuta utilizzare per l' Impero. Eran ragioni più che sufficienti queste per indurre il Barbarossa a firmare un pezzo di carta, la cui concessione poteva procurargli un alleato formidabile. Il 29 novembre, infatti, del 1158, dal suo campo presso Piacenza l' Imperatore ordina che d' allora in poi non sia più lecito ai Conti d' Orcia, ai Signori di Orgiale ed a chiunque altro di edificare alcun castello entro un raggio di 12 miglia dalla città ⁽¹⁾.

Dopo la giornata di Legnano altre ragioni si aggiunsero a quelle dettate dall' opportunismo perchè l' Impero larghegiasse di favori verso i suoi costanti amici. Cominciò allora per l' Impero e per i Comuni quel lungo periodo grigio che va sino alla fine del secolo decimoquarto, in cui con un pugno di monete, Comuni e privati cittadini comperavano diplomi d' ogni genere dai re teutonici.

Siena era stata sconfitta nel 1170 dai Fiorentini sotto le mura di Asciano ⁽²⁾, ed aveva in quel giorno perduta

⁽¹⁾ *Archivio di Stato di Siena*, Caleffo vecchio, c. 8-8^o, 29 nov. 1158.

⁽²⁾ MALAVOLTI, *op. cit.*, I, lib. III, parte I, c. 32^a.

mezza signoria di Poggibonsi e il diritto di usare altra moneta all'infuori di quella pisana, usata dai Fiorentini. Fu un colpo così grave che la pace giurata il 1175 non poté arrecare che vantaggi relativi. D'altra parte, il possesso sempre più sicuro delle miniere d'argento del castello di Montieri domandava di essere finalmente sfruttato. Ed ecco che nel febbraio del 1180 Cristiano, arcivescovo di Magonza, Cancelliere dell'Impero, riconosce come legittime tutte le consuetudini vigenti nel Contado senese a favore della città, e dona ai Consoli del Comune il godimento dei diritti dell'Impero sul castello di S. Quirico e su la metà di Montieri, promettendo di far concedere al più presto dall'Imperatore il diritto di battere moneta. I Senesi avrebbero dovuto sborsare, per queste concessioni, 400 libre; ma, in realtà, non ne pagano all'atto della consegna del diploma che 100 soltanto, riservandosi di pagare al Cancelliere le altre 300 quando la sua promessa fosse mantenuta ⁽¹⁾. Naturalmente 300 libre erano troppo cospicua somma da non indurre l'arcivescovo ad ottenere dal suo signore un altro diploma. Ma, pensa il Malavolti, poco tempo si valsero i Senesi « di quel privilegio perchè ad istantia di papa Lucio, che successe a papa Alessandro, essendo da Lucca, concesse il medesimo Imperadore che in Toscana non si potesse usare altra moneta che la lucchese » ⁽²⁾. Se non che, questa osservazione del Malavolti ha un'importanza molto relativa, poichè Siena e, in genere, tutti i Comuni italiani, non domandavano all'Impero che il riconoscimento di antichi diritti e la concessione di nuovi privilegi, poco importando che gli stessi diritti fossero concessi anche ad altri: avrebbero vinti nella concorrenza inevitabile, nel mercato finanziario, i più forti e i meglio agguerriti. Siena, nel caso speciale, avrebbe indubbiamente finito per trionfare e per conservare fino a circa la metà del secolo seguente alto predominio su tutta quanta la Toscana.

⁽¹⁾ *Archivio di Stato di Siena*, Caleffo vecchio, c. 25, ... febbraio 1180. Cfr. MALAVOLTI, *op. cit.*, loc. cit., c. 34¹.

⁽²⁾ MALAVOLTI, *op. cit.*, loc. cit., c. 34¹-35.

Ma il diploma fridericiano del 1180, riguardo all'azione del Comune nel Contado, non aveva in realtà che bene scarsa importanza perchè non intese che a legalizzare, per dir così, il fatto compiuto: impotente a cancellare gli effetti di un'opera secolare, l'Impero si piegava dinanzi alla difficoltà della sua situazione politicamente così scossa. Però, i diritti vescovili rimanevano intatti, in tutta la forza della legalità, ostacolando per mille vie diverse il libero svolgimento e l'inarrestabile progresso del diritto comunale. Bisognava paralizzare la potenza del vescovo nelle campagne, ridurre sensibilmente l'esercizio della giurisdizione civile e penale e usurparne il diritto d'imporre tasse e prestanze straordinarie: gli attributi dello stato dovevano passare dal potere ecclesiastico a quello laico. E, finalmente, intanto che vescovo e Comune si punzecchiavano tutti i giorni o apertamente si combattevano, il 25 ottobre 1186, proprio quando si scatenava l'ira imperiale contro Firenze ⁽¹⁾, un diploma di Enrico VI soccorre in buon punto la Repubblica ⁽²⁾. Anzitutto, in omaggio certamente ai principii di diritto pubblico sanciti dal trattato di Costanza, si riconosceva ai Senesi la facoltà di eleggersi liberamente i propri Consoli; e, oltre a ciò, si confermava il diritto di battere moneta. Ma la parte più importante e sostanziale del diploma è quella che segue. D'allora in poi i Consoli, che subentravano definitivamente ai messi e vicarii imperiali nell'amministrazione della giustizia, acquistavano altresì la giurisdizione « *in città e nel Contado* », su quanti furono già soggetti alla giurisdizione episcopale, da una parte, e dall'altra il Comune otteneva di poter im-

(1) Cfr. per tale questione, VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, vol. I, p. 133 e segg.; SANTINI, *Studi sull'antica costituz. di Firenze*, in *Arch. Stor. It.*, Serie V, t. XXV 71-73; DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I, 572, 588, 602, ecc.

(2) PECCI, *Storia del vescovado di Siena*, Lucca, 1748, p. 180-181, 25 ott. 1186. Si noti che in questo diploma non è alcun accenno all'esistenza di speciali messi imperiali accanto alle magistrature del Comune, come soleva avvenire altrove. Cfr. CAGGESE, *Un Comune libero ecc. cit.*, p. 19-21.

porre i suoi dazi su gli uomini e le terre del Vescovado, comprese quelle possedute per diritto di proprietà o per concessione feudale. Così fu possibile che la mensa Vescovile non ebbe più entrate sufficienti per far fronte ai suoi bisogni, e che, quando più urgenti furono le ristrettezze economiche, si dovette ricorrere alla generosità del Comune perchè accordasse alle terre vescovili la temporanea esenzione dal pagamento delle imposte ⁽¹⁾.

In tal modo, la Repubblica entrava nel secolo XIII ricca di privilegi, largamente fornita di Contado, completamente libera da ogni ingerenza vescovile o imperiale.

Durante l'Impero di Federico II, però, quando furono rinnovati in Italia i tentativi imperiali contro l'autonomia dei Comuni, Siena attraversò essa pure qualche momento burrascoso. Nel 1221, per esempio, fu necessario strappare al vescovo di Metz e di Spira, Cancelliere dell'Impero, un diploma che, in sostanza, non faceva che confermare quello del 1186, sia riguardo ai diritti giurisdizionali del Contado, sia riguardo alla facoltà di battere moneta ⁽²⁾. Nel 1241, essendo Capitano imperiale in Toscana Pandolfo di Fasanella, si dovette ritornare su la questione del possesso del castello di Montieri, con uno speciale trattato, tutto inteso a definire i limiti dei diritti dell'Impero e del Comune ⁽³⁾. Due anni dopo, lo stesso vicario imperiale pretendeva di esercitare nel Contado dei diritti che non gli competevano, per favorire, non sappiamo

⁽¹⁾ PECCI, *Op. cit.*, p. 232-233. Sotto il 24 marzo 1273 (74), il vescovo Bernardo domanda al Consiglio del Comune la esenzione dalle tasse per le sue terre. Il 25 aprile successivo il Consiglio delibera che vengano accordate le esenzioni richieste, ma s'intendano tutte le Comunità sempre soggette alla giurisdizione cittadina e obbligate al mantenimento dei ponti, delle fonti, delle strade ecc.

⁽²⁾ HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II*, t. II, p. 105-106, 13 gennaio 1221. Si concede inoltre che nessun pedaggio potrà essere tolto ai cittadini senesi in tutto il Contado. Cfr. TOMMASI, *Op. cit.*, vol. I, l. IV, p. 209, sotto il 10 gennaio 1221.

⁽³⁾ HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Op. cit.*, t. VI, parte I, p. 7-8, 2 novembre 1241.

se disinteressatamente, l' Abbazia di Isola ⁽¹⁾. Ed inoltre, mentre Federigo prendeva a prestito dai mercanti senesi somme rilevanti, per esempio 3000 marche d'argento ⁽²⁾, ciò che non gli poteva certo conferire molta energia nel sostenere le sue pretese, nel Contado si trova, come più che mezzo secolo prima, un « *Vicario del Contado* » postovi dall'Imperatore ⁽³⁾; e, secondo quello che narra il Malavolti, una metà delle entrate provenienti dalle imposte del Contado erano devolute all'erario comunale, mentre l'altra metà andava a finire nelle casse dell'Impero ⁽⁴⁾. Di più, si giunse perfino ad annullare un atto di donazione in favore del Comune, perchè ritenuto lesivo dei diritti imperiali. Nel 1220, infatti, in un atto col quale, mediante pagamento di ben 500 libbre di denari pisani, il Comune di Poggibonsi acquistava dall'Impero presso a poco quanto otteneva Siena col diploma del 1180, si dichiarava esplicitamente che si annullava l'atto di donazione col quale il Conte Guido investiva Siena del possesso dell'ottava parte di Poggibonsi, poichè, si diceva, l'oggetto della donazione apparteneva direttamente all'Impero ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Op. cit.*, t. VI, parte I, 89-90, 3 giugno 1248. Gualtiero, vicario dell'Imp. in « *Monte Agutolo* » ingiunge al Castellano di Montereggioni di non secare il fieno a Canneto (tra Monteriggioni e l'ab. di Isola), a meno che il detto fieno non sia consegnato all'abate del Monastero di Isola, pena 1000 (!!) marche d'argento. Il Castellano risponde: « *Ego faciam secari fenum... pro Comuni Senarum, sicut impositum est michi ad penam et bannum a Camerario Com. Senarum et quattuor Com. Senarum, qui appellantur quattuor Comunis Senarum* ».

⁽²⁾ ID., *Op. cit.*, t. VI, parte II, *Additamenta*, p. 996, 9 luglio 1248. Cfr. RENA e CAMICI, *Serie dei vicari regi in Toscana*, t. VI, p. 58. Il prestito a cui qui si accenna fu contratto veramente da Federigo di Antiochia, ma evidentemente per conto dell'Impero.

⁽³⁾ HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Op. cit.*, t. VI, parte II, p. 722, 20 aprile 1249: « *Vicarius Comitatus Senensis* ».

⁽⁴⁾ MALAVOLTI, *Op. cit.*, vol. I, parte I, l. 5, c. 62-62'. Cfr. TOMMASI, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 257.

⁽⁵⁾ HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Op. cit.*, t. II, parte I, p. 37-40, 25 novembre 1220.

Ma, a parte la partecipazione agli utili del Contado, che assai probabilmente dovettero essere molto scarsi per la camera imperiale, se pur furono regolarmente corrisposti, non si può dire che la protezione dell'Impero costasse troppo cara alla Repubblica o ne scemasse l'autorità nel Contado o ne limitasse realmente la espansione. Certo, i nunzi imperiali non potevano avere altro mandato e compiere altra funzione che non sia stata quella di esigere per conto del sovrano le rendite che gli spettavano, senza minimamente aver parte nell'amministrazione della giustizia e senza intralciare l'opera del Comune. Poichè, fra l'altro, essi non potevano avere alcun interesse immediato ad inimicarsi gli ufficiali della Repubblica, nè su la poco energica loro azione poteva l'Imperatore esercitare alcuna vigilanza efficace, a meno che il Comune non avesse, indisturbato, violato apertamente i diritti imperiali. Questo, però, doveva naturalmente avvenire assai di rado per non compromettere i buoni rapporti e privarsi (l'Impero ed il Comune), ciascuno per sè, del reciproco appoggio. Del resto, appena scomparso dalla scena del mondo Federigo, il Comune si guardò bene dal corrispondere ai successori sia pure la decima parte dei proventi del Contado. La lunga vacanza dell'Impero e i torbidi continui durati in Germania fino al riconoscimento di Rodolfo d'Absburgo, servirono mirabilmente al Comune senese, come a molti Comuni minori della Toscana, a cancellare fin l'ultimo ricordo della suprema autorità imperiale dalla organizzazione del Contado ⁽¹⁾. E il passaggio dello stato a parte guelfa, poco dopo il 1270, chiuse definitivamente la via a qualsiasi rivendicazione ghibellina da parte di un principe lontano e combattuto, quale Rodolfo d'Absburgo, a cui non riescì nè pure di farsi prestare un innocente giuramento di fedeltà dal Comune pratese ⁽²⁾!

(1) TOMMASI, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 257, sotto il 1244.

(2) Cfr. per questo, il nostro volume cit., *Un Comune libero, ecc.*, p. 174-184, dove esponemmo tutta la curiosa istoria del tentativo dell'Impero di far riconoscere l'alta sua sovranità su i Comuni toscani.

Tutto questo sarebbe per sè stesso assai convincente, se già non si avesse la prova esplicita che anche durante il regno di Federigo II, la Repubblica di Siena continuò, senza soste e senza debolezze o eccessivi riguardi all' autorità sovrana, per la sua via. Infatti, nel 1224, non ostante la pace conclusa tre anni avanti con gli Aldobrandeschi, è occupata Grosseto, scusandosi della violazione del trattato dicendo che si riteneva libera la città poichè poco prima i Conti le avevano concesso molte ed importanti franchigie ⁽¹⁾. E con atto del 24 agosto di quell' anno Siena può abbattere le mura grossetane e ricevere da 650 cittadini della terra conquistata il giuramento di fedeltà, prima, solenne ed efficace affermazione del dominio senese in Maremma ⁽²⁾. Cinque anni dopo, nel 1229, mentre si trascurava (e la cosa par certa) di nominare gli ambasciatori da recarsi presso l' Imperatore a Ravenna per ascoltarne le querele contro il Pontefice e promettergli aiuti d' ogni specie, si pensò a dare un crollo alla potenza fiorentina in Montepulciano e distretto, accordandosi con alcuni fuorusciti desiderosi di tornare in patria, anche a costo di venderne il dominio alla Repubblica. E lo scopo fu raggiunto, almeno pel momento, con la sconfitta degli Or-

⁽¹⁾ Così il MALAVOLTI, *Op. cit.*, vol. I, parte I, l. 5, c. 50. Cfr. TOMMASI, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 212. Notiamo però, che l' atto col quale definitivamente i Grossetani si ricomprarono da ogni soggezione agli Aldobrandeschi è soltanto del 6 marzo 1266 (*Archivio di Stato di Siena*, Capitoli, vol. 20, c. 1, 6 marzo 1266). Il Comune di Grosseto doveva pagare 26 den. all' anno per ogni focolare, più la terza parte dell' utile ricavato dalla vendita del sale, e riconoscere con giuramento la personalità dei Conti; ma i conti non potevano impedire che gli antichi sudditi si eleggessero un qualunque podestà, nè che portassero fuori della città le proprie mercanzie e i prodotti del suolo, nè che si ricevessero come cittadini i forestieri e i contadini, si bene dovevano contribuire col Comune a distruggere « *cassarum factum in porta cittadina* » e « *nullam in civitate Grosseti aliam faciant novitatem* » ecc.

⁽²⁾ MALAVOLTI, *Op. cit.*, vol. I, l. 5, c. 50¹-51; TOMMASI, *Op. cit.*, loc. cit. — Il T. cita la presa di Grosseto sotto il 7 settembre.

vietani e dei Fiorentini e con la scalata delle mura di M. Pulciano ⁽¹⁾.

E. inoltre, il '30 si riducono all'obbedienza i Conti di Santa Fiora, prendendo loro Radicondoli e Belforte ⁽²⁾; il '32 si ritorna ai danni di Montepulciano con un esercito che passa distruggendo pel Contado di Orvieto ⁽³⁾; il '36 ricorre l'impresa di Campiglia contro Pepo Visconti ⁽⁴⁾, ed alla vigilia della morte di Federigo nuovi attacchi e nuove lotte contro gli Aldobrandeschi ⁽⁵⁾. Non passò, in breve, anno nella prima metà del secolo XIII senza che il Comune fosse tormentato dalla necessità di portare le armi nel Contado; e sempre o ebbe propizio l'Impero, come quando, nel '32, ne ottenne contro i fiorentini una sentenza per 600 mila libbre di danari senesi, in compenso dei danni da essi arrecati nel Contado di Siena ⁽⁶⁾, o non lo ebbe ostile, come più spesso accade.

La profonda trasformazione della vita politica e sociale della Repubblica, ed i continui rivolgimenti interni per la ascensione rapida della borghesia commerciale e bancaria verso il potere dello Stato, facevan nascere altresì sempre nuovi bisogni di espansione territoriale, poichè aprivano sempre nuovi orizzonti alle attività collettive della gente nuova. La creazione del Podestà e la sua sostituzione all'ufficio dei Consoli segnò già, come in tutti i Comuni italiani, un passo decisivo verso la spoliazione delle classi privilegiate, i cui rappresentanti, cacciati dal supremo seggio della Repubblica, corsero, alla difesa dei loro interessi minacciati, nei Consigli cittadini. Ma questo fatto non poteva segnare, nello svolgimento dell' antagonismo fra le varie classi sociali, che

⁽¹⁾ TOMMASI, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 227 e seg.

⁽²⁾ *Id.*, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 233.

⁽³⁾ *Id.*, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 235; MALAVOLTI, *Op. cit.*, vol. I, parte I, l. 5, c. 55-56.

⁽⁴⁾ *Id.*, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 213-254.

⁽⁵⁾ *Id.*, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 263-264.

⁽⁶⁾ *Id.*, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 243-244; MALAVOLTI, *Op. cit.*, vol. I, parte I, l. 5, c. 56-56'.

il principio di un periodo di più precisa e netta distinzione d'interessi e di scopi economici e politici, un periodo in cui, assicurata ormai per sempre la forma politica dello Stato come quella che più e meglio si confaceva alle esigenze della vita comunale, si doveva pure da tutte le classi sociali trovar la via più sicura e più breve che portasse ciascuna al punto di poter celare sotto quella forma i propri interessi. La impersonalità dello « Stato » è fatta; ora si tratta di adattare ai bisogni di questo o quel gruppo vincitore l'organismo dello Stato.

E, difatti, il Popolo, che aveva fatta la sua prima affermazione di classe fino dal 1147, secondo la tradizione, se non proprio secondo la verità storicamente provata ⁽¹⁾ - profittando di alcune discordie nel seno stesso della nobiltà - e che, durante tutto il secolo decimosecondo, era stato continuamente in attesa a spiare il momento opportuno per la sua riscossa, riesce con la costituzione dei Ventiquattro, fra il 1233 ed il 1240 ⁽²⁾, a volgere in suo favore tutte le energie del Comune o, almeno, a preludere solennemente al giorno non lontano in cui, con il suo ordinamento armato, diventerà l'arbitro della situazione. Evidentemente, questa vittoria così luminosa e feconda di risultati prossimi e remoti presuppone una condizione indispensabile: che un perturbamento molto sensibile sia avvenuto nella distribuzione della ricchezza e che il centro di gravità, diremo così, della costituzione economica della società abbia subito uno spostamento tale da rendere impossibile il funzionamento di una macchina statale, che era costruita appunto su quel centro e le cui forze, come i raggi di una ruota, erano appunto da quel centro dirette in ogni senso. Ebbene: l'ultima fase della economia feudale si era chiusa per sempre, e la proprietà fon-

⁽¹⁾ Il MALAVOLTI, *Op. cit.*, vol. I, parte I, l. 3, c. 26-26 nota l'anno 1137. Il TOMMASI, *Op. cit.*, vol. I, l. 3, p. 135, cita invece la data 1147.

⁽²⁾ MALAVOLTI, *Op. cit.*, vol. I, parte I, l. 5, c. 57 e segg.; TOMMASI, *Op. cit.*, vol. I, l. 4, p. 144-146. Cfr. ZDEKAUER, *Introduz. al Costituto del 1262*, Milano, Hoepli 1897, p. LXIV e segg.

diaria era « fallita », o meglio aveva assunto un valore diverso ed una missione diversa. Da sola alimentatrice della prosperità di una classe sociale, da fonte unica di ricchezza era diventata un mezzo d'impiego del capitale mobile; e, mentre nei primordi della vita comunale, soltanto un gruppo, non certo molto considerevole, di persone possedeva e sfruttava le terre del Contado e sentiva, perciò stesso, il bisogno di assicurarsene il dominio politico, ora, alla metà del secolo XIII, quel gruppo si è esteso enormemente ed ha mutata fisionomia sociale e valore economico. Poichè sono commercianti e banchieri, sopra tutto banchieri, che investono in fondi rustici una parte dei loro capitali e creano, quindi, fra la città ed il Contado una quantità grandissima di rapporti e di vincoli, che determinano, alla lor volta, nuove cause e nuove necessità dell'assoluto e incondizionato dominio su le campagne. E si aggiunga che la nascente industria, quantunque in misura assai limitata, cominciava a creare delle condizioni speciali e degli speciali bisogni, non altrimenti che nelle città di tipo industriale. L'educazione politica, inoltre, del Popolo organizzato e la sua maturità al governo del Comune, la sua smania di arrivare e di dominare, nel suo esclusivo interesse, lo Stato, creava d'altra parte delle condizioni psicologiche tali che, una volta su la via di pervenire al potere, esso dovesse sentire tutto lo stimolo a continuare per conto proprio una politica di sfruttamento (e usiamo ancora una volta questa parola nel puro senso etimologico) delle energie produttrici del Contado, che aveva pur fatto per un secolo e mezzo la fortuna dei Magnati e formato l'oggetto delle loro cure continue e premurose. E, come il Comune dominato dai nobili prese sotto la protezione enti religiosi che più propriamente avrebbero dovuto rivolgersi al Vescovado ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Archivio di Stato di Siena*, Caleffo vecchio, c. 16, 11 settembre 1193. I Consoli del Comune prendono sotto la loro protezione « *et defensionem . . . canonicam de Paurano et omnes homines et omnia bona eiusdem* ». Il priore dichiara di ritenere come grandemente utile per la canonica darsi ai Senesi.

e acquistò coloni e servi da privati per somme non insignificanti ⁽¹⁾, e accettò delle cessioni di diritti contro consorterie e Comuni nel Contado, allargando sempre più la sfera della sua influenza ⁽²⁾; così il Popolo non lasciò alcun mezzo inteso perchè tutte le forze del Contado confluissero per mille vie diverse a salvare il Comune dalla preponderanza inquietante di Firenze, dallo spopolamento, sempre minaccioso come uno spettro per le città non industriali, dall'isolamento in una regione non eccessivamente vasta, sicura e salubre. Vedremo in seguito in qual modo.

III.

Il diritto costituzionale dello Statuto del 1262 e le disposizioni riguardanti l'amministrazione del Contado documentano con molta evidenza quanto dicemmo più sopra circa l'attitudine necessaria del Comune di fronte a coloro che godevano di diritti giurisdizionali nelle terre del dominio. A parte, infatti, il privilegio da quello Statuto concesso all'Ospedale di Santa Maria ed ai suoi villani - che erano esenti da ogni imposizione fiscale ⁽³⁾ - perchè esso rientra nella serie dei provvedimenti da tutti i Comuni adottati a favore dei luoghi pii, ed a parte anche l'ugual privilegio concesso al Convento della Misericordia ⁽⁴⁾, all'eremo di Montespecchio ⁽⁵⁾ ed agli uomini di S. Lazzaro di Terzole ⁽⁶⁾, il Comune non

⁽¹⁾ *Ibid.*, Caleffo vecchio, c. 82^a, 25 maggio 1210. Per 825 libre senesi il Comune compra da Ciampolo di Ciampolo da Cerreto alcuni servi e villani, ognuno dei quali era obbligato verso il venditore al pagamento di un tanto all'anno per fitto di terre.

⁽²⁾ *Ibid.*, Caleffo vecchio, c. 107^a, 25 febbraio 1219. Alcuni uomini di Cerna, a nome dell'Università di C., danno al podestà di Siena « *omne ius et actionem et petitionem realem et personalem ... adversus Comune Senarum ... sive adversus ALOXIVM ALBERICHI ET HOMINES DE QUERCEGROSSA ET DE MONTEREGIONE*, ecc ».

⁽³⁾ *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, ed. L. ZDEKAUER, Milano, Hoepli, 1897, dist. I, r. 34, p. 35.

⁽⁴⁾ *Costituto 1262*, I, 77, 44.

⁽⁵⁾ *Costituto 1262*, I, 105, 50; 107, 50 ecc.

⁽⁶⁾ *Costituto 1262*, I, 110, 51.

fece che tutelare dei diritti che pur limitavano l'azione sua nel Contado, a favore sopra tutto dei molti cittadini diventati proprietari d'interi castelli. E però, mentre contro l'Impero, lontano e in dissoluzione, si stabiliva che nel mese di dicembre il Podestà era tenuto ad eleggere tre sapienti giurisperiti, uno per terzo, i quali dovessero « *subtiliter invenire et diligenter requirere* » tutti i redditi ed i censi al Comune pervenuti « *occasione imperii* » ⁽¹⁾, si sanciva altresì in una speciale rubrica un principio che invano noi ricercheremmo negli Statuti fiorentini, bolognesi, pisani. Vi si dice, infatti, che tutti i castelli del Contado, ossia tutti i Comuni di Contado, rurali e curtensi ⁽²⁾, potessero liberamente eleggersi il proprio rettore fra gli assidui cittadini senesi, salvo il caso che essi dipendessero da un signore, poichè allora la necessità della elezione di un rettore cadeva, potendo il signore istesso, pur senza essere abituale cittadino, esercitare il rettorato ⁽³⁾. Naturalmente, il detto signore doveva rappresentare nient'altro che l'autorità del Comune; ma lo strappo al diritto universalmente riconosciuto nella società comunale consisteva nel fatto che chi non era cittadino e, quindi, non sottostava ad alcuno dei doveri del cittadino potesse esercitare uno dei diritti civieji più alti, rappresentare la città nel dominio di una terra. E un'altra rubrica stabilisce che il Podestà dovesse mantenere nei diritti e giurisdizioni concesse dall'Imperatore tutti quei cittadini senesi che ne fossero investiti; non solo, ma se i contadini negassero loro l'annua prestazione del fitto e dei « servizi », il Podestà dovesse intervenire con tutto il suo potere coercitivo ⁽⁴⁾.

Non mancano altresì circostanze singolari nelle quali il Comune si acconcia a far la parte di paciere fra contadini e

⁽¹⁾ *Costituto 1262*, I, 319, 122.

⁽²⁾ Per la distinzione che noi facciamo tra i Comuni rurali e curtensi, e per la espressione « Comuni di Contado » V. il nostro lavoro « *Intorno alle origini dei Comuni rurali in Italia* » in *Riv. Ital. di sociol.*, vol. IX, 1905, p. 180 e segg.

⁽³⁾ *Costituto 1262*, III, 349, 381.

⁽⁴⁾ *Costituto 1262*, IV, 26, 411.

cittadini padroni di terre e di uomini, dimostrando tutta la debolezza del potere centrale di fronte agl'interessi individuali e consorteschi. Nel 1270, invero, il Consiglio segreto delibera, fra l'altro, di interporre i buoni uffici del Comune presso i « signori di Campagnatico » - *cittadini senesi* - a fine di placarne l'ira contro i miserabili lavoratori delle loro terre, che non potevano pagare il canone fissato per contratto ⁽¹⁾. Ecco perchè, come si dirà poi, dopo pochi anni di dominio popolare, quando parrebbe che più solide che mai fossero le basi della costituzione comunale dopo i rivolgimenti antimagnatizii del 1277, il Contado ci apparirà quasi diventato proprietà privata dei più ricchi Senesi e ridotto, con la complicità passiva del Comune, ad uno stato di profonda prostrazione.

Certo, apparentemente la Repubblica procurò che l'Amministrazione del Contado procedesse regolarmente e le sue energie economiche si sviluppassero, nell'interesse generale dello Stato. Mandava ogni anno i suoi procuratori in giro per tutte le terre del dominio a ricevere il giuramento di fedeltà agli ordini degli Ufficiali cittadini ⁽²⁾; stabilì che tanto i *Lombardi* quanto gli altri abitanti del Contado fossero egualmente obbligati agli stessi servizi ed alle stesse prestanze verso il Comune, a meno che fra i primi e la Repubblica non fosse intervenuto regolare contratto in contrario ⁽³⁾; sottomise all'obbligo dell'allibramento le possessioni degli ecclesiastici, fatta soltanto eccezione delle terre direttamente appartenenti al patrimonio della chiesa ⁽⁴⁾; inquisì con diligenza grandissima su tutti gli atti compiuti dai castellani e rettori mandati, per un tempo più o meno breve (generalmente un anno), nei singoli Comuni del dominio, sottoponendo i risultati dell'inchiesta, qualora fossero stati sfa-

⁽¹⁾ *Archivio di Stato di Siena*, Provvisioni del Consiglio Generale, vol. XIII, c. 53^b-54, 24 ottobre 1270.

⁽²⁾ *Costituito 1262*, I, 238, 96.

⁽³⁾ *Costituito 1262*, I, 360, 137.

⁽⁴⁾ *Costituito 1262*, I, 354, 134.

vorevoli per i giudicandi, alle decisioni del Consiglio Generale appositamente convocato ⁽¹⁾; limitò ad una somma non certo eccessivamente lauta lo stipendio dei rettori e dei castellani, lasciando facoltà ai contadini di pagare di più se avessero voluto tenerli presso di loro più dei quattro giorni per ogni mese, stabiliti dallo Statuto ⁽²⁾. E si seguì, inoltre, un criterio assai giusto e lodevole quanto al mantenimento delle fortezze e all'ordinamento interno delle terre, non che all'impiego delle somme pervenute all'erario dalla imposizione delle tasse e dei dazi.

Poichè, ogni anno, appena entrato in ufficio il nuovo Podestà, si radunava il Consiglio Generale per discutere ampiamente su i bisogni dei luoghi soggetti, per migliorarne sempre più le condizioni ⁽³⁾; e non di rado si stabiliva che tutto quanto fosse pervenuto al Comune per le imposte venisse speso unicamente per conseguire dei miglioramenti nelle terre che quelle imposte pagavano ⁽⁴⁾.

Se non che, mentre lo Statuto del '62 mostra d'interessarsi grandemente delle Comunità rurali, ecco che quando si tratta di riconoscere loro ciò che era il fondamento granitico e intangibile della prosperità cittadina - l'associazione - si stringono i freni, vietando assolutamente qualsiasi costituzione di compagnie o società popolari e la conseguente creazione di magistrature indigene, come il Capitano, sotto lo specioso pretesto che ciò avrebbe intralciata l'opera del Comune e dei suoi rettori e l'esplicazione del dominio cittadino ⁽⁵⁾. E, mentre se di

⁽¹⁾ *Costituto 1262*, I, 248, 99.

⁽²⁾ *Costituto 1262*, III, 315, 372. Al castellano di Monticiano si assegnano 12 libbre di salario. Cfr. III, 316, 372 per la facoltà degli uomini di M. di pagare di più, ecc.

⁽³⁾ *Costituto 1262*, III, 336-380-381,

⁽⁴⁾ *Costituto 1262*, I, 341, 131; I, 342, 131. Cfr. *Costituto volgare 1309-1310*, vol. I, dist. I, r. 89, p. 101-102, sotto il 1305, maggio, pel borgo di Paganico.

⁽⁵⁾ *Costituto 1262*, III, 392, 396: « *Non permittam . . . aliquam compagniam vel societatem populi fieri vel ordinari, per quam statutur vel ordinetur aliquid quod non sit ad honorem Communis Senarum vel in preiudicium iuris eius vel rectorum qui ibi fuerint* ».

qualcosa avevano più urgente bisogno i contadini, era appunto la liberazione da un troppo pressante diritto padronale e che lo Stato intervenisse almeno come moderatore, ecco che lo Statuto prescrive ciò che doveva creare una grande quantità di complicazioni nei rapporti fra signori di terre e contadini, ed esser fonte d' infinite contestazioni giudiziarie. Ogni Comunità rurale era rappresentata, diremo così, ufficialmente presso la Repubblica da un suo speciale sindaco e procuratore, che garantiva agli ufficiali di Biccherna ed al Camarlingo il pagamento dei tributi da parte della Comunità rappresentata. E ciò è perfettamente regolare e consentaneo alle disposizioni vigenti nel diritto amministrativo statutario, che elevò addirittura a sistema l' istituto della garanzia come quello del sodamento. Ma, è altresì stabilito che i sindaci delle Comunità, i quali, come vedremo ampiamente altrove, avevano da sopportare non piccolo fardello di obblighi verso il Comune (1), dovevano essere garantiti, alla lor volta, da almeno un « *assiduo* » cittadino senese, fra quelli - evidentemente - accettati al Comune per la loro notoria solvibilità (2). È facile ad intendere come, in definitiva, i veri garanti dei contadini fossero i cittadini, su i quali, più e meglio che su qualche piccolo proprietario del Contado, poteva e doveva fare assegnamento il Comune per la esazione dei tributi.

Orbene: che cosa sarebbe successo in caso di insolvibilità o di morosità volontaria da parte dei Comuni soggetti? Naturalmente, il cittadino che accettava di essere garante di un sindaco del Contado, non poteva essere, anzitutto, se non già precedentemente legato con vincoli d' interesse al Comune di cui si rendeva mallevadore: nessuno forse avrebbe accettato di procurarsi eventualmente delle noie e delle liti più o meno fortunate, senza avere non poche probabilità di rifarsi del fastidio, per altre vie e per altre ragioni e diritti vantati sugli uomini che ricorrevano all' opera sua. E, anche

(1) *Costituto 1262*, I, 240, 97.

(2) *Costituto 1262*, I, 239, 96-97.

se nessun vincolo preesisteva all'atto col quale il cittadino si rendeva garante, certo questo atto non poteva essere dettato solamente dall'amore di favorire della gente che era nota per la sua miseria inguaribile o per la poco buona volontà di pagare fitti ed imposte; ma, se pur c'entrava per qualche cosa la generosità, noi possiamo ritenere che il garante era spesso un affarista che sperava di trarre dalla prestazione del suo nome i frutti più abbondanti e maturi. E, allora, o il mallevadore era anche proprietario di terre nel Comune garantito - e in questo caso, le leggi della Repubblica avrebbero pensato a tutelarne gl'interessi; o era soltanto uno speculatore, e in questo caso con ogni probabilità avrebbe acquistato dei diritti giurisdizionali e dei fondi nel territorio del Comune, che lo aveva costretto a sborsare, tutt'al più, un centinaio di libbre. Nell'un caso e nell'altro, però, l'intervento dei tribunali era presso che inevitabile; e però, alla fine, il vero tormentato era sempre l'Università morosa: la città da una parte, ed i mallevadori dall'altra avrebbero sempre trovata la via di rifarsi delle perdite a cui eventualmente fossero andati incontro. E, se anche giammai le Comunità soggette da un lato e i mallevadori cittadini dall'altro si fossero trovati alle prese con il diritto dell'erario - il che non è, poichè i debiti dei consorzi contadini verso i Senesi sono, come vedremo, in un certo periodo, veramente ingenti - il solo fatto che lo Statuto prescrive ciò che prescrive costituirebbe per sè stesso un pericolo per i tributarii.

Se non che, una rubrica speciale del secondo libro ⁽¹⁾, prevede appunto il caso che un cittadino sia obbligato a pagare tutto l'ammontare del dazio di una terra, ed oh, come si è svelti nel rimborso delle spese! Entro un mese dalla richiesta sporta dal creditore i magistrati cittadini debbono condannare la Comunità insolvente al pagamento integrale diremmo noi oggi, della sorta capitale, danni, interessi e spese, a meno che i debitori provino che il presunto creditore sia

⁽¹⁾ *Costituto 1262*, II, 94, 235.

stato precedentemente sciolto da ogni vincolo di fideiussione. Ma questo, s'intende, non era che una frase priva di qualsiasi significato, poichè sarebbe stato molto strano che un tale si querelasse come creditore di una Università contadina presso i magistrati della città, senza possedere la prova evidente del suo diritto, ma con la certezza, invece, che il debitore convenuto avrebbe potuto provare il contrario.

Se poi, con tutto questo si ricorda che la Repubblica senese, per le ragioni che sommariamente esponemmo, continuò, per lungo tempo ancora dopo il trionfo del Popolo, a riconoscere la legittimità della condizione servile nel Contado, si può concludere che il nuovo diritto costituzionale sancito dallo Statuto del 1262, mentre segnava un vero decisivo trionfo dell'organizzazione popolare cittadina nel funzionamento di tutti gli organi dello Stato ⁽¹⁾, non rappresentò, relativamente alle classi rurali, che il trionfo forse di criteri amministrativi più equi e severi e un coordinamento più dell'antico razionale e preciso delle loro energie e dei loro sforzi per la prosperità cittadina.

Ma l'opera del Comune non poteva fermarsi qui ed esaurirsi tutta in una funzione che potrebbe chiamarsi, non molto inesattamente, burocratica. Bisognava risolvere, naturalmente con i criteri delle classi dominanti, problemi economici della più alta importanza, quali il trasferirsi in città di parecchia gente del Contado in relazione con le esigenze della produzione agricola e con la capacità, per dir così, assorbente

⁽¹⁾ V. per questo, *Arch. di Stato di Siena*, Provv. Cons. Gener., vol. VI, c. 118-119^t, 3 sett. 1257, dove è esplicitamente detto che nel Consiglio Maggiore « debeant esse de populo pro medietate et inter tredem emendatores sint . . . de populo pro medietate . . . Item quod in quolibet consilio secreto civitatis interesse debeant de illis de populo pro medietate ad minus, . . . exceptis de ambasciatis ». Così pure dei tre provvisori di Biccherna (quanti furono per qualche po' di tempo) uno doveva esser popolano. Cfr., per la partecipazione del Cons. del Popolo al Cons. Maggiore, *Costituto 1262*, I, 176; III, 349; *Arch. di Stato di Siena*, Provv. Cons. Gener., vol. VI, c. 77, 12 dicembre 1256.

della città stessa, e l'emigrazione interna nell'ambito del territorio comunale in relazione con la sicurezza delle vie dei punti strategici più importanti del Contado e con le esigenze della lotta contro i signori feudali.

Le città, come Siena, che non potevano costituire un invito permanente ai più attivi ed intelligenti sudditi del Contado ed a schiere numerose di contadini, si trovavano nel medio evo condannate ad un ristagno tormentoso del livello di popolazione, mentre in ogni parte d'Italia e dell'Europa occidentale lo sviluppo demografico delle campagne era davvero mirabile e continuo. Attrarre, quindi, in città quanti potevano darsi al commercio con fortuna significava intensificare la potenzialità economica cittadina, da un lato, mentre dall'altro serviva assai opportunamente a liberare il Comune da un pericolo permanente per la sua sicurezza, poichè se nel seno del Contado si fosse formata e sviluppata una classe ricca e attiva, ciò sarebbe stato la fine del monopolio cittadino, e il fallimento di tutta una politica secolare a cui si erano ispirate le classi sociali che avevano creato la civiltà comunale.

E però, lo Statuto del '62 dichiara che saranno riconosciuti come cittadini senesi tutti coloro che, essendo liberi proprietari, ossia *non villani* di cittadini senesi, verranno ad abitare in città, sia pure per quattro soli mesi dell'anno ⁽¹⁾. Se poi vi sono dei villani che intendono di abbandonare il lavoro della terra per trovare più lucroso e meno duro lavoro in città, la cosa cambia parecchio, poichè è necessario che di quattro villani lavoratori un podere, solo uno ⁽²⁾ può portarsi in Siena, dopo aver rinunciato, o meglio, rinunciando per il fatto stesso della sua dipartita dal fondo, ad ogni diritto che gli possa spettare sul fondo abbando-

⁽¹⁾ *Costituto 1262*, IV, 49, 417.

⁽²⁾ La rubr. IV, 53, 419 dice invece: « *ne villani civium Senensium recipiantur, nisi remanserint duo masculi per quamlibet macaritam* », non minori di 15 anni.

nato ⁽¹⁾. Si aggiunge, però, poco dopo, a questa ultima disposizione che una parte dell'allodio può spettare al villano suddetto come membro di una famiglia rustica ⁽²⁾; mentre, da parte sua, il padrone può riconoscere tale trasferimento di proprietà e tale smembramento del fondo finora indiviso, previo consenso, s'intende bene, di coloro che restano in campagna ⁽³⁾. Ma, salvo il caso che un podere abbia tre o quattro lavoratori, naturalmente in età capace di lavorare efficacemente, e salvo il caso che un villano si ricompri da ogni servitù verso il suo padrone, nessuno può abbandonare il proprio fondo e venirsene in città, non solo, ma talvolta, quando una regione è scarsamente fornita di braccia e qualunque, benchè minimo, moto d'inurbamento potrebbe determinare crisi lunghe e difficili, si interdice perfino l'uso della disposizione dianzi citata, secondo la quale di quattro coloni di un fondo uno può diventare cittadino ⁽⁴⁾. Basta appena accennare, inoltre, che chi fuggiva dalla terra del suo padrone era senz'altro restituito a chi di ragione, anche se fossero passati parecchi anni dal dì della fuga ⁽⁵⁾. E se viene in città, ad abitarvi per sempre, alcuno che possieda dei villani, il Podestà rispetterà i suoi diritti su i coloni come si rispettano quelli degli assidui cittadini senesi; ma non si potrà impedire che, ad eccezione di uno solo, gli altri lavoratori abbandonino il fondo per battere la stessa via del loro signore ⁽⁶⁾. Questa è la più benevola e blanda disposizione in proposito. Di semplici lavoratori della terra la città non aveva affatto bisogno, e però sanciva fin dall'inizio del secolo XIII (giacchè è del 1207 la rubrica citata circa la restituzione dei villani fuggiaschi) disposizioni precise e severe, quali troveremo molto più tardi in Firenze, per esempio,

⁽¹⁾ *Costituto 1262*, 52, 418.

⁽²⁾ *Costituto 1262*, IV, 58, 420.

⁽³⁾ *Costituto 1262*, IV, 57, 419.

⁽⁴⁾ *Costituto 1262*, IV, 52, 418: « De hoc capitulo excipio homines do Vexona, preter milites ».

⁽⁵⁾ *Costituto 1262*, IV, 62, 421. Cfr. ZDEKAUER, *Introduz. al Cost.* cit., p. XXXI, § 22.

⁽⁶⁾ *Costituto 1262*, IV, 66, 422.

quando nella prima metà del secolo decimoquarto la merce-lavoro diventerà perfino eccessiva sul mercato, a segno, da creare un grave pericolo per la sicurezza interna dello Stato.

Ma di gente libera e ricca che avesse potuto rinsanguare coi loro capitali le banche senesi in non troppo floride condizioni quando lo Statuto in esame fu compilato, se ne aveva tanto bisogno che si ricorse perfino a dei metodi davvero violenti per attirarli in città. Per esempio, è stabilito che il Podestà, quando lo creda opportuno, nominerà sei buoni uomini, due per terzo, i quali dovranno procedere a preparare una lista di cento abitanti del Contado « *meliores, nobiliores, ditiores* », perchè vengano in città e vi costruiscano ciascuno almeno una casa, entro un anno ⁽¹⁾. Cento capi di famiglia volevan dire 500|600 abitanti di più per la città!

Notiamo qui di passaggio che questo stesso provvedimento fu spesso adottato dai nostri comuni ogni volta che si trovarono costretti a rialzare artificialmente il livello della popolazione. Tipico a questo proposito ci pare il caso di Ravenna, quale ci viene illustrato dai suoi Statuti del secolo XIII. Ogni abitante del distretto che fosse allibrato per 100 libbre doveva avere una casa in città del valore di almeno 10 libbre, che non poteva in alcun modo e per alcun motivo essere pegnorata dal padrone del proprietario. Di più, certo qualche anno più tardi, si scelsero, egualmente che a Siena, 100 dei più benestanti abitanti del Contado e si costrinsero a fabbricare in Ravenna una casa di almeno 15 libbre ⁽²⁾. Altre disposizioni simili furono prese, poi, varie volte durante il secolo XIII ⁽³⁾; anzi, Ravenna giunse anche ad accettare in città dei veri e propri villani soggetti a giurisdizioni signorili, ed a riconoscerli come cittadini, appena fosse decorso il quinto anno dal loro esodo dalla campagna ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ *Costituto 1262*, IV, 50, 417-418; 51, 418.

⁽²⁾ *Statuto di Ravenna del sec XIII*, edd. ZOLI e BERNICOLI, Ravenna, 1904, r. 350, p. 164-165.

⁽³⁾ *Ibid.*, r. 371, p. 165-166, ecc.

⁽⁴⁾ *Ibid.*, r. 43, p. 41. Si fa solo eccezione per coloro « *qui tenentur per sacramentum vel per promissionem, seu per contractum reverti super possessionem dominorum vel dominarum* ».

Parallelamente a queste disposizioni intese ad accrescere la popolazione cittadina, lo Statuto Senese del '62 ne contiene altre che mirano allo sviluppo dell'agricoltura ed alla costituzione dei borghi franchi. Ne ricorderemo soltanto alcune. Anzitutto, è stabilito che i quattro Provvisori del Comune debbono far giurare i sindaci delle Comunità affinché, durante il tempo del loro ufficio, facciano piantare 25 alberi « fruttiferi e domestici » da ciascuno dei loro rappresentati che abbia superati i venti anni ⁽¹⁾. Evidentemente nello spazio di pochi anni, la Repubblica, seguendo in ciò la consuetudine di quasi tutti i Comuni italiani, dava al Contado una produzione più volte maggiore e rivestiva di alberi estensioni rimaste finora incolte o poco e mal coltivate, ridando al paesaggio il suo primitivo aspetto selvoso, provocando umidità e salubrità in regioni sfornite d'acqua e infestate dalla malaria, promovendo il benessere delle popolazioni rurali. Quando, anzi, non era possibile che, per le speciali disgraziate condizioni del suolo, i contadini vivessero in una regione pur dopo averla in mille modi fecondata e abbellita d'alberi e di viti, il Comune pensava per conto proprio a piantarvi alberi infruttiferi, al solo intento di purificarne l'aria malsana. Così, per esempio, fu fatto per la landa sterile e insalubre « *in valle del Rigo* », nota poi sotto il nome di Selva del Lago. Tre « forestarii », nominati e stipendiati dal Comune, dovevano con ogni diligenza studiare le condizioni della landa e piantarvi tanti alberi quanti ne avessero creduti necessari, secondo la capacità fecondatrice della terra ⁽²⁾. E si faceva, naturalmente, obbligo ai lavoratori confinanti con la Selva, di non servirsi mai delle legna del bosco, che aveva così alta missione igienica ed economica da compiere nel suo indisturbato silenzio, specchiantesi nelle pozze d'acqua melmosa ⁽³⁾.

⁽¹⁾ *Costituto 1262*, I, 241, 97.

⁽²⁾ *Costituto 1262*, III, 297, 366.

⁽³⁾ *Costituto 1262*, III, 300, 367, anno 1254. Cfr., per le cure spese dal Comune circa il mantenimento delle selve, III, 301, 367; 302, 303, 308, 309, 310, p. 367 e segg.

Provvedimenti giustissimi; ma noi c'inganneremmo assai se pensassimo che i banchieri ed i mercanti senesi comprendessero pienamente i diritti del Contado e ne sapessero tutelare l'affermazione legittima e spronarne le energie produttrici, perchè gli enormi vantaggi che ne sarebbero derivati fossero poi fecondi di ogni bene per le classi rurali che li avevano creati. Niente di tutto questo.

Nella mente degli uomini medievali (ci duole di non poter qui che appena prospettare il nostro pensiero) il Contado non era, non doveva essere che il magazzino della città, il serbatoio, la sorgente inesauribile, la miniera gravida di tesori inestimabili sempre più e sempre meglio da sfruttare, l'appendice, il prolungamento, diremo quasi, della città, una proprietà privata delle classi governanti nel Comune, o, meglio, una proprietà di nessuno, di cui fosse lecito usare ed abusare. Per raggiungere questo scopo, si rendevano talvolta necessari dei provvedimenti legislativi di carattere economico, politico, sociale che arrecavano effettivamente dei veri e grandi vantaggi ai contadini, come quando si costituirono le compagnie armate del distretto, ma si può dire che il Comune o non si proponeva il fine di regalare un lembo di paradiso ai lavoratori della terra, o - il che è in fondo la stessa cosa - cercava di migliorare il Contado per cogliere più abbondanti frutti dal suo dominio, non altrimenti che qualche signore romano dell'età imperiale forniva al suo schiavo buoni alimenti e buone vesti per servirsene meglio ai suoi fini.

Così che, se a Siena non si giunse come in molti altri Comuni, quali, per esempio, Ravenna ⁽¹⁾, a prescrivere esplicitamente che i contadini dovessero prima servire, in ogni faccenda agricola, i cittadini e poi pensare ai proprii campi, si volle che la produzione del Contado non servisse che a rendere ricco e frequentato il mercato cittadino ⁽²⁾; limitando perfino la quantità di biade che i lavoratori potessero tenere

⁽¹⁾ *Statuto di Ravenna*, cit., r. 35, p. 37; r. 36, p. 37; r. 37, p. 38

⁽²⁾ *Costituto 1262*, I, 251, 100.

presso di sè nel Contado; che tutti i castelli e borghi favorissero in ogni modo l'acquisto di qualsiasi genere da parte dei Senesi ⁽¹⁾, e si volle altresì che, quando i Consoli dell'Arte della Lana lo avessero creduto necessario ed opportuno, si sarebbe dovuto imporre il divieto di estrazione delle materie prime relative all'industrie della Lana ⁽²⁾. Si poneva mano, intanto, ad ordinare tutte le disposizioni relative al divieto, per mezzo di commissioni speciali nominate volta per volta dal Podestà, rendendo così possibile, poco di poi, la compilazione di uno Statuto del divieto, di cui dovremo intrattenerci più tardi ⁽³⁾. Esempio, queste ultime disposizioni, veramente caratteristico di ciò che potè nel medio evo italiano il concetto dell'intervento dello Stato nel guidare le correnti della produzione; quando, come cercammo di dimostrare in altro lavoro ⁽⁴⁾, per un complesso di cause economiche e di necessità commerciali oltre che di preconcetti giuridici circa l'azione statale, si fece del divieto annorario quasi l'unica arma capace di difendere il Comune nelle sue attività produttrici contro la concorrenza dei centri vicini, quasi egualmente occupati negli stessi lavori e preoccupati dal timore degli stessi pericoli ⁽⁵⁾.

Dopo aver abbattuta la muraglia eretta dal sistema feudale fra corte e corte, dopo aver dimostrato, con tutti gli sforzi compiuti per impadronirsi del Contado ed aprirsi una via al mare, che la nascente civiltà comunale aveva bisogno di ampiezza di territorio e di libertà di circolazione, dopo aver tentato con i primi trattati commerciali di sancire in formule legali quell'aspirazione e quella sentita necessità economica, la città si rinchiusse poi in un'altra impenetrabile cinta, quasi che la conquista ormai compiuta delle

⁽¹⁾ *Costituto 1262*, IV, 45, 415.

⁽²⁾ *Costituto 1262*, IV, 18, 407.

⁽³⁾ *Costituto 1262*, I, 252, 101.

⁽⁴⁾ Cfr. il nostro volume, *Un Comune libero* cit., p. 140-146.

⁽⁵⁾ Cfr. per questo il buon libro del TOXILO, *Dei remoti fattori della potenza economica di Firenze nel medio evo*, Milano 1882, p. 98 e segg.

campagne, una relativa pace assicurata in tutto il dominio, e il crescere della popolazione, il rifiorire della agricoltura e lo sviluppo del commercio non richiedessero maggiore libertà di movimenti, maggiore audacia delle attività individuali, maggiore elasticità degli istituti politici ed economici. Si pensò, invece, e Siena forse più che altri Comuni - per lo spettro dell' influenza e della concorrenza fiorentina sempre presente - che le correnti produttrici di tutta la regione non potessero e dovessero correre altrove che al mercato cittadino. Là, su la Piazza del Campo, testimone di tanto divampare d' odii civili, il contadino laborioso, mal nutrito, poco stimato, molto sfruttato portava tutto il prodotto del suo lavoro, perchè i cittadini ne comprassero, non di rado al prezzo stabilito dai loro rappresentanti al Comune, e gli speculatori se ne fornissero assai bene per affamare poi il popolo minuto della città, quando la carestia avesse fatto sentire i suoi morsi.

Eguualmente, i borghi franchi che Siena, come quasi tutti i Comuni italiani, costruì e popolò nel Contado non riescono, in definitiva, che a speciale utile della città. Le esigenze della colonizzazione interna, necessaria per impiegare meglio che fosse possibile le forze produttrici dei lavoratori della terra e per mettere a coltura terreni reputati molto fertili ⁽¹⁾; il bisogno di avere dei punti strategici abitati, ben fortificati e capaci di bastare eventualmente a vettovagliare le milizie cittadine; l' intento di attrarre in luoghi sicuri e sotto la protezione del Comune i lavoratori dei signori feudali più ostinati e più resistenti contro le mire espansioniste della città ⁽²⁾; il desiderio di rinvigorire la vita economica dei centri rurali, fondendo in un sol corpo gli abitanti di più Università e aprendo nel borgo così formato un

(1) È il caso di Ravenna, che volle popolare il piano circostante alla città di contadini che attualmente abitavano « *in locis dubiis silvestribus* » Cfr. *Statuto*, cit., r. 332, p. 153-154.

(2) Ciò ebbe di mira Firenze quando costruì il borgo franco di Scarperia, nel Mugello, contro gli Ubaldini. Cfr. *Arch. di Stato di Firenze*, Diplomatico, Archivio Generale, 29 aprile 1306.

mercato spese volte settimanale ⁽¹⁾; e, finalmente, il dover fissare i limiti del territorio conquistato e difenderli dalle insidie dei vicini, tutto questo fece sì che, a cominciare dalla seconda metà del secolo decimosecondo, le Repubbliche italiane, e più specialmente quelle che dovettero - come Siena - lottare aspramente contro una forte feudalità, spesero ogni cura per spingere avanti su la via delle conquiste le loro sentinelle avanzate: i borghi franchi. Ed ecco che lo Statuto del '62 se ne occupa in vari luoghi, e sempre con molto interesse, come di questione vitale per l'economia pubblica.

Talvolta si voleva accrescere la popolazione di un castello ritenuto importantissimo, come, ad esempio, Monticiano ⁽²⁾, e Quercegrossa ⁽³⁾, e si bandiva che chiunque vi fosse andato ad abitare vi avrebbe non solo trovato sufficiente lavoro, ma sarebbe stato esente da qualsiasi imposta per dieci anni, mentre il Comune s' impegnava a contribuire da parte sua al lavoro di sterramento, costruzione, e simili. Altra volta si trattava di trasferire da un luogo all'altro tutta una Università rurale, ed allora si radunava di proposito il Consiglio Generale ⁽⁴⁾, e si deliberava - come, per esempio, quando si vollero trasferire a Monteriggioni gli abitanti di Badia dell' Isola - che si dovesse provvedere alle abitazioni, alle terre da assegnarsi, alla sicurezza personale dei sopravvenienti, e si concedesse fino a 20 anni di esenzione dalle imposte, oltre all'uso delle consuetudini e dei privilegi proprii degli antichi castellani ⁽⁵⁾. Gli ufficiali del Comune facevano, da parte loro, una inchiesta diligente intorno alle persone più adatte da trasferirvisi e comandavano,

(1) Cfr. MAZZI *Studii bergomensi*, Bergamo, 1888, p. 146-147, gennaio 1195; p. 141 e segg., a. 1195, per la valle di Scalve; MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel m. e.*, Vercelli. 1858-61, II, 160 e segg. 256, 272, ecc.

(2) *Costituto 1262* III, 318, 372-373.

(3) *Costituto 1262*, III, 329, 377.

(4) *Costituto 1262*, III, 336, 378.

(5) *Costituto 1262*, III, 337, 378

intanto, che gl' indigeni non abbandonassero per alcun motivo il proprio posto, quando i nemici avessero invasa la terra ⁽¹⁾. Altra volta, finalmente, si voleva costruire *ex novo* un borgo franco, quale Paganico, non in luogo solitario, ma là dove pur c' era una certa popolazione, per quanto non molto fissa. Era allora necessario costituire un territorio qualsiasi al nuovo borgo, costruire case, scavare fossi, fornirlo di abitanti. Ebbene: il Comune ordinava che si tagliassero delle strisce di terra dalle Comunità confinanti, le quali venivano però regolarmente indennizzate della perdita loro fatta subire ⁽²⁾; ed ordinava anche che i Comuni circostanti costruissero una o più case nel nuovo borgo ⁽³⁾, e che si concedesse a coloro che fossero venuti la proprietà di un pezzo di terra ⁽⁴⁾, mentre altre case, edifici pubblici e chiese erano costruite a spese della città, quando non bastavano le contribuzioni dei contadini ⁽⁵⁾. Naturalmente, il giorno in cui il Comune avesse sentito il bisogno di innalzare una fortezza in un borgo franco, se ne facevano sopportare le relative spese ai borghigiani, col pretesto che la fortezza sarebbe stata una solenne garanzia di sicurezza per i contribuenti.... che non l' avevano richiesta ⁽⁶⁾; salvo a farla distruggere dalle fondamenta appena qualche diecina di contadini si fosse macchiata di tradimento, facendo indennizzare quei pochi o molti « *nobiles cives Senenses* » dei danni loro arrecati nella distruzione del castello ⁽⁷⁾. Unico atto di misericordia da parte del Comune poteva essere, se mai, prorogare, a beneficio dei colpiti dal tremendo castigo, il pagamento dei de-

⁽¹⁾ *Costituto 1262*, III, 338, 379.

⁽²⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Caleffo vecchio, c. 698-708, sec. XIII exeunte. Il territorio di borgo Paganico apparisce essere di 10,179 staia, di cui gran parte « *lavoratorio buono et meno che buono* », e il resto « *come boscho* ».

⁽³⁾ *Costituto 1262*, III, 352, 383.

⁽⁴⁾ Cfr. *Costituto volgare* 1309-1310, I, 1, 89, 101 102.

⁽⁵⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 218, 180-181.

⁽⁶⁾ *Costituto 1262*, I, 510, 185-186.

⁽⁷⁾ *Costituto 1262*, I, 511, 186-187.

biti contratti, naturalmente, con cittadini senesi. Così il Castello di Menzano, appena ritornati in Siena i Guelfi, che hanno tutto l'interesse a riedificarlo ⁽¹⁾.

Quando, adunque, s'inizia - intorno al 1250-1260 - il periodo più turbinoso delle discordie civili e la lotta fra le varie classi sociali entra nella sua fase risolutiva, le linee direttive della politica del Comune verso le terre del Contado sono ormai stabilmente tracciate. La piccola borghesia che salirà al potere (e vi si installerà per un secolo e più), negli ultimi decenni del secolo XIII, non farà che svolgere le linee di quel programma politico e di spendere a totale vantaggio dei suoi interessi quelle energie da altri e per altri fini promosse, suscite, disciplinate. Fondamentalmente, di fronte alle classi rurali tutte le classi sociali e i partiti politici che si contendono nel Comune la vita ed il dominio si equivalgono, poichè permangono presso che immutati i criteri economici, finanziari, giuridici; i latifondisti cercano di assicurarsi il reddito terriero, i mercanti di trovar fuori del Contado tutto quanto avesse potuto accrescere la propria azienda. Si direbbe che la città sta al Contado come il selvaggio e il cacciatore per sport stanno agli uccelli ed alla selvaggina; l'uno ne fa strage perchè ha fame e non ha altro cibo da sfamarsi; l'altro ne fa egualmente strage, ma perchè ciò gli procura piacere. Per la vittima non vi sono però, che due sitibondi del suo sangue.

Che, se la democrazia favorì il movimento di organizzazione rurale, e volle la prosperità delle campagne, non partì - ripetiamolo - da alcun concetto di equità umana o da più maturo esame del problema economico che attendeva da essa una risoluzione.

⁽¹⁾ Arch. di Stato di Siena, Provv. Cons. Gener., vol. XIV, c. 69, 2 sett. 1271.

CAPITOLO SECONDO

I.

Gli anni assai fortunosi che seguirono alla costituzione sancita nel 1262 furono certo i più disastrosi di tutto il secolo XIII per il Contado senese. Nel governo della Repubblica avvengono dal '67 al '90 i più radicali mutamenti, quali debbono necessariamente avere il loro contraccolpo nel Contado sempre più legato alla città da vincoli tenaci e indissolubili.

Quando, soffocato dalla politica astuta di Clemente IV e schiacciato dalle armi di Carlo d'Angiò, Manfredi di Svevia perdette il regno e la vita, una dopo l'altra le città toscane, che avevano già giurata la lega di S. Geseo nel 1197, caddero nelle mani del partito guelfo che aveva spento dopo la sconfitta di Montaperti. La reazione guelfa fu, dove più dove meno, violenta, cieca, sanguinosa: lunghi anni di esilio e di persecuzione avevano assetato di vendetta i vincitori dell'oggi; ed una politica ferocemente sanguinaria doveva compensarli degli enormi danni subiti (¹). Questa tempesta dopo il '66, ancora per qualche anno, ghibellina, quasi per dimostrare così che il giorno in cui si fosse spento il colore politico del Comune, sarebbe stato altresì spento per sempre il periodo del suo più insigne splendore, che avrebbe passato a Firenze, inevitabilmente, il primo e incontrastato in Toscana e nell'Italia centrale, quando appunto allora i banchieri fiorentini avessero cominciato

¹ Non abbiamo trattato a lungo tale periodo della storia dei Comuni senesi nel nostro cit. lavoro « *Un Comune libero* » ecc p. 94 e nel nostro altro scritto « *Su l'origine della Parte Guelfa e le sue origini in Firenze* » in *Arch. Stor. It.*, S. V., fasc. 4.^o del 1903, p. 107-108. Il nostro venerato Maestro prof. Villari, in una sua benevola recensione del nostro volume cit. (*Arch. Stor. It.*, S. V., fasc. 4. del 1904), dissentiva su alcuni punti da noi nella valutazione della situazione politica in Toscana, e noi procureremo forse di determinare in un nostro concetti in apposito lavoro; ma intanto ci permettiamo di confermare, nelle linee generali, quanto ivi dicemmo e di sottoporre a nuovo esame la questione.

ad essere preferiti dai Papi! E però, quando giunse a Siena la notizia inaspettata della rovina di Manfredi, anche i meno addentro alle cose della vita pubblica compresero che era sonata un'ora molto funesta per la città che volle, nel 1260, si radesse al suolo Firenze (1). E, poco più tardi, appena si sparse la voce che con viltà da allucinato il Conte Guido Novello s'era fatto cacciare da Firenze più dagli urli che dalle armi del Popolo - in segreti accordi con i Guelfi fuorusciti - e che a Prato, a Pistoia ed altrove, quasi ad un tempo, la politica pontificia e angioina trionfava in modo così decisivo, si vide tutta la impossibilità di conservare una posizione, insostenibile pur dopo che ai piedi del Pontefice i solenni ambasciatori della città scomunicata avevan promesso di non dare più alcun favore ai successori di Manfredi (2). Così che il 17 Agosto 1267, alla presenza di tutti i magistrati cittadini e di Giacomo Diotisalvi, procuratore dei fuorusciti, il Nunzio apostolico esortò il Popolo a ratificare la pace tra le due fazioni, voluta dal Papa (3). E tre mesi prima, con un atto che dimostra tutto lo sconvolgimento degli animi in quei giorni così torbidi, il 13 di maggio in Viterbo, un ambasciatore senese fornito di ogni più ampio mandato aveva quasi prostituita ai Guelfi la dignità del Comune ghibellino e del Popolo organizzato, patteggiando con essi la resa della Repubblica e la distruzione del Popolo (4). Certo, i mercanti ed i banchieri che dominavano allora con gli ultimi avanzi

(1) TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 6, p. 34-35: « . . . nel volto di tutti si leggeva il timore di vicino danno ». Cfr. MALAVOLTI, *op. cit.*, vol. 2, parte 2, l. 2, c. 32.

(2) TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 6, p. 36.

(3) TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 6, p. 40.

(4) *Arch. di Stato di Siena*, Diplomatico, Riformagioni, 13 maggio 1267: « . . . Et quod dictus populus non habeat nec habere possit aliquem capitaneum hinc ad kalendas ianuaras proximas et abinde ad annum nec aliquem alium loco capitanei. Item, quod rumpantur omnes societates civitatis Senarum et quod nulla societas possit fieri sine licentia priorum artium predictarum, etc. » Su questo doc. ci ha comunicate delle acute osservazioni il prof. U. G. Mondolfo, al quale mandiamo i nostri ringraziamenti.

della vecchia classe magnatizia, eran di Popolo; certo essi avevano spese le proprie forze perchè fosse possibile la costituzione popolareggiante del 1262; ma persistere nell'affermazione di una politica antiangiaina sarebbe significato gettarsi disperatamente in una guerra contro tutte le forze guelfe coalizzate, rinunciare agli affari bancarii della S. Sede suicidarsi. E perciò si tradì il Popolo piuttosto che tradire i proprii interessi; e i Guelfi sarebbero ritornati in patria nell'agosto o nel settembre del '67 se - com'è noto - non fossero insorte delle acute divergenze fra essi e il Comune a proposito della restituzione degli ostaggi ⁽¹⁾, e se i preparativi dell'impresa di Corradino non avessero ridestato in fondo agli animi di tutti la speranza che ancora una volta il fato, diciamo così, della conversione a parte guelfa fosse allontanato. I fuorusciti rimasero, adunque, a infestare il Contado. Ma l'impresa di Corradino - così magnificamente ospitato in Siena, diventata spergiura di fronte alla Curia Romana - falliva; l'Impero era vacante e le lotte per la successione continuavano diurne e sanguinose; il Popolo si era già ribellato contro i fautori dei fuorusciti, alla fine del '67, e aspettava il momento di compiere l'opera appena abbozzata ⁽²⁾; e in ogni angolo del territorio bisognava spedire un esercito. Si volle tentare ancora la fortuna, e Provenzan Salvani - ardito e possente come Manfredi e come Guido da Montefeltro, uomo che pareva rappresentasse tutta l'antica tradizione imperiale e la fede ancora invitta nel primato della città - affrontava presso Colle in Val d'Elsa i Guelfi; ma caddero, con la sua vita ancor rigogliosa e feconda di mille entusiasmi, l'ultima speranza e l'ultimo desiderio di guerra ⁽³⁾. La pace inevitabile fu fatta; ed ai 15

⁽¹⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, c. 6, p. 40, 43. Cfr. K. HAMPE, *Geschichte Konradins von Hohenstaufen*, Innsbruck, 1894, p. 126-129, 137, ecc.

⁽²⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 6, p. 41.

⁽³⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 6, pag. 51-52; MALAVOLTI, *op. cit.* vol. 2, parte 2, l. 2, c. 38^o.

di agosto del 1270 i fuorusciti ripresero la nota via della patria ⁽¹⁾.

Nuovi interessi venivano così a domandare in città la protezione della legge; era, quindi, necessario che una riforma della costituzione tenesse dietro alla pace del '70. E la riforma fu fatta, non profondamente radicale perchè nessun elemento sociale nuovo entrava a far parte della vita cittadina, non troppo duratura e nè pur troppo violenta nei primi tempi perchè il cammino del Popolo, di cui segnò una tappa lo Statuto del '62, non poteva essere interrotto a lungo da un manipolo di gente che avevano smarrito, si direbbe quasi, il senso dell'interesse collettivo della lor classe sociale nella soddisfazione di bisogni personali. Attendendo, nota molto acutamente il Tommasi, « più a vendicare gli odii privati che al pubblico beneficio, s'erano (sedendo ne' maestri, ma molto più nelle rettorie dello Stato) serviti della pubblica autorità a *privata vendetta* » ⁽²⁾.

Però, non fu possibile che le magistrature create dalla riforma guelfa, i Trentasei ed i Capitani di Parte, rappresentassero unicamente gl'interessi dei nuovi venuti a danno del Popolo e iniziassero un'azione politica intesa a distruggere tutto quanto, dalla creazione dei Ventiquattro in poi, la democrazia aveva conquistato e sancito in apposite leggi. E se, pertanto, lo Statuto del 1274 ci ricorda che qua e là qualche strappo fu fatto alle conquiste del Popolo, e se dopo il 1271 pare che il Capitano non agisca più attivamente nel governo del Comune ⁽³⁾, devesi osservare che non è affatto

⁽¹⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2 l. 6, p. 53-54. Il T. ha la data 15 luglio 1269, erroneamente. MALAVOLTI, *op. cit.*, vol. 2, parte 2, l. 2, c. 39-40.

⁽²⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 7 p. 95.

⁽³⁾ Noi scrivemmo già, « *Un Comune libero* » ecc. cit., p. 106, che a Siena, come a Pistoia, il Capitano del Popolo non scomparve durante la riforma guelfa. La frase potè parere troppo assoluta e il prof. MONDOLFO, in *Riv. It. di Soc.*, an. IX, fasc. 5-6, Roma, 1905, Estr., p. 5, scrive che la nostra asserzione è inesatta. Noi, pur accettando in parte l'osservazione del M., notiamo che il Capitano è nominato durante il dominio guelfo, il Febbraio 1271 (*Arch. di Stato*

presumibile ritenere per questo che l'organizzazione popolare sia stata completamente fiaccata. Si ricordi anzi, che se il tradimento, assai naturale, dei mercanti - ai quali il trionfo dei Guelfi significava una ripresa molto gagliarda delle operazioni bancarie e la possibilità di scambi più sicuri e più liberi nella guelfa Toscana - e tutta la situazione generale politica del centro d'Italia potè dare una spinta all'indietro al Popolo organizzato, è vero però che i Guelfi sentirono subito che non era possibile governare senza l'aiuto o il tacito consenso della democrazia artigiana, poichè ne richiesero l'appoggio proponendone quasi una fusione con la Parte trionfatrice ⁽¹⁾. E per sette anni la Parte Guelfa potè vivacchiare alla meglio nel Comune, troppo ben saldamente congegnato e vigilato da diventare suo schiavo, come avvenne a Firenze. Se non che, sette anni furono più che sufficienti per dare ai Grandi la forza di tentare ancora una volta un colpo di mano ai danni della Repubblica, e al Popolo la opportunità di esprimere dal proprio seno, sempre meglio individualizzata, la media borghesia commerciante ed affarista, ormai matura per afferrare le redini del governo. Così che, mentre i Salimbeni ed i loro aderenti insorgono con tanta violenza contro il primo magistrato del Comune, ostacolando le funzioni e catturandone la persona inviolabile ⁽²⁾, è possibile che, a mezzo il 1277, il Popolo cancelli dalla costituzione dello Stato, in un sol giorno e con azione mirabilmente concorde e compatta, ogni partecipazione dell'elemento magnatizio, e quella parte del Popolo, più ricca ed evoluta che già molti anni prima aveva fatta la sua apparizione su la scena degli avvenimenti politici della città ghi-

di Siena, Provis. Cons. Gener., vol. 13, c. 118), e che, per giunta, il suo titolo ci apparisce già modificato così: « *Cap. Comunis et Populi Senarum, dei et regia gratia* »; parole che dicono, ci sembra, chiaramente che la magistratura in questione fu « *riformata* » ma non abolita. Questo ci si consentirà di affermare per ora.

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Provis. Cons. Gener., vol 13, c. 64¹, 5 nov. 1270.

⁽²⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 7, p. 85.

bellina, sia spinta dalla rivoluzione popolare al posto lasciato vuoto, per sempre, dai Magnati ⁽¹⁾. La Parte non potè impedire il corso delle cose e non potè neppur speculare su la caduta degli uni e il trionfo degli altri, perchè non aveva saputo già nei sette anni precedenti fondersi con tutti gli elementi aristocratici e, con ogni sorta di reazione, contendere al Popolo o ad una parte di esso la libertà necessaria per esser pronti a salire al potere. Che anzi, nella riforma del 28 maggio 1277, forse per la prima volta, le classi popolari apparvero così consapevoli dei propri interessi e della identità economica degli avversarii, Guelfi e Ghibellini, che la rivolta non fu contro gli uni o contro gli altri, ma mirò ad eliminarli tutti dal governo del Comune ⁽²⁾. E poco dopo, nel 1280, quando il Cardinal Latino volle si rappresentasse anche a Siena la commedia della pace (ancora una pace dopo quella del '70!) fra le due fazioni, il Popolo grasso - poichè possiamo ormai chiamarlo con questo nome - pensò « che fusse da raffrenare in parte le consorterie dei Grandi Guelfi » ⁽³⁾, staecandosi così ufficialmente, più che con i moti del '77 che potevano parere provocati dalla violenza dei Salimbeni, da coloro che avevano sperato di devolvere a tutto vantaggio della lor classe e delle loro case l'energia e il prestigio dello Stato; mentre, d'altra parte, il desiderio della pace così profondamente sentito e la necessità di porre un po' di

⁽¹⁾ La riforma, cui accenniamo, porta la data del 28 maggio 1277. V. TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 7, p. 86-89; MALAVOLTI, *op. cit.*, vol. 2, parte 2, l. 3, c. 44-45, molto confusamente e saltuariamente. Il Tommasi dimostra di solito più pronta e lucida intuizione degli avvenimenti, specie nel periodo che studiamo qui.

⁽²⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 7, p. 89: « E comprendasi che nell'escettuare e nell'ammonire si andò solamente contro alla potenza, *nima considerazione havendo se le famiglie che si separavano erano guelfe o ghibelline* ».

Il SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze*, Firenze, 1899, p. 1 e segg., fece centro di tutto il suo lavoro la stessa osservazione, generalizzandola, com'è noto, a tutto lo svolgimento del conflitto fra Grandi e Popolo nei Comuni italiani.

⁽³⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 7, p. 95.

ordine alle cose del Contado rendevano il Popolo favorevole alla pacificazione voluta dal Cardinale. Il magistrato dei Quindici, intanto, che comincia a funzionare dalla fine del 1280 ⁽¹⁾, e più ancora i Nove, che ne sono, sei anni dopo, gli eredi legittimi ⁽²⁾, pur sotto il pomposo titolo di « *gubernatores et defensores Communis et Populi senensis* », non rappresentano effettivamente *tutto* il Popolo, ma quella parte di esso soltanto che era riescita a sbalzare di sella i Guelfi, e che forma, del resto, nella mente degli uomini d'allora e nel linguaggio dei cronisti, il vero Popolo, opposto alla plebe artigiana. Ma sarebbe, secondo noi, inesatto affermare che la forma politica del Comune ed il suo contenuto economico fossero, nei tempi dei quali discorriamo, in aperto antagonismo con gl'interessi di tutta quella massa popolare di che constarono le compagnie armate, istituite o, meglio, ricostituite nel 1289-'90 ⁽³⁾. Con gli ordinamenti contro i nobili, che sono appunto di quell'anno, si apre in Siena quel periodo di dominio piccolo borghese che durò per oltre cinquant'anni, dietro il quale non cessarono, però, giammai di agire attivamente, per quanto celatamente, i Grandi esclusi dal governo; poichè, se lo splendore della nascita o le immense ricchezze accumulate in lunghi lustri di speculazioni bancarie e di ottimi acquisti nel Contado e in città, potevano tenerli lontani dal maneggio dei pubblici affari, la qualità loro di cambiatori e di mercanti, da un lato, e la loro borsa, dall'altro, sempre aperta per sovvenire opportunamente privati e Comune, li ricacciavano in mezzo alla vita pubblica, temuti, riveriti, invidiati.

Ma è pur questo il periodo di singolare interesse in cui il conflitto immanente durante i primi due secoli della vita comunale fra le associazioni artigiane e politiche ed il Comune aristocratico, scompare. Dal 1147 in poi, con pertinacia infles-

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Provv. Cons. Gener., vol. 24, c. 1, 5 dic. 1280.

⁽²⁾ *Ibid.*, Provv. Cons. Gener., vol. 32, c. 31, 4 dic. 1286.

⁽³⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 7, p. 129-130.

sibile e indomata, le classi popolari, raccolte e disciplinate in un unico grande fascio di forze produttrici, bisognose di una speciale legislazione che potesse tutelare e promuovere il proprio sviluppo, si avanzarono sempre più decisamente su la via delle conquiste politiche, arrivando, in una prima tappa, alla creazione del Podestà che, rappresentando e presupponendo un dissidio insanabile fra gli elementi aristocratici di cui constava il Consolato, fu sotto un certo aspetto un vantaggio indiretto del Popolo. Più tardi, l'istituto del Podestà doveva necessariamente perdere gran parte del suo significato politico e sociale e diventare sempre più un istituto di carattere puramente rappresentativo della ideale unità e legittimità dello Stato comunale; sì che le classi che erano da lungo tempo usate al governo e quelle che marciavano appunto alla conquista del governo dovevano formarsi degli speciali organi di protezione che potessero funzionare accanto al Podestà, assorbendone ogni giorno più tutte quelle attività che avessero avuta attinenza con il potere legislativo ed amministrativo dello Stato. Così la creazione dei Ventiquattro e più ancora quella del Capitano del Popolo stanno appunto a rappresentare, nella storia senese del dugento, il vittorioso coronamento dello sforzo secolare compiuto dalle classi popolari di darsi una propria costituzione fuori della organizzazione comunale, ma intesa a renderle capaci di impadronirsi più tardi del Comune. E il conflitto esistente per un certo tempo tra il Podestà ed il Capitano dimostra luminosamente, come altrove notammo ⁽¹⁾, le fasi del progressivo adattamento del Popolo alle esigenze di una classe di governo.

Ma una divisione, prima o poi, doveva pur avvenire nelle file del Popolo. Certo, nei paesi non a struttura industriale o, più esattamente non a base capitalistica - nel più specifico significato economico di questa espressione - più lenta e meno appariscente e decisa è l'evoluzione delle varie

(1) Cfr. *Un Comune libero*, cit. p. 30 e segg., e fonti ivi citate.

classi sociali. L'antagonismo tra la proprietà fondiaria e il capitale mobile, impiegato nei commerci e nelle operazioni bancarie, non è così stridente e insanabile come tra il reddito terriero e il profitto capitalistico; e le classi meno abbienti, che vivono dei proventi del piccolo commercio e di una produzione industriale tutt'altro che gagliarda, hanno, ancor meno delle classi ricche, diffuso nel loro organismo il germe, diremo così, della differenziazione sociale.

A lungo andare, però, da un lato le industrie si sviluppano (ed è proprio il caso di Siena) e dall'altro si va formando un ceto più o meno numeroso di piccoli borghesi in più immediato contatto con le classi aristocratiche e che, solo, può pel momento diventare partito di governo, tesoreggiando le antiche conquiste insieme con tutto il Popolo ottenute, ma nel tempo stesso staccandosi da esso e tradendolo, se già non è soverchiamente impropria questa parola. Il governo dei Nove rappresenta appunto una tal fase nella evoluzione politica delle classi sociali. Le magistrature e l'organizzazione popolare restano; gli speciali consigli del Popolo continuano a funzionare accanto a quelli del Comune; ma la loro potenzialità e la loro energia combattiva sono molto infiacchite. Sia che una gran parte degli scopi che si proponeva di raggiungere, il Popolo li aveva ormai conseguiti con l'avvento al potere di un ceto di persone non eccessivamente lontano dagli interessi popolari, sia che venne a mancare alle file del Popolo una forza così possente quale quella di coloro che pervennero al governo del Comune, certo è che la vita politica delle classi inferiori ristagnò sensibilmente; e, mentre dal 1240 al '70 circa, Popolo e Comune si considerarono come due organismi aventi quasi funzione e missione diverse, dopo il '70 il movimento politico popolare è stato catturato dall'azione complessa del Comune, e non si accenna più se non come una lieve tinta di opposizione, diremo così, costituzionale, fino a che divampa il tumulto e la violenza. Il Capitano è diventato il comandante delle forze comunali, insieme col Podestà, un *alter ego* del Podestà, e, anche in quei pochi uffici nei quali la sua personalità ha ancora dei caratteri

specifici, ci si mostra sempre come un istituto prettamente costituzionale. Difensori e governatori del Popolo sono ormai anche i Nove: e, se essi possono e debbono ridurre all'impotenza i poveri organi di difesa della Parte Guelfa, ma servirsi dell'opera dei vecchi e nuovi aristocratici della Repubblica - di cui sono espressione i Consoli dei Cavalieri ricordati frequentemente dal nostro Costituto volgare - e se possono e debbono mantenere in vita una magistratura quale quella del Capitano, così profondamente radicata nella coscienza giuridica di tutto il Popolo delle città italiane, non possono e non debbono che spremere dalle classi inferiori quel tanto di energia di cui possono disporre, per irrobustire le membra del governo, ma fiaccare ad ogni costo quel tanto di energia rivoluzionaria che è in esse, sempre pronta a creare nuove armi offensive per la sicurezza dello Stato.

In altre parole, il governo dei Nove, quantunque rappresenti esso stesso speciali interessi di classe ed abbia, quindi, speciali finalità da raggiungere, può essere considerato come un governo tipicamente unitario, nel senso che - equidistante dall'aristocrazia vinta e caduta, e dal popolo artigiano impotente ad ascendere in alto - formato di gente pratica e priva, quindi, di alte idealità politiche, ma permeabile a tutte le correnti, per dir così, assimilabili, usò di tutte le forze di cui constava l'ambiente comunale, destreggiandosi abilmente, per non perdere mai di vista i propri interessi, fra una quantità grandissima di difficoltà, di contraddizioni, di concessioni e repressioni; un governo che volle la grandezza e bellezza della città senza badare a spese ⁽¹⁾, l'ampiezza e sicurezza

(¹) Ricordisi che, quando ancora non era sorto e finito il Palazzo del Comune di Siena, era stabilito (*Costituto volgare 1309-1310*, I, 1, 83, 98-99) che i Quattro di Biccherna dovessero spendere, ogni 6 mesi, ben 2000 libbre « in fare et hedificare et reparare el palazzo et le case del Comune di Siena, ne le quali missere la podestà et altri officiali.... debbiano dimorare...., per onore del Comune di Siena et beleza de la città ».

Per l'opera grande compiuta dal governo per la costruzione del Palazzo, v. F. DONATI, *Il Palazzo del Comune di Siena*, in *Arte antica Senese* (Bull. Stor. Sen. an. XI, 1904), vol. I, p. 311-354.

del territorio, conquistando la Maremma e procurando con ogni mezzo, per quanto con assai scarsa fortuna, la prosperità del Contado.

II.

Quando la Parte Guelfa fu travolta nella rovina politica dei Magnati con i moti del '77 e dell' '80 e le conseguenti riforme, cui abbiamo accennato, il territorio senese era in condizioni deplorabili, di modo che i Nove si trovarono di fronte ad una quantità di questioni urgenti e gravi da risolvere. Dalla battaglia di Montaperti in poi, per circa venti lunghissimi anni, ora aperta, violenta terribile, ora sorda e scoppiettante la guerra aveva consumate le migliori energie produttrici; ma sopra tutto gli anni assai fortunosi che corsero dalla venuta di Carlo d' Angiò in Italia alla rivoluzione del '77, il Contado di Siena era servito, tutti i giorni, a questo e a quello dei contendenti, come campo da sfruttare, salvo ad essere considerato poi come nemico e traditore il giorno in cui uno degli avversarii avesse vinto l' altro. La prevalenza degl' interessi partigiani in tutto quel periodo, il trionfo della vendetta in tutta la politica dei governi che si succesero, la instabilità permanente dei governi stessi e i loro subiti mutamenti e rovesci avevano gettato il Contado in uno stato di vera anarchia, dal quale soltanto molti anni di politica accorta e magnanima potevano salvarlo. Nel '67 sono i Guelfi fiorentini che mettono a sacco una lunga striscia di territorio senese, da Poggibonsi a Montepulciano ⁽¹⁾, intanto che Grosseto si era dato ai ribelli Guelfi di Siena, appena giunta notizia della sconfitta di Manfredi ⁽²⁾. Quasi nello stesso tempo molti castelli del Chianti si ribellavano, o, meglio. eran fatti ribellare al Comune, non altrimenti che Montforte, Monteguidi, Radicondoli, ed erano in gran parte condannati alla distruzione ⁽³⁾. E, nel '69, pochi mesi prima del

(1) TOMMASI, *op. cit.* vol. I, l. 6, p. 42

(2) VERDIANI-BANDI, *op. cit.*, p. 60-61.

(3) TOMMASI, *op. cit.*, vol. I, l. 6, p. 47.

ritorno dei Guelfi in Siena, non v'era forse più un moggio di terra che non nascondesse una cospirazione o non fosse apertamente teatro di sanguinose imprese da parte dei fuorusciti ⁽¹⁾; sì che, quando l'anno dopo le insegne del Comune si mutarono ed i Ghibellini presero alla lor volta la via dell'esilio, una delle più grosse questioni per il nuovo governo fu « porre modo al governo delle terre e delle castella dei grandi fatti ribelli » ⁽²⁾.

La caccia ai Ghibellini richiedeva ancora una guerra ad oltranza, e la guerra portava seco le sue inevitabili conseguenze, il disordine, la carestia, lo sperpero del pubblico danaro; e mentre lo Stato aveva bisogno di pace operosa, il Comune s'indebitava fino al punto da esser costretto a vendere delle intere università rurali ai più ricchi cittadini. Nel 1274, ad esempio, non potendo la Repubblica pagare agli eredi di Salimbene Salimbeni una forte somma prestatale qualche tempo prima dal defunto, cedette per 44,000 libbre la Rocca a Tintinnano, Castiglioneello del Trinoro, Castel della Selva, Montecuccari e Montorsaio ⁽³⁾. Una clausola dell'atto di vendita diceva, è vero, che i nuovi signori di quelle terre non avrebbero potuto rivenderle ad alcuno se non dopo averne dato avviso al Comune, il quale poteva riprenderselo allo stesso prezzo di vendita; è vero che l'avviso doveva esser dato almeno un anno prima della cessione, ma ciò non toglie che proprio il Comune contribuiva a formare quasi una nuova classe di signori feudali, se si pensa sopra tutto che, quando non vendeva castelli e borghi, esso ne cedeva la custodia e il governo a private persone che vi esercitavano, perciò stesso, diritti sovrani ⁽⁴⁾. Di modo che, anche quando i Nobili furono cacciati fuori dal governo della Repubblica, i Nove non poterono che subire le conseguenze di quanto

⁽¹⁾ *Id.*, *op. cit.*, vol. I, l. 6, p. 51.

⁽²⁾ *Id.*, *op. cit.*, vol. I, l. 6, p. 63.

⁽³⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Diplomatico, Riformagioni, 17 gennaio 1274. Cfr. TOMMASI, *op. cit.*, vol. I, l. 7, p. 75-76.

⁽⁴⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. I, l. 7, p. 59.

era avvenuto in tempi molto anormali, in cui l'erario fu estremamente oberato di carichi straordinari e di eccessive spese di guerra: e se, approfittando di qualsiasi occasione favorevole si potesse loro offrire, comprarono, talvolta per somme irrisorie, un buon numero di castelli specialmente verso S. Fiora e Maremma ⁽¹⁾, dovettero sancire altresì, nel Costituto del '309-10 - insigne documento della virilità del loro governo - non piccola quantità di disposizioni tendenti a riconoscere sul Contado diritti ben diversi da quelli vantati dal Comune. La guerra, con la sua assidua vicenda di vittorie e di sconfitte, aveva create tali condizioni d'ambiente da conferire ad alcuni cittadini una posizione privilegiata, che doveva essere non soltanto subita come una necessità ineluttabile, ma protetta e garantita dalle leggi dello Stato. Un'apposita rubrica, infatti, dello Statuto prescrive che il Comune è tenuto a far rispettare, nei suoi diritti, qualsiasi cittadino senese che dimostri con pubbliche carte di vantare delle « ragioni » su alcuna terra del Contado ⁽²⁾. E un'altra rubrica dispone che il Comune non potrà ricevere come cittadino non soltanto i coloni fuggiaschi, che in un modo qualunque si fossero ribellati al loro padrone, insidiandone le proprietà e non permettendone la cultura, ma anche quelli che non di altro si fossero resi colpevoli se non di volere essere affrancati da ogni vincolo servile ⁽³⁾. Di più, proprio quando il governo dei Nove era nel suo più splendido rigoglio, non mancano prove ancora più dirette per dimostrare che si era venuta formando in Siena una certa classe di persone che contendeva alla città il libero esercizio dell'autorità sovrana nelle campagne. Per esempio, alcuni statuti rurali dei primi del secolo XIV, sono fatti nè più nè meno che ad onore di questo o quel signore senese, non altrimenti che i

(1) *Id.*, *op. cit.*, vol. I, l. 7, p. 136, sotto il 1293.

(2) *Costituto volgare 1309-10*, II, iv, 41, 170.

(3) *Costituto volgare*, II, iv, 67, 178-179. Ciò s'intende per quei villani che saranno dimostrati tali da 10 anni.

primi statuti dei sec. XII-XIII riguardo ai signori feudali ⁽¹⁾. E c'è ancora da aggiungere che in cima a tutti gli Statuti del Contado bisognava scrivere, per averli sempre presenti, i privilegi e le immunità dei cittadini senesi, che dovevano certamente esser molti e grandi se fu necessaria la compilazione di una non breve rubrica dello Statuto ⁽²⁾. Se poi pensiamo che il sistema cui accennammo di fare obbligo alle comunità di Contado di dare garanzia alla Repubblica, per l'osservazione scrupolosa di tutti i loro obblighi, in persona di idonei cittadini senesi, persiste ancora nel Costituto volgare ⁽³⁾, e che si giunse ad ordinare che non fosse lecito il sequestro mobiliare in danno di Comunità soggette ad un proprio signore, poichè « lo signore suo costregnere non possano » ⁽⁴⁾, e che si conservò intatta una disposizione (che è giuridicamente un non senso ⁽⁵⁾, del 1184 per la quale il signore non può rispondere - pur persistendo i vincoli di servitù - degli atti del servo ⁽⁶⁾, si può senza dubbio concludere che di fronte allo Statuto del 1262 quello volgare del 1309-10

⁽¹⁾ Statuto di Chiarentana del 1314-16, ed. MIELI, Firenze, 1892, l. 1, c. 1-7, p. 16-23, e passim. Chiar. apparteneva, dalla metà del sec. XIII, ai Salimbeni.

⁽²⁾ Costituto volgare, II, v. 269, 346-347. La rubr. è del Maggio 1296. La stessa disposizione è riprodotta nello Statuto di Biccherna del 1298 V. Arch. di Stato di Siena, Statuto di Bicch. l. 5. c. 192: « Quelibet comunitas ... teneatur et debeat scribi facere in Statutis et in principio statutorum sue terre omnia et singula capitula Constitutis comunis S. que loquuntur de immunitatibus civium Sen... in comunitatibus in quibus eorum habent possessiones, ad hoc ut ipsa habeant in memoria ».

⁽³⁾ Costituto volgare, I, 1, 221, 183-185.

⁽⁴⁾ Costituto volgare, I, II, 255, 498.

⁽⁵⁾ Diciamo ciò nel senso che il diritto germanico e franco sanciva il principio della responsabilità del padrone sul servo, dal momento che il servo non godeva di una intera personalità giuridica. Carlo Magno, com'è noto, volle che questo principio fosse inviolabile. Cfr. PER TALE, Storia del diritto ital., Vol. III, Torino, 1894, p. 17 e segg., e fonti ivi citate.

⁽⁶⁾ Costituto volgare, I, II, 332, 532.

non sembra dimostrare più ampi criteri amministrativi e politici verso il Contado.

Esso dimostra, invece, completato e quasi commentato dalle deliberazioni del Consiglio della Campana, che il Contado è diventato sempre più un'appendice della città e che la politica cittadina verso la campagna fallì quasi completamente al suo scopo, o provocando rovine irreparabili o non potendo arrestare su la china la prosperità economica che tramontava. Non che fosse mancata la coscienza di ciò che valesse il Contado; che anzi l'affannosa ricerca di ogni mezzo creduto capace di assicurarne il possesso e il godimento provano che si attendevano dalle campagne i migliori frutti. E non mancarono nè pure utili provvedimenti; ma si partiva da un punto di vista assolutamente sbagliato, da una parte, e dall'altra quegli ostacoli, che avevano già nella prima fase storica del Comune impedito un rigoglioso sviluppo delle energie agricole, persistevano ancora tenacemente.

Il territorio fu reso, intanto, più sicuro ed ampio. Verso il convento di S. Galgano bande di malfattori turbavano e impedivano il lavoro dei contadini, i quali abbandonavano le loro terre per domandare protezione all'Abbazia; e la Repubblica vi mandava ben tre volte l'anno un forte manipolo di cavalieri a guardia della contrada ⁽¹⁾. Un pubblico ufficiale, lo *scorridore*, traversava ogni mese le grandi vie commerciali, la Francesca, la Scialenga, la Valdichiana, ecc., e deferiva al Podestà i malfattori che v' incontrava ⁽²⁾. I masnadieri dei castelli e delle fortezze non potevano allontanarsi per alcun motivo dalla loro sede per i due mesi del loro ufficio, perchè le rocche non rimanessero nè pure un'ora senza guardia sufficiente ⁽³⁾; ed ogni anno, inoltre, nel mese di di-

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 28, 61.

⁽²⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 42, 70-71. Lo *scorridore* è sempre uno dei « cavalieri o vero compagni del detto missere la podestà », I, 1, 38, 69; ed ha con sé un notaio, I, 1, 45, 71; non può « cognoscere d'alcuni malefici », ma rinviare i malfattori al giudizio del Podestà, I, 1, 43, 71.

⁽³⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 86, 100.

cembre, un'apposita commissione di tre sapienti, uno per terzo, faceva l'inventario di « tutti et ciascunoi fornimenti « mandati et che si mandaranno a le castella », a spese del Comune, che s'addossava anche il non lieve carico dell'approvvigionamento dei castellani ⁽¹⁾. E, infine, secondo un criterio universalmente seguito dai nostri Comuni (di cui ricercheremo altrove le basi giuridiche ⁽²⁾), che aveva la sua ragion d'essere nella scarsità dei mezzi di polizia a disposizione del Comune, ciascuna Università rurale era responsabile dei delitti commessi nel suo territorio, nel senso che i contadini erano obbligati a catturare i malfattori, pena il rifacimento dei danni a chi ne fosse stato vittima, se non l'avessero fatto ⁽³⁾.

Quanto all'ampliamento dei confini del territorio, basta appena ricordare che è fatto obbligo ai Nove di pensarvi con ogni cura e diligenza. Essi debbono « invenire et inchiedere « ...in ogni modo che mello potranno se possono sciampiare « et accrescere la città et la giurisdizione di Siena così in « Maremma come ne la montagna et in altra qualunque parte, « comprando o vero in altro modo acquistando castello o vero « castella in tutto o vero in parte, ecc. » ⁽⁴⁾. Lo stesso Costituto riporta anche alcuni ordinamenti dell'anno 1298-99 intesi ad impedire che in Maremma si esigessero dai mercanti senesi gravissimi pedaggi; e fra essi una rubrica dichiara espressamente che i Nove, i Consoli della Mercanzia ed alcuni

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, I, I, 262, 219-220. Nella rocca d'Albegna, in Campagnatico, in Montecchiello, ecc., il Comune deve porre un « *guardaroba* », in cui si porrà pane « biscotto, aceto, fave, sale, funi et cana pi et quadrella, ecc. ».

⁽²⁾ Ofr. per questo, il recente scritto di P. S. LEICHT, *Ricerche sulla responsabilità del Comune in caso di danno*, Udine, 1904, pp. 50. Diversamente la responsabilità in caso di « danno dato » è cosa alquanto diversa dalla responsabilità penale in caso di delitti commessi nel territorio vicinale, ma, secondo noi, lo stesso principio giuridico le in forma. Alla teoria del L., secondo cui si è responsabili perchè si esercita la giurisdizione, noi non possiamo aderire completamente.

⁽³⁾ *Costituto volgare*, I, I, 3, 37; II, V, 340 376; II, V, 253, 359.

⁽⁴⁾ *Costituto volgare*, II, VI, 27, 504, Cfr. I, I, 220, 182-183.

sapienti facciano un « *consellio segreto* » per decidere circa l'azione del Comune in Maremma ⁽¹⁾. E, infatti, la Repubblica comperava, nel '98, i due ottavi del castello di Campagnatico per ben 1700 libbre ⁽²⁾, e riceveva poco dopo l'atto di sotmissione del castello di Civitella ⁽³⁾, senza tralasciare di attrarre opportunamente nella sua orbita qualche terra di confine appartenente ad altra giurisdizione, come - ad esempio - l'università « *de Pozzo Plani Aretii* », ricevuta sotto la protezione della Repubblica, dopo molte istanze e preghiere ⁽⁴⁾. Ricordisi, infine, che è proprio dei primissimi anni del secolo XIV l'acquisto sì lungamente agognato del porto di Talamone, che avrebbe dovuto nella intenzione dei Senesi dare al loro commercio uno sviluppo straordinario sì da sollevarlo alle altezze del commercio pisano, genovese, fiorentino, ma che finì - e non certo molti anni dopo l'acquisto e dopo aver inghiottito migliaia di fiorini per ogni sorta di migliorie - per essere abilmente sfruttato da Firenze, mediante opportuni trattati commerciali con relativi privilegi ⁽⁵⁾. Comunque sia, però, la Repubblica poteva contare, alla fine del secolo XIII e i primi del trecento, uno dei Contadi più estesi dell'Italia centrale, e forse il meglio fornito di fortezze e castelli, che conferivano al paese, già naturalmente scosceso e irregolare, l'aspetto caratteristico di un accampamento di giganti scaglionati qua e là nella solitudine dalla mano ferrea di un nume protettore, a vegliare gli scrigni aurei di un popolo di mercanti e di banchieri.

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, II, iv, 79, 187.

⁽²⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Caleffo vecchio, c. 732-734^v, 26 aprile 1298.

⁽³⁾ *Ibid.*, Caleffo vecchio, c. 777-78, 26 marzo 1300.

⁽⁴⁾ *Ibid.* Provv. Cons. Gener., vol. 40, c. 43-48^v, 26 settembre 1290.

⁽⁵⁾ V. BANCHI, *I porti della Maremma senese*, in *Arch. Stor. It.*, Serie III, vol. 10, p. I, p. 58-84; p. II, p. 79-91; vol. 11, p. II p. 73-106; vol. XII, p. I, p. 92-105; p. II, p. 39-129. Cfr. *Arch. di Stato di Siena*, Capitoli, vol. 46, an. 1321, giugno 1323, die. 9: provvedimenti per popolare e fortificare Talamone. Si concedono, al solito, franchigie per 10 anni a chi verrà ad abitarvi. Per il possesso di Massa, disputato da Pisa, v. *Ibid.*, Capitoli, vol. 57, 4-25 sett. 1333.

E fu fatto ancora di più. Con rigidi criterii amministrativi furono allibrate singolarmente le Comunità di Contado, di modo che, quando un contribuente contadino se ne veniva in città, il comune d'origine pagava in meno quel tanto che spettava al neo-cittadino ⁽¹⁾; e se altri si portava dall'uno all'altro centro agricolo in qualità di mezzadro, rimaneva sempre iscritto, diremo così, nei ruoli dei possessori del Comune d'origine ⁽²⁾; e tutti i cittadini « selvatichi », venuti in città di recente, pagando 100 soldi ⁽³⁾, erano allibrati con la comunità donde venivano ⁽⁴⁾, per non complicare enormemente il lavoro d'amministrazione ai non molti ufficiali della scarsa burocrazia del Comune. Le vie del Contado erano mantenute sempre in buono stato dalle singole Università rurali, fra le quali erano divise in braccia di diversa lunghezza ⁽⁵⁾; e l'allargamento delle vie più frequentate dai commercianti, fatto a spese dei boschi che le fiancheggiavano, veniva anche esso eseguito dai Comuni più direttamente interessati ⁽⁶⁾. Da parte sua, il Podestà visitava di tanto in tanto i Castelli del dominio per provvedere personalmente a tutto quanto fosse necessario ⁽⁷⁾; mentre, per evitare una pericolosa fusione di poteri in un solo magistrato, che avrebbe facilmente aperto l'adito ad abusi d'ogni sorta e ad irregolarità infinite in ogni ramo dell'amministrazione delle terre soggette, si tenne opportunamente separato l'ufficio di rettore da quello di castellano ⁽⁸⁾, e si provvide che ogni Comunità che non si trovava in condizioni specialissime, come, ad es., l'essere stata privata di alcune prerogative in seguito a defezione, o l'appartenere ad un signore, si eleggesse i propri amministratori ⁽⁹⁾. Ai quali,

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, II, iv, 56, 174.

⁽²⁾ *Costituto volgare*, I, i, 496, 313-314.

⁽³⁾ *Costituto volgare*, II, iv, 38, 168.

⁽⁴⁾ *Costituto volgare*, I, i, 525, 328-329.

⁽⁵⁾ *Costituto volgare*, II, iii, 230, 101-102; 310, 143.

⁽⁶⁾ *Costituto volgare*, II, iii, 188, 85-86.

⁽⁷⁾ *Costituto volgare*, I, i, 535, 333.

⁽⁸⁾ *Costituto volgare*, I, i, 87, 100-101.

⁽⁹⁾ *Costituto volgare*, I, i, 42, 70-71; 325, 240, ecc.

poi, la Repubblica dava tutto il suo appoggio perchè le imposte da essi decretate fossero pagate, e gli ordini loro venissero eseguiti; il che dimostra che, in fine, non tutte le autonomie comunali del Contado furono dalla città violentate o sopresse, poichè nessun utile ne poteva derivare per lo Stato ⁽¹⁾.

Ma si continuò, invece, ad attirare quanta più gente si potè in città, sopra tutto dai territori di vicini Comuni avversarii, quali Colle e Volterra ⁽²⁾, e non s'interruppe la colonizzazione interna ⁽³⁾, nè la costituzione di borghi franchi che vedemmo già così attiva dalle pagine dello Statuto del 1262. A questo proposito, anzi, si noti che dal '93 al '95 furon presi dei provvedimenti importantissimi. In Paganico era già sorto un « Castel franco », e già molte case erano state costruite e se ne costruivano ogni giorno delle nuove. Molta gente se n'era venuta là da vicino e da lontano, attratta dalle promesse del Comune, e dai privilegi concessi, ma non si avevano ancora disponibili le terre da darsi loro, perchè tanto i privati che le Comunità, a cui quelle terre appartenevano, pretendevano dalla Repubblica che le doveva comperare, un prezzo così alto che sarebbero stati necessari dei sacrificii pecuniarii forse inadeguati allo scopo a cui miravano ed ai vantaggi che se ne sarebbero ottenuti. Ebbene: con atto non certo troppo frequente nei resoconti dei Consigli, fu data ai Nove piena facoltà di tentare tutte le vie per riuscire nell'intento che fossero date al più presto le terre a quanti aspettavano in Paganico l'adempimento delle promesse da anni ventilate, e si liberavano quegli ufficiali dall'obbligo di essere in ciò sindacati alla scadenza della loro carica. Così potevano essi, nell'interesse supremo di una causa ritenuta giusta, ricorrere anche alla violenza o, comunque, ad atti non

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, I, I, 341, 246-248.

⁽²⁾ *Costituto volgare*, II, IV, 65, 177-178.

⁽³⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Provis. Cons. Gener., vol. 43, c. 6^v-7, dic. 1291: « de faciundo redire homines de abbatia de Insula et de partibus circum stantibus ad habitandum in Monteregione.... ».

perfettamente encomiabili, se fu stimato opportuno sottrarli ad ogni controllo ⁽¹⁾. Trovando, di pochi mesi dopo la deliberazione or ora riferita, fatto un invito ai *fideles* dei Conti di Santafiora e di altri nobili di Maremma di venire ad abitare in Paganico e di portare le vettovaglie « *vel aliquam grassiam* » a quel mercato, potremmo credere che in poco tempo i Nove fossero riesciti ad eseguire il mandato loro affidato con tanta libertà ⁽²⁾. Se non che, due anni dopo, nel marzo del '95, i nuovi abitatori della terra si lamentano vivamente che non ancora siano stati loro concessi i terreni promessi, e da capo il Consiglio Generale stabilisce che siano fatte delle trattative con i proprietari per definire una buona volta la questione, ora specialmente che molti contadini cominciavano ad abbandonare il borgo, delusi ed affamati, per ingrossare probabilmente le file dei banditi scorazzanti per la Maremma ⁽³⁾. Vi si ritornò su un'altra volta, l'anno seguente, non sappiamo con quale pratico risultato ⁽⁴⁾; ma, ad ogni modo, si può ritenere che tutte le vie furono tentate, e che se non si potè, per allora o mai, fiaccare la resistenza dei proprietari, vuol dire che essi erano tali che non si potevano colpire senza provocare un profondo turbamento nello Stato e una crisi, forse violenta, nel governo del Comune. Il quale, finalmente, non omise di dare salvacondotti ai figli di contadini che si recassero in città allo studio, già su la via di salire in gran fama, sospendendo a loro vantaggio le rappresaglie concesse contro i loro Comuni ⁽⁵⁾; ed esentò tal-

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Provv. Cons. Gener., vol. 45, c. 91-92¹, 25 maggio 1293.

⁽²⁾ *Ibid.*, Provv. Cons. Gener., vol. 46, c. 79, 27 novembre 1293.

⁽³⁾ *Ibid.*, Provv. Cons. Gener., vol. 47, c. 73, 10 marzo 1295.

⁽⁴⁾ *Ibid.*, Provv. Cons. Gener., vol. 49, c. 72, 8 aprile 1296.

Possiamo aggiungere solo che nel maggio 1299 fu stabilito, relativamente al borgo di Paganico, « che qualunque prese alcuna in Castelfranco di P. et ine non à fatto la casa, secondo che nise, sia tenuto et debia cotale casa fare et compire da kalende prossimo che verrà ad uno anno prossimamente compito ». *Costituto volgare*, I, 1, 562, 351.

⁽⁵⁾ *Ibid.*, Provv. Cons. Gener., vol. 46, c. 61-61¹, 13 ottobre 1293.

volta, con squisito senso della missione civile dello Stato qualche illustre « *forensis* » dal pagamento delle imposte dinarie, per compensarlo delle molte opere di abbellimento fatte in città o in Contado ⁽¹⁾. Atti, tutti, che miravano dubbiamente ad accelerare il battito della vita comune regolandone le energie e le funzioni, stimolandone quasi i « tri nervosi, corroborandone le fibre, i muscoli, le ossa.

III.

Se non che le buone intenzioni venivano neutralizzate tutta la legislazione economica del Comune, che invece promuovere lo sviluppo delle attività produttrici seguendo la evoluzione, finì col rendere vani tutti gli sforzi compiuti per risolvere il problema economico lasciato in eredità dall'antico reggime. Lo Statuto del Divieto del 1300, quello della Biccherna del 1298 e l'altro della Gabella anche del 1298 ce ne danno una prova inconfutabile e precisa, che giova accennare.

Uno dei giudici del Capitano funziona da giudice del divieto, e dura in carica quanto il Capitano; ha alla sua dipendenza un Camerlengo, un notaio, e quattro nuuzi ⁽²⁾; può definire le cause che potranno sorgere tra venditori e compratori, con procedimento sommario, pur che non superino 20 soldi, e deve con ogni mezzo curare l'osservanza delle leggi annonarie ⁽³⁾.

E per ciò fare, deve pretendere che ogni mese i Nuuzi convochino il Consiglio della Campana perchè si provvedano circa l'abbondanza di ogni genere di vettovaglie e si discutano nei mercati di Asciano e di altri luoghi del Contado ⁽⁴⁾. Più vi sono i « custodi del divieto », in numero indeterminato.

⁽¹⁾ *Ibid.*, Provis. Cons. Gener., vol 44, c. 48, 14 ottobre 1292 concede esenzione dalle imposte per 10 anni al « *sapiens et famosus m. Porrina giudice, il quale « intendit et vult devenire civis senensis et in civitate et comitatu... habere possessiones pulcerrimas et annonas et pro ipsis possessionibus habendis velit expendere magnas quantitates pecunie... »*

⁽²⁾ *Ibid.*, Statuto del divieto del 1300, l. I, r. 2, 3, 4, 5-10, c. 1

⁽³⁾ *Ibid.*, Statuto del divieto, I, r. 15, 16, 21, c. 5-6^t.

⁽⁴⁾ Statuto del divieto, l. 2, r. 2, c. 11-11^t.

nato, da non scegliersi mai fra persone che potessero eventualmente essere comunque legate a qualche casa magnati- zia ⁽¹⁾, non solo, ma i nobili della città e del Contado, sospetti, prestano fideiussione nelle mani del giudice di osservare il divieto e di non prestare alcun favore perchè esso venga tra- sgredito ⁽²⁾. E fin qui, a parte il preconetto economico di considerare lo Stato come il supremo moderatore delle leggi della produzione e dello scambio, le ordinanze dello Statuto non si riducono che a tutelare il rispetto di una legge ri- tenuta necessaria. Ma, ecco che il pregiudizio assai fatale in tutto il medio evo che una città fosse ricca e prospera soltanto quando sul suo mercato confluivano in maggior copia i prodotti agricoli e industriali, produce degli effetti disastrosi. È ordinato, invero, che poco tempo prima del raccolto si do- vesse « *imporre* » alle Comunità del Contado tanto grano secondo che fosse stato scarso o abbondante il raccolto; di guisa che nel luglio i contadini « *imposti* » dovevano portare la quantità di frumento loro richiesta su la piazza del Co- mune, presentarlo agli ufficiali del divieto e fare iscrivere in appositi registri le singole partite, non che star lì fermi su la piazza fintanto che il grano non fosse tutto venduto ⁽³⁾. Quanto poi ai prodotti delle terre ecclesiastiche che potevano in qual- che modo sfuggire alle prescrizioni del divieto, anche perchè non era possibile ingerirsi nelle faccende amministrative delle pievi e ordinare ai parroci di portare in città i loro generi, si pensò nè più nè meno che il trasporto di quei prodotti dovesse esser cura degli ufficiali del divieto e dei Nove, ogni mese di giugno ⁽⁴⁾! Ugual cura doveva essere spesa per co-

⁽¹⁾ *Statuto del divieto*, l. 2, r. 3, c. 11¹-13.

⁽²⁾ *Statuto del divieto*, l. 2, r. 13, c. 16¹-17. Questa rubr. è sopra tutto per coloro che « starent et habent castra et terras in testeriis et circa testerias civitatis senensis ».

⁽³⁾ *Statuto del divieto*, l. 3, r. 1, c. 23-23¹: « ita quod terris comitatus que plus et magis recolligunt plus imponatur ». La notte le vettovaglie dovevano essere non portate via dalla piazza ma ivi custodite nelle apposite case del Comune.

⁽⁴⁾ *Statuto del divieto*, l. 3, r. 5, c. 24¹.

stringere i signori e le comunità di Maremma, che avessero avuto dei possedimenti in territorio senese, a non spedire, *secondo la loro detestabile abitudine*, i loro prodotti fuori del Contado di Siena, profittando della maggior vicinanza del mare e delle continue richieste di vettovaglie che Firenze, Massa, Orvieto ecc. facevano alle Comunità meno vigilate dagli ufficiali senesi ⁽¹⁾. Questa preoccupazione di avere in città tutto il prodotto del Contado giunse a tal punto che furono presi dei provvedimenti destituiti di ogni senso d'opportunità e di legalità. Fu, per esempio, stabilito che i banditi, per qualunque ragione, potessero venire in città a portarvi vettovaglie, accordando loro un salvacondotto per cinque giorni, quanti ne occorreivano per andare da qualsiasi parte del Contado in città, e ritornare ⁽²⁾; provvedimento che, se può essere giustificato in momenti difficili, come in caso di guerra o di carestia, male si armonizza con i sistemi di feroce persecuzione che andavano sempre congiunti, nel diritto statutario, con la pena del bando, se si pensa che cessa di essere un provvedimento transitorio essendo inserito nello statuto, dal quale non c'era ragione di radiarlo dal momento che non se n'era visto o se n'era dissimulato il significato giuridico. Così pure, lo stesso Statuto ordina che il giudice del divieto deve far chiamare alla sua presenza i sindaci delle Comunità del Contado e ordinar loro di dar garanzia che giammai i « *tractores* » delle loro terre tradiranno le prescrizioni del divieto ⁽³⁾. Ora, che lo Statuto pretenda dai trattori, come da persone più sospettabili d'infrazione delle leggi annonarie, il giuramento di osservarle con ogni scrupolosità ⁽⁴⁾, è fatto che si comprende perfettamente, sopra tutto se teniamo presente la grandissima efficacia (almeno nella intenzione del le-

(1) *Statuto del divieto*, l. 3, r. 29, c. 30-31.

(2) *Statuto del divieto*, l. 3, r. 23, c. 29-29'.

(3) *Statuto del divieto*, l. 2, r. 4, c. 12-13.

(4) *Statuto del divieto*, l. 2, r. 5, c. 13-13': « eos iurare faciat observare ordinamenti deveti et quod non portabunt bladun vel grasciam extra comitatum Senarum ».

gislatore) del giuramento nel medio evo, e la funzione giuridica di necessario complemento del diritto positivo che esso compì nell'età feudale e comunale. Ma che le Comunità rurali dovessero per conto proprio, metter su tutto un servizio di polizia per controllare, magari giorno per giorno, gli acquisti fatti dai trattori e rivederne i conti di cassa, è tale enormità giuridica che a stento si riesce a comprendere come sia stata codificata ed osservata. Si aggiunga poi che, sempre con l'intento di eliminare ogni occasione che avesse potuto permettere l'incetta e, quindi, la rivendita libera nel Contado, era prescritto che in una settimana non si potessero comperare più che tre staia di grano, appena cioè quanto fosse bastante per una famiglia non molto numerosa ⁽¹⁾; il che equivaleva ad una ingiusta limitazione del consumo, dopo aver violato il diritto di scambio, che non poteva essere giustificata nè pure dalla intenzione di colpire quei tali « ricchi » di cui parla il Tommasi ⁽²⁾, i quali sapevano spesso trovare il modo di far crescere enormemente il prezzo del frumento, affamando il « minuto popolo ».

Poichè, sia che il Comune avesse quasi del tutto avocata a sè la funzione di provvedere il mercato cittadino, sia che ne avesse lasciata ampia facoltà ai privati, i grossi produttori erano sempre gli arbitri della situazione, tanto più che il protezionismo spinto sino alla follia li rassicurava contro la concorrenza forestiera, non permessa dallo Statuto se non nel caso speciale dell'approvvigionamento delle farine ⁽³⁾.

Comunque sia, è evidente che questi barocchi sistemi economici non potevano che far ristagnare la produzione, quando proprio la produzione si voleva ingagliardire; impoverire le

⁽¹⁾ *Statuto del divieto*, l. 3, r. 18, c. 27¹.

⁽²⁾ TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 7, p. 111.

⁽³⁾ *Statuto del divieto*, l. 7, r. 3, c. 43¹-44: « in campo fori farina vendatur pro comuni pro competenti foro ». Nessun privato può venderne, eccettuati i forestieri che possono portare in città quanta farina credono necessaria. I bottegai senesi debbono ridursi a vendere soltanto legumi, pena 10 libbre se contravverranno allo Statuto (l. 8, r. 5-6, c. 45¹).

classi rurali non essendo loro permesso ritrarre cospicui profitti dal loro lavoro; creare dei problemi sempre nuovi e sempre più gravi a misura che il Comune si dimostrava incapace di secondare le aspirazioni, le tendenze, i bisogni della società.

Ma i mali che riverberavano la lor triste luce su le campagne non provenivano soltanto dal divieto che pur colpiva quasi tutti i generi alimentari ⁽¹⁾, e che rendeva la produzione come un fiume circolare senza foce. Le gabelle, imposte con una casistica minuziosa a cui nulla sfuggiva, finivano di rovinare ogni accenno di prosperità economica. Anzitutto, sotto forma di sovrimposta, ogni Comunità del Contado doveva dare una quota fissa all'erario, che veniva decretata da ben tre commissioni diverse di quattro sapienti per terzo ⁽²⁾. Di più ogni atto giuridico, che qualunque cittadino o contadino senese avesse fatto in Italia o all'estero, era soggetto ad una tassa speciale, se si voleva che avesse valore legale presso i tribunali della città ⁽³⁾. Ognuno intende quanto dovesse ciò irretire il libero svolgimento delle forme contrattuali e, diremo così, la libera circolazione degli affari, proprio in un momento in cui si rinnovavano tutte le energie economiche d'Italia. Se non che, questa tassa colpiva specialmente i cittadini e solo indirettamente poteva avere il suo contraccolpo nel Contado. Ma il peggio si fu che tutti i prodotti manufatti eran soggetti a dazi per qualche voce altissimi; dai panni fiorentini e milanesi ai panni vecchi; dalle pelli di coniglio, di lepre e di montone, alla cera, allo zafferano e simili spezie; dal ferro, rame, acciaio, stagno alle armi ed agli *arnesi del lavoro agricolo* (zappe, vanghe, aratri, ecc.); paglia, fieno, tegole, mattoni, uova, olio, castagne, tutto era tassato inesorabilmente alle porte della città dagli appositi ufficiali della dogana ⁽⁴⁾. Anzi, a ribadire sempre più le disposizioni del di-

⁽¹⁾ *Statuto del divieto*, l. 2, r. 7, c. 13'-14.

⁽²⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Statuto della Gabella del 1298, c. 16-16'.

⁽³⁾ *Statuto della Gabella*, c. 2'-3.

⁽⁴⁾ *Statuto della Gabella*, c. 22-34'

vieto, chiunque avesse portato *fuori della città*, sia pure cento metri dalla cerchia delle mura, e col permesso del Comune, un po' di carne secca, di biada, di olio, di vino, di legumi, ecc. avrebbe pagato nè più nè meno che il doppio di quanto avrebbe pagato se avesse portato in città la sua merce ⁽¹⁾. E non basta: se un contadino conduceva il suo gregge a svernare in Maremma, seguendo il corso dell'Ombrone da Buonconvento in giù, doveva comperare dalla Repubblica il diritto di passare da un luogo all'altro della giurisdizione senese, quasi che si fosse trattato di uno straniero che intendesse approfittare delle vie comunali per i suoi interessi di Pastore o di mercante ⁽²⁾. La « gabella » era, è vero, non eccessiva; ma non dobbiamo dimenticare che i Comuni di Contado, situati su la via battuta dalle greggi, avevano ed esercitavano, fin dai primordi della loro costituzione, il diritto d'imporre « dazi di passaggio » a quanti con mercanzie od altro attraversavano il loro territorio; sì che si comprende bene che quanti abitavano lontano assai dalla Maremma, o dovevano sopportare una spesa non indifferente o rinunciare a recarvisi. Nell'un caso e nell'altro la floridezza economica delle campagne non ci guadagnava nulla! Si aggiunga, poi, che i mazzadri e i lavoratori a giornata che andavano in cerca di lavoro erano soggetti al pagamento delle gabelle nelle Comunità d'origine e in quella che li ospitava di poi, sol che avessero lasciato in patria un pezzo di terra ⁽³⁾; e i mezzadri erano tassati anche per lo scarso frutto che potevano ottenere dalla colonia parziaria durante tutto il tempo della loro permanenza su di un fondo ⁽⁴⁾. Finalmente, se dopo lotte aspre e diuturne, sborsando forti somme di danaro, come Si-

⁽¹⁾ *Statuto della Gabella*, c. 38'-39.

⁽²⁾ *Statuto della Gabella*, c. 70-71. Lo Statuto istesso ci fornisce la indicazione dell'itinerario dei pastori: «...a fluminibus Urcie sive Farnie inferius versus maritimam, silicet ut trahit et vadit dictum flumen Umbronis a Bonconvento ultra inferius versus maritimam».

⁽³⁾ *Statuto della Gabella*, c. 157'-158'.

⁽⁴⁾ *Statuto della Gabella*, c. 158'-159.

nalunga nel 1303 ⁽¹⁾, o dando il colpo di grazia all'autorità corrosa delle vecchie case comitali, qualche Università rurale si emancipava da ogni vincolo servile ed acquistava, perciò stesso, il diritto di costituire legalmente un consorzio politico oltre che una forma d'associazione di lavoro, la Repubblica pretendeva una certa somma, quasi perchè negli annali del nuovo Comune libero rimanesse il ricordo tangibile dell'avvenuta liberazione ⁽²⁾.

Lo Statuto di Biccherna, poi, che è anche del 1298, contiene, per conto suo, severissime disposizioni contro i contadini che, stanchi di una servitù troppo grave, si ribellavano apertamente contro i loro padroni, della città, macchiandosi d'ogni sorta di attentati e di delitti ⁽³⁾. La Comunità intera è, al solito, responsabile civilmente dei danni cagionati entro l'ambito del suo territorio, e dovrà perciò « *per omnem viam et modum* », non esclusa la violenza, essere costretta al rifacimento ⁽⁴⁾. E, tanto perchè la politica di sfruttamento fosse completa, si prescrive che a chiunque era lecito offrirsi al Comune come custode dei castelli nel Contado, dando, s'intende bene, idonea cauzione, e per un tanto da convenirsi ⁽⁵⁾. Evidentemente, i singoli castelli, caduti nelle mani di questi tali speculatori, diventavano un vero campo da sfruttare in ogni senso, fino al punto che l'ufficio di castellano, per sè stesso così irto di difficoltà e di responsabilità, poteva parere una occupazione ben degna di chi, stanco della vita mono

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Diplomatico, Sinalunga, 23 ott. 1303. Per ricomprare la propria indipendenza dai Cacciaconti, Sinalunga sborsò ben 8400 libbre di moneta senese in tre rate.

⁽²⁾ *Statuto della Gabella*, c. 115'.

⁽³⁾ *Statuto di Biccherna*, c. 184: « ...Considerantes malitias comitatorum et eorum nequitias nec non graves offensas commissas ...et que per eosdem assidue perpetrantur in cives... *Senarum*, etc. » (Addiz. allo Statuto, del sett. 1329).

⁽⁴⁾ *Statuto di Biccherna*, c. 185-185'.

⁽⁵⁾ *Statuto di Biccherna*, c. 223: « ...Quicumque vult et intendit ad tempus et usque in tres annos custodire aliquod ex cassaris Communis Senarum portet eis [i Quattro Provveditori] petitionem suam et scribi faciat pacta et securitates quas facere et dare intendit, etc. ».

tona del mercante o del cambiatore, volesse cercare un diversivo nel soggiorno assai remunerativo delle campagne, dove si potevano, all'occorrenza, impiegare utilmente i proprii capitali e mantener sempre attive le proprie relazioni commerciali.

Questa parve abile politica di governo perchè rispondeva mirabilmente ai criterii accentratori dello Stato comunale, perchè così l'organismo vitale della città dominatrice, come immenso albero, succhiava fin dagli estremi confini del Contado la linfa necessaria al suo rigoglioso sviluppo. E non si pensò che i popoli soggetti son come i campi coltivati a frumento: hanno, cioè, bisogno di esser ridonati di tanto in tanto quasi all'amplesso della natura selvaggia, senza che il lavoro umano vi faccia fecondare alcuna semenza, perchè sia poi possibile che tutte le rinnovellate forze di una gioventù giammai sfiorita concorrano al sublime lavoro della produzione.

IV.

Ma fu politica che doveva prima o poi, condurre al fallimento. I debiti avrebbero finito col roder lentamente le basi su cui si erano costituiti e sviluppati i Comuni di Contado, e una depressione umiliante doveva incombere come pesante aria maremmana su le energie della produzione agricola, su gli spiriti d'iniziativa, su lo svolgimento stesso delle forme giuridiche dei centri rurali. Privati cittadini e Comune vantavano dei crediti senza fine: ora sono imposte da pagarsi, ora canoni, ora contravvenzioni e multe d'ogni specie. Lo Statuto volgare parla frequentemente di Comunità indebitate, sempre come di cosa assai normale, di cui non si possono nettamente scorgere e precisare le conseguenze, o che non può essere evitata. Così che, invece di prendere dei provvedimenti per impedire che le terre del Contado si avviassero al fallimento, il legislatore non pensa che ad assicurare ai creditori la esecuzione dei loro titoli, disponendo che il Podestà, richiesto dagli interessati, debba citare alla sua presenza il sindaco ed alcuni massari delle Comunità morose e costringerli, entro il termine di 15 giorni e senza partirsi di Siena,

ad accordarsi con i loro creditori, salvo a deferire d'ufficio la vertenza ad un collegio arbitrale, nel caso che le trattative falliscano ⁽¹⁾. Indebitati sono quasi tutti i centri rurali del Contado Aldobrandesco in Maremma, compresi gli stessi signori, verso il Comune e verso molti privati cittadini ⁽²⁾; moroso il castello di Montieri da più anni, senza che dimostri alcuna intenzione o possibilità di pagare alla Repubblica certo censo a cui era obbligato ⁽³⁾, fino al punto che i Consoli della Mercanzia riuniti a consiglio con alcuni sapienti della terra discutono a lungo non solo dei debiti verso il Comune, ma di quelli altresì verso moltissimi privati ⁽⁴⁾. E indebitati sono gli uomini del Vescovado volterrano ⁽⁵⁾, come soffocati da passività ogni giorno più gravi sono « quasi tutte... le comunanze del Contado di Siena... et anco le « singolari persone d'esse comunanze, sì che non possono a « li loro creditori rispondere nè al Comune di Siena ne le « tassagioni et factioni » ⁽⁶⁾. Non si potrebbero desiderare prove più esplicite e più dirette delle condizioni assai misere nelle quali si trovavano le campagne. Ma la Repubblica, che come abbiamo visto, pare che non se ne preoccupasse troppo, se si fosse limitata a tutelare gl'interessi dei cittadini risultanti da pubblici atti, non avrebbe certo risolto il problema, ma non avrebbe nè pure accelerato il fallimento dei debitori, inevitabile già per sè stesso. Se non che, si aveva prima di tutto il concetto sbagliato che le Comunità del Contado se non pagavano i loro debiti, era perchè non avevano il sentimento del proprio dovere, ma una diabolica « malitia » spesa tutta per creare inciampi al rispetto dei diritti dei creditori, ricorrendo perfino, talvolta, al foro ecclesiastico per compli-

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 123, 119-120.

⁽²⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 219, 181-182.

⁽³⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 283, 214-215.

⁽⁴⁾ *Costituto volgare*, II, IV, 7, 155-156.

⁽⁵⁾ *Costituto volgare* II, IV, 7, 156, cit.

⁽⁶⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 124, 120-121

care la procedura della lite civile ⁽¹⁾. Si credette, quindi, che bisognava usare tutti i mezzi per punire le malvagie intenzioni; e si stabilì che non si potesse tener conto di alcuna prescrizione in materia di obbligazioni, mentre almeno la prescrizione trentennale giustiniana era stata riconosciuta fin dall'alto medioevo ⁽²⁾. Si seguì, inoltre, la massima odiosa, che (ci si passi il ricordo spontaneo) aveva già sollevato le ire della plebe romana contro i patrizi, per cui quanti erano convinti per pubblico atto di essere debitori e una sentenza di pubblico magistrato dichiarava morosi, cadevano in arbitrio del creditore, che poteva « pilliare et ditenera a volontà.... « **in** fino a tanto che del debito sodisfarà », e aggiudicarsene il possesso dei beni mobili e immobili ⁽³⁾. Quanto poi ai crediti del Comune, un apposito libro li registrava tutti minutamente e « ordinatamente » ⁽⁴⁾. E quando tutti i mezzi p^urifici erano o si consideravano espletati verso i debitori, oltre all'arresto della persona, si ricorreva spesso al sequestro mobiliare e dei frutti della terra, dopo aver fatta citare la Comunità morosa da pubblici banditori ad alta voce su per le piazze del Contado ⁽⁵⁾.

Certo, il Comune fu qualche volta generoso verso i suoi debitori, specialmente quando la generosità non richiedeva grande sacrificio, ma poteva invece riescire di vantaggio cospicuo a chi l'usava come arte di governo. Per esempio, nel febbraio 1291, dovendo la Repubblica pagare il soldo alle truppe mercenarie messe su dall'irrequieta Lega guelfa agli

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, I, I, 123, 119-120: « anco a la ecclesiastica corte ricorranno, et così li creditori loro gravino di molte fadighe et expese ».

⁽²⁾ *Costituto volgare*, II, IV, 11, 157. E si pensi che lo stesso Statuto, I, II, 324, 529-530, dispone che il debito è prescritto dopo 20 anni per *qualunque persona* (naturalmente cittadino).

⁽³⁾ *Costituto volgare*, I, II, 74, 416-417. Nel maggio 1296 si limitò l'arresto per debiti soltanto agli uomini; prima anche le donne potevano essere arrestate e detenute fino all'integrale pagamento del debito.

⁽⁴⁾ *Costituto volgare*, I, I, 487, 310.

⁽⁵⁾ *Costituto volgare*, I, II, 83, 421.

ordini di Firenze, si pensò di usare una cortesia alle terre soggette ma di cavarne nello stesso tempo quanto bisognava urgentemente alle spese di guerra; e però una commissione speciale a ciò deputata deliberò di condonare al Contado i tre quarti delle multe e condanne riportate per non aver obbedito agli ordini della città durante la guerra di Maremma, pur che se ne pagasse *subito* la quarta parte, e di iscrivere a credito dei Comuni condannati i $3\frac{1}{4}$ della multa stessa, se mai qualcuno l'avesse già interamente pagata ⁽¹⁾. Evidentemente, in questo caso un atto di generosità costituiva un buon affare, perchè così si esigeva almeno una buona somma, tanto necessaria; ma se avessero, i governanti, voluto eseguire le condanne lanciate contro le Comunità, avrebbero forse ottenuto vantaggi maggiori? Probabilmente, tutto si sarebbe ridotto a molestare e, magari, a danneggiare questa o quella terra, ma l'esazione delle multe sarebbe rimasta un desiderio insoddisfatto. Così pure, nel giugno dello stesso anno ⁽²⁾, si sa che la Repubblica aveva severamente agito contro quasi tutte le terre del dominio perchè, essendo stato loro ordinato di fornire al mercato cittadino una certa quantità di frumento, o si erano rifiutate o avevano finto di non avere ben capito l'ordine ricevuto! Al solito, le multe derivanti dalle « condannazioni » ammontavano a parecchie migliaia di libbre, tanto che se i condannati avessero potuto pagarle, si sarebbero ridotti quasi all'elemosina. D'altra parte, lasciare che

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Provv. Cons. Gener., vol. 41, c. 53-54¹, 14 febbraio 1291: « Quod omnes Comunitates terrarum comit. Senarum que condempnate fuerunt occasione exerciti olim facti in Maritima per comune senense pro peditibus dictis comunitatibus impositis non representatis... et pro servitiis impositis non factis ».

⁽²⁾ *Ibid.*, Provv. Cons. Gener., vol. 41, c. 101-102¹, 30 giugno 1291; « .. Terminus [solvendi condempnationes] iam sit elapsus et terminari amplius non possint [condempnationes] per dominum potestatem vel per alium officialem Comunis Senarum, nisi alia provisio fieret, et si exigerentur dicte condempnationes ad presens essent gravissimum et intollerabile comunitatibus comitatus Senarum et bene substinere non possent, etc. ».

le sentenze pronunziate fossero cadute in dimenticanza avrebbe voluto dire che il Comune si confessava impotente ad eseguirle, e sarebbe stato un precedente molto grave nel funzionamento dei pubblici poteri. Ebbene, dice Mino dei Malavolti nel Consiglio della Campana, poichè il frumento imposto ci è stato in gran parte consegnato, è venuto per ciò stesso a mancare il fondamento d'ogni condanna. Se, quindi, il diritto, la legge, fosse una sol cosa con la morale e l'equità, si potrebbero d'un tratto cancellare le condanne pronunziate; ma... siccome la legge punisce il ladro anche se restituisce la refurtiva, non è possibile non eseguire le sentenze dei magistrati competenti, senza scuotere dalle fondamenta i criteri della giustizia punitiva.

Se ne può, però, dilazionare indefinitamente l'esecuzione. Il Consiglio parve convintissimo della opportunità di seguire il parere del Malavolti, e votò che le Comunità condannate avrebbero pagate le loro multe nientemeno che dopo 50 anni! Ah, si vede che i mercanti del dugento conoscevano poco o punto il valore morale e politico dell'amnistia!

Un'altra volta, nell'ottobre del '93 ⁽¹⁾, la Repubblica condona al Comune di Castelnuovo un debito di ben 2000 libbre eh'esso aveva con messer Gabriello del fu Raniero Rustichini, poichè tutto quanto possedeva il creditore è passato nelle mani del Comune; e restituisce al procuratore di quella terra il titolo creditorio. Nel maggio del 1292, inoltre ⁽²⁾, mentre si teneva sempre in piedi un forte esercito secondo i patti ogni giorno rinnovellantisi della Lega guelfa, i Nove con assai opportuno ed equo provvedimento disposero che quelle Co-

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Provv. Cons. Gener., vol. 46, c. 67-67^b, 22 ottobre 1293.

⁽²⁾ *Ibid.*, Provv. Cons. Gener., vol. 43, c. 69, 28 maggio 1292: « ... et totum illud quod dabunt et solvent dictis suis peditibus in taxatione quam terre comitatus debent solvere de presenti mense agusti prox. venturo, silicet in taxatione XII mil. librarum den., et quod domini cabelle teneantur et debeant dictas quantitates excomputare et relaxare eis de dicta taxatione... ita quod nulla comunitas inde dampnum recipiat ».

munità le quali avevano dato il proprio contingente e pensavano quotidianamente a mantenerlo, non dovessero pagare tutta la « gabella » loro imposta, secondo la solita ripartizione, ma tanto di meno quanto risultasse avere speso pel mantenimento dell'esercito federale. E ricorderemo finalmente, a questo proposito, una ignorata ma importantissima provvisione dell'agosto 1291, che portò una radicale trasformazione nel sistema tributario del Contado ⁽¹⁾. Come abbiamo già accennato, la gabella sotto la quale le Comunità erano spremute come sotto un torchio, involgeva siffattamente tutti i rami della produzione industriale e commerciale e tutte le forme del guadagno e del profitto, che non c'era proprio bisogno che di tanto in tanto nuovi salassi venissero a indebolire sempre più l'organismo economico del Paese. Ma, e lo riconosce lo stesso consiglio della Campana, i nunzii frequenti e gli ancor più frequenti eserciti che andavano e venivano per il dominio come a traverso una landa deserta, senza soverchi scrupoli ed eccessivi riguardi per la proprietà e le sostanze altrui, costituivano tale una sovrattassa, diremo così, che il Contado con segni evidenti dimostrava di non potere più oltre persistere nell'ubbidienza e nella rassegnazione passiva. Si pensò allora di unificare tutte le prestanze contadine in una sola prestanza, alla quale doveva sottostare in blocco tutto il Contado, pagabile in tre rate, anno per anno, e ripartita, naturalmente, fra tutte le Università comitali. Essa doveva rappresentare nella mente del legislatore il massimo, ma equo, contributo che ciascun centro rurale doveva corrispondere al pubblico erario. E fu stabilito che tutte le varie gabelle ammontassero complessivamente a 24,000 libbre; cifra non molto esagerata se pensiamo che le Comunità del dominio senese erano ben 289 ⁽²⁾.

Ma, bisogna soggiungere, nelle 24,000 libbre non è compresa la gabella del vino al minuto, del pane e delle carni

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Prov. Cons. Gener., vol. 42, c. 17-18, 24 agosto 1291.

⁽²⁾ Cfr. *Ibid.*, Statuto del Capitano del 1310, *De ordinamentis Societatum*, r. 14, c. 23^a-28^a.

macellate nel Contado; e per l'anno corrente si dovevano pagare ben 48,000 libbre per rimettere in equilibrio il bilancio esausto, salvo a rifarsene poi di 20,000 con l'interesse di 40 soldi per ogni cento libbre ⁽¹⁾. Quest'ultima parte del provvedimento non era certo fatta apposta per suscitare i più fervidi entusiasmi delle popolazioni contadine; ma, ad ogni modo, non si può disconoscere che la determinazione esatta dei propri doveri tributari verso lo Stato fu costantemente considerata come una grande conquista popolare o un'ardita iniziativa preveggenze delle classi governanti. Restava, però, in piedi il vecchio sistema di tassare la collettività più che i singoli membri dei Comuni di Contado, e di lasciare agli ufficiali indigeni delle terre soggette la facoltà di distribuire la imposta fra i loro amministrati; il che non sottraeva i più poveri al fiscalismo e lasciava adito ad una grande quantità di violenze da parte degli stessi Comuni di Contado verso i più disorganizzati mezzadri. Mentre, infatti, una assai opportuna provvisione del luglio 1296 ⁽²⁾, constatando che in Siena vi erano moltissimi poveri, specialmente donne prive di ogni sostegno, ordinava che i Provveditori di Biccherna li radiassero dalle liste dei contribuenti; nel Contado, invece, si ha notizia che, un po' per fiaccare ogni energia degli enti religiosi, ultimi ad entrare nel movimento di emancipazione delle classi rurali, ma più, certamente, per far fronte ai carichi imposti loro dalla città, si tassavano in modo così esorbitante da ogni onesto limite i lavoratori della terra da provocare quel fenomeno così deplorabile nei periodi di oppressione tributaria, l'abbandono cioè del lavoro e l'emigrazione in massa ⁽³⁾. La esenzione dal pagamento delle imposte era, dunque,

⁽¹⁾ «... In qua solutione excomputentur eis XX mil. lib. den. et XL sol. pro centenale et XV sol. pro massaritia ».

⁽²⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Provv. Cons. Gener., vol. 50 c. 29, 5 luglio 1296: « Cum multi et multe sint in civitate Senarum pauperes et egeni et maxime pauperes mulieres, que occasione suarum dotium et occasione datiorum et aliarum exactionum graviter inquietantur... ».

⁽³⁾ *Ibid.* Provv. Cons. Gener., vol. 50, c. 77-80, 30 ottobre 1296. Il priore della Misericordia di Siena sporge lagnanza al Comune con-

impossibile, a meno che il Comune stesso non avesse voluto premiare l'intera Università per aver reso grandi servizi allo Stato in momenti difficili di guerra, come avvenne nel '97 per gli uomini di Campagnatico ⁽¹⁾. Ma i provvedimenti a cui abbiamo accennato erano, come ognuno vede, insufficienti a creare la prosperità delle campagne o, almeno, a non ostacolare lo sviluppo delle energie locali, poichè il sistema tributario conservava tutta la sua antica pesante struttura e il concetto assai fatale che lo Stato dovesse essere il padrone e l'arbitro e il domatore, quasi, di tutte le attività economiche di quanti non avessero nelle mani il governo, persisteva tenacemente e non poteva che produrre effetti disastrosi e rovine presso che irreparabili. Quando si pensa che, come ci ricorda lo stesso Costituto volgare del 1309-10, le Comunità del Contado si trovavano quasi tutte talmente oberate di debiti che « *maggiormente si lassano cavalcare et predare et distrugere, che paghino, imperciò che pagare mai non potrebero* » ⁽²⁾, si può facilmente comprendere a che cosa dovesse inevitabilmente condurre la miseria e la disperazione. Anzitutto, era assai naturale che risorgesse l'antico costume dell'alto medio evo di privarsi della proprietà dei fondi rustici per non avere, con il diritto di chiamarsi proprietario e libero uomo, il dovere assai grave di sottostare alle imposizioni fiscali. E però, come nell'età carolingia, sopra tutto, le

tro gli uomini di Monticchiello, i quali molestavano i « *mezzaiolos, laboratores, pensionarios et soccios imponendo datia et collectas dictis mezzaiolis,ultra quam debeant et enormes iniurias latenter inferuntad hoc ut desinant laborare et tenere possessiones et bestias* », di modo che « *poderia et terras et possessiones reliquerunt nec possunt (i frati) laboratores aliquos invenire* ».

⁽¹⁾ *Ibid.*, Provis. Cons. Gener., vol. 52, c. 73, 6 settembre 1297. Quei di Campagnatico avevano inflitta una terribile sconfitta (insieme con altri) « *in partibus Grosseti in campo Galiani supra peditibus et gente qui ibant Pisas* ». Soltanto in via eccezionale, la Repubblica concedeva che anche i dazi e le collette in arretrato fossero corrisposte in rate annuali. V. *Costituto volgare*, I, 1, 125, 121, maggio 1297.

⁽²⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 124, 120-121.

« *cartule commendationis* » non si contano più, e i piccoli proprietari preferivano farsi convertire in un monastero o servi di una chiesa o diventare livellarii di un qualunque signore, laico o ecclesiastico; così nel Contado senese, proprio quando parrebbe che fosse tramontata per sempre l'età triste nella quale era necessario vendere la propria indipendenza per non vivere di stenti e per non morire di fame, moltissimi cui il Comune perseguitava senza tregua con le sue ordinanze d'imposte donavano ai luoghi pii tutto quanto possedevano, ritenendone poi solo una piccola parte a titolo livellario (1).

Qualche volta queste donazioni non erano che fittizie e fatte dal contribuente con la complicità necessaria e certamente interessata dei Conventi; tal'altra esse erano vere e legittime donazioni contro le quali non si potevano opporre argomenti di nullità; ma nell'un caso e nell'altro, mentre si defraudava il Comune delle imposte spettantigli, ed era il meno male, si troncavano le feconde energie di iniziativa agricola, riducendo alla condizione di umili fittuarii, impotenti e senza interesse immediato a prosperare e ad arricchire, gente che avrebbe potuto, per la loro posizione, privilegiata di fronte alla maggioranza delle classi rurali, dare un impulso vigoroso al miglioramento economico di tutto il Contado. Se un interesse immediato, anzi, essi potevano avere, era certo quello di non ritornare, col diuturno o anche eccessivo lavoro,

(1) Arch. di Stato di Siena, Provis. Cons. Gener., vol. 43, c. 13^o, il gennaio 1292. Il Podestà è tenuto a convocare nel mese di gennaio il Consiglio della Campana « in quo proponat quomodo et qualiter provideri possit contra illos de civitate et iurisdictione Senarum qui in fraudem quibusdam locis religiosis offerunt certa bona et alia eorum bona penes se retinent, et quandocumque evenit quod offerunt omnia bona sua retinendo sibi, titulo conductionis, pro modica quantitate; propter que Comune Senarum fraudatur datiiis et aliis exactioibus que imponuntur in civitate Senarum ». S'intende bene che i cittadini che ricorrevano all'espedito, di cui sopra, per non pagare le imposte dovevano essere pochissimi; ma la provvisione in parola non poteva che adoperare la formula generale « *contra illos de civitate et iurisdictione* ».

nel numero dei proprietari dal quale avevano esulato volontariamente. Una volta diventati coloni, non sfuggivano, è vero, all'imposta generale, diciamo così, che colpiva le Comunità di cui facevano parte, come non sfuggivano a tutto il bagaglio delle imposte indirette, ma non era più possibile essere tassati come proprietari di terre e case, in misura variabilissima e secondo le necessità dell'erario.

Questa forma, però, di opposizione al sistema tributario della Repubblica non poteva essere adottata, naturalmente, che da pochi e non costituiva, quindi, per sè stessa un male gravissimo e irreparabile. Ma il peggio si fu che, durante l'ultimo decennio del secolo decimoterzo, si vide più volte in pericolo non soltanto la regolare esazione delle imposte ma tutta quanta la organizzazione economica e politica delle Comunità rurali, che era costata ai contadini ed alla città istessa due secoli di lotte senza tregua. I documenti parlano assai spesso di questo fatto e ne parla lungamente anche lo Statuto volgare ⁽¹⁾.

Un bel giorno, quando forse i Nove meno se l'aspettavano, giungevano in città delle notizie allarmanti circa i moti del Contado. Schiere di coloni e di piccoli proprietari, dopo aver tentate tutte le vie prima di arrendersi dinanzi alla ineluttabile necessità di fuggire pel mondo in cerca di fortuna migliore, abbandonavano le proprie case, i proprii campi quasi intristiti dall'ombra di una signoria lontana e inflessibilmente tiranna. In patria lo spettro del creditore e dei magistrati cittadini li aveva perseguitati senza posa, ed essi avevan visto crescere su la terra fecondata dal loro lavoro messi rigogliose o sfinite con animo sempre buio, perchè nella povertà delle annate di carestia creditori e Comune avrebbero loro smunto l'ultima risorsa, e negli anni di abbondanza la stessa miseria e la stessa povertà avrebbero picchiato alla porta delle loro case ed ai loro cuori, poichè bisognava pure ad altre mani consegnare il frutto della fatica

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 418 e segg., 282 e segg.

umana e della benedizione divina della Natura. Forse avrebbero trovato altrove più riposata esistenza e più equo compenso la società avrebbe loro accordato; ma in patria ognuno di essi non era che un numero nelle liste dei contribuenti, a cui rispondeva una cifra odiosa e mutabile soltanto in peggio, un povero pezzo di spugna sempre sul punto di sommergersi inzuppata di pesante acqua melmosa. Così il Comune di Buonconvento, tra il 1280 e il '93, « *si ruppe e dissipò* », secondo la frase assai espressiva della provvisione a cui ci riferiamo, e i suoi abitanti errarono lungamente fuori del Contado senese, fino a che, costretti dalla fame, domandarono alla Repubblica di ricostituire la loro Comunità sottostando a tutti gli oneri che sarebbero stati loro imposti ⁽¹⁾. E i Nove e il Consiglio acconsentirono; ma certamente dovettero essi stessi pensare che al più presto, appena si fossero verificate condizioni analoghe a quelle precedenti, che sfasciarono la organizzazione comunale, un altro esodo sarebbe stato inevitabile. Poichè nessun provvedimento si prendeva che potesse, col favorire il risveglio delle attività economiche locali, arrestare il processo di decomposizione che investiva tutta una classe sociale e tutto un sistema di vita economica e giuridica. Anzi, mentre di ben altro aveva bisogno il Contado che non di condanne di esilio e di proscrizione contro intere Università,

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Provis. Cons. Gener., vol. 46, c. 45-46¹, 31 agosto 1293: « (Cum) propter *multa debita et multas discordias* dudum fuerit Comune de Buonconvento ruptum et dissipatum, pro quibus homines eiusdem loci in magna quantitate receserant et morabantur extra comitatum Senarum; de qua re Comune et homines de Percena gavisi taliter cum eorum amicis et precibus procuraverat quod per Consilium generale Campanie comunis Senarum fuerant (sic) ordinatum quod Comune et homines de Buonconvento forent sub Comuni de Percena; pro qua summissione homines de Buonconvento qui receserant dedignati, numquam voluerint Buonconventum redire, quod quidem fuerat damnum Comunis Senarum, et *Senensium creditorum*; et quod nunc predicti de Buonconvento et ab eis progeniti volunt et offerunt redire et omnia et singula munera, honora et alia servitia subire et portare sicut alie comunitates comitatatus Senarum et reficere Comune Buonconventi... »; si risponde di sì.

ecco che il Comune, con una incoscienza veramente straordinaria, solo perchè gravavano sugli uomini di Farnetella dei sospetti circa la loro fede in tempo di guerra, ne *rompe* violentemente l'organismo amministrativo e politico, fulminando contro di loro una condanna terribile. Onde, in gran numero, sfiniti dalla miseria più squallida, trascinandosi dietro le donne piangenti e i figli inconsci della iattura che li aveva colpiti, gli esuli si rivolgono alla pietà della Repubblica protestandosi innocenti del delitto di tradimento loro attribuito e pronti a ritornare al lavoro pel bene dello Stato ⁽¹⁾. Fu dato anche questa volta il permesso di vivere lavorando, e con tratto che doveva essere interpretato, secondo la intenzione dei magistrati cittadini, come segno di alta generosità, fu accordata la esenzione dal pagamento delle imposte per tre anni consecutivi; ma ben si comprende quale e quanto squilibrio dovessero arrecare in tutta la vita del Contado queste distruzioni e ricostituzioni di Comunità intere, la cui compattezza avrebbe dovuto essere l'unico scopo da raggiungere da parte della città.

E non basta: mentre, con linguaggio improntato al più profondo e sincero interessamento per la sorte miserabile dei Comuni « *rotti et scipati* », i gravi popolani dei Consigli cittadini riconoscevano che la prosperità della Repubblica era in ragione diretta con quella del Contado, alimentando esso tutta la vita dello Stato; e mentre con linguaggio biblico e cristiano si riconosceva che, alla fine, i contadini erano anch'essi figli di Dio e, come tali, degni di essere protetti e amati, si concludeva che, dopo tutto, quello che più importava si era che l'erario pubblico non soffrisse diminuzioni di entrate ⁽²⁾. Ma come? Oh! una commissione composta di venti

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Provis. Cons. Gener., vol. 49, c. 39^t. 40, 27 gennaio 1296; c. 50-50^t, 24 febbraio 1296.

⁽²⁾ *Ibid.*, Statuto della Gabella del 1298, *Additam.*, nov. 1306, c. 212-212^t: « Ad hoc ut status civium per comitatum et comitatinos utilius conserventur, quorum comitatus et comitatinorum conservatio est augmentatio civitatis, cum exinde victualia proveniat (sic) et fertilitas oportuna, et comitatus et comitatini sint et fuerint hactenus

sapienti per terzo si sarebbe addossata la cura di risolvere la quadratura del cerchio, ossia, di conciliare le imprescindibili richieste dell'erario con il bisogno di pronti e assai sensibili sgravi tributarii. Nel seno della balia molte discussioni si potevano fare, ma la conclusione inevitabile di tutte le lungaggini notarili non poteva essere che una sola: imporre all'una o all'altra Comunità quel tanto che si condonava ad alcuna di esse; di modo che la miseria di una si comunicava all'altra, e il numero dei bisognosi e degli oppressi aumentava sempre più a misura che il Comune faceva, per dir così, ricadere su i più fortunati centri agricoli il peso enorme dell'altrui miseria. Questo, nel caso che le terre *rotte* si ricostituissero; ma se ciò non avveniva e se i lavoratori di un Comune sfasciati trovavano altrove protezione e lavoro, piuttosto che con opportune concessioni di franchigie richiamarli alla terra abbandonata, il criterio rigido tante volte funesto nella storia dei sistemi tributarii di cavar sangue perfino dalle pietre pur che l'erario si mantenesse fornito, indusse il Comune in una politica di vere e proprie persecuzioni che, per voler far troppo gl'interessi della città dominante, finì col produrre tali e tanti inconvenienti da rendere necessario arrestarsi su la china se non si volevano colpire proprio quegli interessi in nome dei quali era stata fatta tutta la legislazione contadina. Così, per citare un esempio, alla fine del 1306, numerosissimi mezzadri che erano fuggiti dalle loro Comunità, si sentirono talmente soffocati da sempre nuove imposizioni cittadine, che abbandonavano le terre dei Senesi su cui si erano rifugiati, provocando una terribile crisi economica nel ceto dei proprietari e serie apprensioni in ogni ordine sociale. E fu necessario che il Comune rinunziasse in loro favore ad ogni gabella, limitando le sue pretese a tassare i « frutti e redditi » del loro lavoro, e il consumo quo-

generati a deo, quod plures comunitates ex hiis gravaminibus sint rupte et dissipate nec aliquid sublevamen consecuti sunt, propter que status cabelle et ipsa cabella diminutionem recepit et non modicam lesionem, statutum et ordinatum est, etc. ».

tidiano dei generi di prima necessità, senza tener affatto conto di quanto dovessero essi corrispondere come originari abitanti dei Comuni discioltisi e falliti ⁽¹⁾. Evidentemente, parrebbe che la Repubblica, *nel suo esclusivo interesse*, avesse dovuto provvedere a sgravare del tutto o in parte quelle Comunità che si trovavano su l'orlo del fallimento, una volta che perseguitava tutti coloro che con la loro fuga avevano provocate le condizioni necessarie a che il fallimento avvenisse. Il più elementare buon senso avrebbe dovuto consigliare ai Nove che, se una Comunità era ridotta a poco più o poco meno di un centinaio di persone, non si poteva pretendere che soddisfacesse a tutti gli obblighi assunti o imposti quando era fiorente di forze lavoratrici. Invece una singolarissima provvisione dell'aprile 1296 ⁽²⁾, ci ha serbato il ricordo preciso di quella che si può chiamare davvero pazzia amministrativa e politica. Il Podestà di Siena, naturalmente con tacito o espresso assenso dei Nove e degli opportuni Consigli, non tralasciava di molestare con ordinanze di pagamento e sentenze in contumacia quelle povere larve di Comunità rurali ch'eran rimaste ancora in piedi, come vecchi scenari corrosi dal tempo, dopo l'esodo della più audace e attiva parte della popolazione.

La Comunità era debitrice di qualche banchiere senese,

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Statuto della Gabella del 1298, *Additam.*, nov. 1306, c. 213^b-214: « ...mezaioli multotiens et quasi continue pro cabella... imposita in illa comunitate dissipata et rupta molestantur,... in tantum quod dimictunt et relinquunt poderia civium, ex quibus cives... dampnum non modicum consecuntur, etc. »

Ricordisi che una provvisione del marzo 1296 (*Arch. cit.*, *Provvvis. Cons. Gener.*, vol. 49, c. 56^b-57^b, 1 marzo 1296), nella quale si diceva che molti contadini « separant se de dictis terris suis et dimictunt ibi possessiones et vadunt ad alias terras ad morandum pro mezaiuoli vel alio modo », stabiliva che « illi qui iverunt... de una terra ad aliam ab eo tempore citra quo facta fuit taxatio XXIII^{er} mill., si habent bona et possessiones in talibus terris unde se separaverunt solvant... cum omnibus illius terre unde se separaverunt pro parte eis contingente ».

⁽²⁾ *Ibid.*, *Provvvis. Cons. Gener.*, vol. 49, c. 78-78^b, 27 aprile 1296.

ecco tutto: e questo fatto era più che sufficiente per giustificare ogni sorta di pressioni e legittimare la richiesta di eleggere un procuratore « perchè regolasse i conti con i creditori ». Ma, i superstiti del naufragio del Comune, trascinati per i capelli anch'essi alla rovina, seppero usare un linguaggio insolitamente fiero e minaccioso. Una protesta, semplice e vibrata come tutte le minacce a cui tien dietro inevitabilmente lo scoppio dell'ira e dei rancori lungamente covati nell'anima, fu presentata al Consiglio della Campana, nella seduta del 27 aprile. In essa si affermava che ormai le molestie del Podestà erano tante e tali che non era più oltre possibile rassegnarsi a sopportarle, che i debiti un tempo contratti con i Senesi, non certo per allestire e mantenere eserciti!, non potevano essere pagati, almeno pel momento, perchè quei che eran rimasti in patria costituivano appena una piccola minoranza degli abitanti di una volta, e finalmente che, se nessuna tregua venisse loro accordata, avrebbero anch'essi presa la via dell'esilio lasciando un mucchio di case spogliate a testimonianza della Comunità che fu ⁽¹⁾. Protesta, questa, alla quale il Consiglio non seppe che rispondere, e differì qualunque provvedimento a miglior tempo, forse per mettere tutto in tacere; o, meglio, fu, per ovviare ai gravi inconvenienti derivanti dalla rottura dei vincoli comunali nel Contado, adottato una serie di provvedimenti di una stupefacente ingenuità e per conseguenza, di una inutilità assoluta.

Anzitutto, sono nominati alcuni pubblici ufficiali regolarmente stipendiati dal Comune ⁽²⁾, i quali avevano nè più nè meno che l'incarico di ricomporre ad unità organica le Co-

(1) *Provis. cit.* Se le persecuzioni non cessano, anch'essi « discederent sicut discesserunt eorum alii convicini, et essent comunia ita rupta quod non possent per longissima tempora reactari, quod redundaret ad dampnum Comunis et etiam creditorum ».

(2) *Archivio di Stato di Siena*, *Provis. Cons. Gener.*, vol. 50, c. 37-38, 18 luglio 1296: « . . . officiales pro Comuni Senarum positi et electi ad reactandum comunia rupta comitatus et iurisdictionis Senarum et ad providendum super necessitatibus, conditionibus et statibus dictorum comunium ».

munità sciolte, quasi si fosse trattato di tessere un panno di lana in trama fittissima servendosi di cenci e di stracci, e non piuttosto di ricreare condizioni d'ambiente tali da rendere possibile la ricostituzione automatica e spontanea di una forma di vita sociale che mille incoscienze e mille errori avevano distrutta. Ma in che modo? Chi sa! Noi saremmo curiosi di sapere come questi rispettabili ufficiali avessero fatto il loro dovere; ma il *Costituto volgare*, fonte anche per questo argomento importantissima, pur con una singolare verbosità, non dice assolutamente, o quasi, nulla in proposito, poichè tutto si riduce ad una non interrotta serie di tautologie. I detti ufficiali debbono, dice una rubrica, *costringere* le Comunità rotte a ricostituirsi ed a nominarsi non solo i proprii rettori, ma, principalmente, il famoso mallevadore presso il Governo della Repubblica ⁽¹⁾, aiutati nell'opera loro da tutti quei proprietari di terre e di coloni che vantassero dei diritti giurisdizionali sul territorio delle Università in questione. Ma in che modo non si sa e non s'intravede. Un'altra rubrica ordina che, appena rifatte, le « *Comunanze scipate* » dovessero essere allibrate e sottostare alle imposizioni della gabella come le altre Comunità del Contado, salvo ad accordarsi poi con i creditori senesi circa il termine utile per il pagamento dei loro debiti ⁽²⁾. E, finalmente, una terza rubrica che potremmo quasi credere messa là per burla, stabilisce che se una Comunità rurale « *si lassasse rompere sì che al comune di Siena ne li datii et altre factioni non rispondesse* », dovesse essere condannata al pagamento di una multa di 100 libbre; e che, ad infrenare la malizia dei contadini, si dovessero considerare completamente aboliti tutti i privilegi di esenzione parziale dalla corresponsione delle imposte, pena 100 libbre di multa per chi osasse servirsene ⁽³⁾.

Tutto questo, evidentemente, non ha senso. Contro l'or-

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 421, 284-285.

⁽²⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 422, 285.

⁽³⁾ *Costituto volgare*, I, 1, 423, 285-286.

dine di ricostituire i nuclei comunali i contadini potevano, pur che lo avessero voluto, rispondere con l'urlo della rivoluzione o col silenzio cinico del miserabile che sa assai bene come non sia possibile ad alcuno cacciarlo in più profondi abissi: la legge non ha e non può pretendere di esercitare il suo imperio su della gente che la miseria e la disperazione hanno confinato fuori del territorio stesso della legge, rendendola rivoluzionaria o martire. I Comuni di Contado non erano qualcosa come l'artificiale composizione di un esercito, al quale si può con una sola parola imporre dei movimenti e atteggiamenti diversi secondo le esigenze della tattica! E però, è facile intendere quanto valore potesse avere in pratica il provvedimento miope che imponeva alle Comunità rotte il pagamento della gabella appena, secondo l'ordine degli ufficiali, si fossero ricostituite. Strano! Le stesse provvisori del Consiglio della Campana riconoscono esplicitamente più volte che causa precipua dello sfasciarsi dei centri rurali è stato appunto il ponderoso sistema tributario che ne ha assorbito tutte le risorse; ed ora si vorrebbe continuare a battere la via finora battuta, dimenticando le esperienze del passato più recente, insistendo su degli errori fatali alla vita dello stato, calpestando la più elementare avvedutezza di governo che consiglia di usare tutti i riguardi possibili verso gli organismi deboli e sfiniti, su i quali, viceversa, poggia e deve poggiare, quasi tutta la prosperità economica e la forza politica della Repubblica. Bisogna proprio dire che le classi governanti a Siena credessero in buona fede che lo sfasciarsi delle Comunità di Contado fosse opera esclusiva di quella tale *malizia* contadinesca che trova così frequente condanna nei documenti del tempo; un po' come, sempre in buona fede, si credeva che le carestie o i subiti aumenti nei prezzi del grano e delle biade fossero opera dei fornai e dei mugnai! ⁽¹⁾. Altrimenti, noi non potremmo spiegarci davvero

⁽¹⁾ Notisi che ad essi era vietata ogni associazione. V. *Arch. di Stato di Siena*, Statuto del divieto del 1300, l. 4, r. 4, c. 34-34'; l. 11, r. 2, c. 57-57'; l. 11, r. 35, c. 67'. Gli ordinamenti contro i mugnai

come mai degli uomini pratici che sapevano mantenersi così sapientemente in equilibrio fra tanto imperversare di vicende politiche e militari e sociali, potessero pensare e tradurre nel linguaggio solenne della legge così insignificanti vacuità come l'ammettere che i Comuni del dominio non dovessero lasciarsi sfasciare.

Oh, certo! Le classi rurali, dai masnadieri delle vecchie corti signorili dalla tumultuosa anima di pervenuti impazienti di dare la scalata ad un edificio che la loro forza e le loro armi difendevano, agli umili lavoratori della terra usi a considerare come inaccessibile nume malvagio il castellano vestito di ferro e d'imperio, tutte avevano, nella misura delle loro forze, contribuito all'opera gigantesca della redenzione umana, tutte avevano dato il loro colpo di zappa o di spada perchè le rocche feudali si sgretolassero e più profonde e salde radici nel cuore delle campagne rifuoriesse allungasse la libertà di associazione e la nascente vegetazione rigogliosa delle attività comunali.

Per difendere dalla dissoluzione e dalla morte l'opera di tanti anni di lotte, di vittorie e di sacrificio, le classi rurali spesero il loro sangue e il loro danaro per consolidare la conquista della libertà e comperare diritti giurisdizionali da cavalieri ed abbatì. Il Comune fu il loro orgoglio, il loro tempio divino dopo la chiesa di Dio, la loro fortezza e il loro porto. E se ora la secolare ardua opera cadeva, corrosa dalle fondamenta, non era già perchè, diventata inutile veste, gli uomini che l'avevan creata credessero di doversene disfare; ma sì bene perchè le grandi forze economiche che avevano contribuito a formarla erano fiaccate, e la coscienza morale dei lavoratori sentiva profondamente che ciò che formò già il loro orgoglio e la loro salvezza era diventato strumento di oppressione nelle mani della Repubblica. E però, se i Nove e i Consigli cittadini avessero voluto e potuto es-

sono del 1281, come appare da una filza del « *Giudice del divieto* », fasc. II, c. 8^t. Cfr. il nostro lavoro « *Un comune libero*, cit., p. 165; SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, p. 46.

sere più logici, avrebbero dovuto dire che una terribile condanna sarebbe caduta su quel qualunque consigliere o magistrato o privato cittadino che avesse proposto, applicato, caldeggiato quel qualsiasi provvedimento che tendesse a proseguire verso il Contado la politica malaccorta che aveva prodotto tanti danni e tante sciagure.

Se non che, le classi sociali non seguono, pur troppo!, che la logica dei loro più immediati interessi, anche a costo di sacrificare quel qualunque resto di idealità e di finalità remote che le esigenze della vita quotidiana consentono a chi si agita e combatte nel campo della politica. Agli occhi dei governanti il Comune di Contado non rappresentava che una unità amministrativa e un consorzio umano su cui poteva cadere l'imposta; e pur che questa fosse corrisposta, poco o nulla poteva interessare il fatto della sua maggiore o minore coesione economica e morale. E se si vaneggiava così tipicamente su la necessità che i Comuni del dominio si ricostituissero, e simili, non voleva dire altro se non che tutti ormai nella città sapevano assai bene che essi Comuni erano una garanzia mirabile della esecuzione degli ordini dello Stato.

Tanto è vero che, mentre il Costituto volgare si affanna, come abbiamo visto, a lanciare minacce contro le Comunità che si sfasciassero, ed a creare magistrati perchè provvedessero a far risuscitare i poveri morti di esaurimento, non tralascia per questo di sancire altre disposizioni che tradiscono chiaramente l'intimo pensiero del legislatore e le aspirazioni generali della massa del Popolo cittadino.

Infatti, si ammette che un abitante del Contado se ne possa venire in città dopo lo sfacelo del suo Comune, a patto che si iscriva nei registri dei cittadini come contribuente⁽¹⁾, salvo il diritto di ritornarsene nel Contado quando voglia, pur che, cancellata la sua *posta* dall'allibramento della città, il suo nome ricompaia di nuovo nelle liste degli allibrati

(1) *Costituto volgare* I, 1. 418-419, 282-283.

delle campagne ⁽¹⁾. In altre parole, al Comune interessa principalmente di non perdere le imposte e perciò, mentre parrebbe che non si dovessero ricevere in città abitanti del Contado provenienti dalle terre *rotte*, in omaggio al principio che le Università sfasciatesi vanno ricostituite, ecco che si dà un salvacondotto, per i bene intenzionati i quali, sfuggiti alla tormenta tributaria del Contado, si portavano a tentare la sorte in città.

Come si vede, i mali che affliggevano il Contado non erano pochi nè lievi, quantunque, se si confronta lo stato delle campagne alla fine del secolo decimoterzo con quello delle età precedenti, non si possa negare che un gran passo in avanti s'è fatto, specialmente quanto a regolarità amministrativa. Ma si può anche concludere che i provvedimenti adottati dai Nove per ovviare alle mille difficoltà del momento e per arrestare il processo di decomposizione dei centri comunali furono assolutamente impari alla gravità del problema che bisognava risolvere; e mentre i contadini, rinnovellando il vecchio espediente degli antichi servi della gleba contro i latifondisti feudali, non solo fuggivano e disfacevano le loro Comunità, ma vendevano perfino le terre tenute per contratto livellare, gettandone i proprietari se non nella miseria, certo in un ginepraio di contestazioni giudiziarie ⁽²⁾, la Repubblica rispondeva con l'ordinare che si facesse esercito ad ogni sua richiesta senza saperne il perchè ⁽³⁾, e privando il Contado financo dei vantaggi, sia pure scarsi, che potevano derivare dall'esser sede di curie civili e eriminali per i processi di una certa importanza, se non proprio grandissimi ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ *Costituto volgare*, I, I, 420, 283-284.

⁽²⁾ *Costituto volgare*, I, II, 35, 399. La rubrica è del settembre 1256, ma è conservata intatta; il che vuol dire che dal '56 alla fine del secolo XIII le stesse perturbazioni affaticarono, quantunque non con la stessa intensità, il Contado.

⁽³⁾ *Costituto volgare*, II, V, 495 e segg., 467-470.

⁽⁴⁾ *Costituto volgare*, II, V, 122, 287-288. Agli ufficiali delle Comunità di Contado era permessa la cognizione delle cause penali per ingiurie, danno dato, etc.

Però, se qualcosa di eccellente fece in pro delle campagne il Governo dei Nove, se esso pur con tutte le lacune e le deficienze evidenti del suo programma non merita certo un eccessivo rimprovero dei posteri, fu, oltre alla conquista ed all'ordinamento dei porti della Maremma senese, la grande organizzazione militare dei sudditi del Contado, che apportò dei vantaggi veramente grandi sopra tutto dal punto di vista giuridico e dell'elevamento della coscienza morale di tutto il dominio. Di essa dobbiamo ora occuparci, prima di chiudere questi nostri Studi, con una certa larghezza.

CAPITOLO TERZO

I.

La creazione delle compagnie armate nei Comuni italiani rappresentò, com'è noto, una delle più solenni affermazioni del nuovo diritto e del nuovo governo delle classi popolari. Più che sentinelle vigili della sicurezza dello Stato esse furono, specialmente nei primi tempi, gelosi custodi delle autonomie conquistate e pronti ed energici esecutori delle vendette di classe. In battaglia, in aperta campagna, esse non potevano avere, pur troppo!, che una bene scarsa importanza, poichè la guerra diventava ogni giorno più un mestiere ed un'arte, alla quale non potevano essere molto adatti gli artigiani che consumavano la loro vita nel fecondo lavoro industriale e nelle speculazioni del commercio ⁽¹⁾. E non potevano, anche se lo avessero voluto, trasformarsi in vero e proprio esercito capace di tutte le audacie dell'arte militare, poichè le tendenze generalmente pacifiste delle classi meno

(1) V. le osservazioni del VILLARI, *I primi due secoli della Storia di Firenze*, vol. II, pag. 73 e segg.; ID., *Niccolò Machiavelli e i suoi tempi*, Milano, Hoepli, 2.^a ediz. 1895, vol. I, p. 16 e seg.

abbienti della società non permettevano che fosse tutta quanta compresa la necessità di una intelligente e possente difesa armata della Repubblica, e tutta quanta l'importanza che, prima o poi, sarebbe stata massima degli eserciti regolari, almeno nel senso di esser composti di gente che sapeva te-soreggiare tutte le forze, fisiche e intellettuali, dell'uomo perchè la vittoria fosse sicura, su i campi di battaglia. Un esame anche sommario degli Ordinamenti di Giustizia di Firenze, degli Ordinamenti sacri e sacratissimi di Bologna e di Prato, per citare qualche esempio ⁽¹⁾, dimostra chiaramente che, quando, durante la seconda metà del secolo XIII, il Popolo padrone del Comune riorganizzò le sue vecchie associazioni d'armi (che ebbero carattere puramente difensivo ⁽²⁾), intese sopra tutto a servirsi della forza armata dei suoi membri, per sostenere la legittimità o la violenza di quelle leggi che i suoi Consigli sancivano contro i Magnati. I pochi berrieri agli ordini immediati del Podestà più non potevano essere sufficienti ad eseguire sentenze così numerose e così perturbatrici dell'ordine pubblico, se si pensa che al delitto di un Magnate teneva dietro la protesta di tutti i Popolani, che chiudevano le botteghe e si tenevano pronti ad agire con violenza, quando l'avessero creduto opportuno.

E si pensi, infine, che il proemio stesso di quelle leggi, diciamo così, eccezionali dice espressamente che a infrenare la superbia dei Magnati e ad onore del Comune e del Popolo si creano delle compagnie armate, a cui è affidato il compito di sorreggere la nuova costituzione. È, perciò, perfettamente consentaneo alle esigenze del governo popolare e della coscienza giuridica delle nuove classi dominanti, che anche a

⁽¹⁾ A. GAUDENZI, *Gli Ordinamenti sacri e sacratissimi di Bologna*, Bologna. 1888; R. CAGGESE, *Un Comune libero*, cit., p. 231 e segg.

⁽²⁾ Cfr. per questo, A. GAUDENZI, *Gli statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. I e II, Roma, Istituto Storico Italiano, 1889-1896; ID., *Gli Statuti*, ecc., in *Bullett. dell'Ist. Stor. It.*, n. 8, Roma, 1889; SANTINI, *Studi sull'antica costituzione di Firenze*, cit., 1903, p. 25 e segg.

Siena gli speciali ordinamenti contro i Magnati siano accompagnati e sorretti da una nuova riorganizzazione armata dei Popolani.

Nel 1289, infatti, con gli « *Ordini del pacifico stato* », con i quali si portava a compimento l'opera violentemente iniziata nel '77, le vecchie compagnie di armi di mille cittadini per terzo, che avevano finito col non avere più alcuna efficacia nello svolgimento della vita pubblica, furono disciolte e su altre basi e con altri intendimenti ricostituite. Come altrove, ad ogni terzo fu preposto un Gonfaloniere, un Capitano e tre Consiglieri che duravano in carica sei mesi e dipendevano, alla lor volta, dal Capitano del Popolo e dai Nove, sotto pena di ben 500 libbre di multa e della detenzione « *nelle carceri del Comune* » fino all'effettivo pagamento della multa ⁽¹⁾. Gli ufficiali delle società così costituite, insieme con quelli del Comune, curano che sia fatta giustizia di tutti i malefici che possano funestare la città, specialmente di quelli commessi dai Magnati contro i Popolani ⁽²⁾; e però, allo scopo che la vendetta piombi fulminea e piena su i malfattori, ciascuna società, appena sia corsa per il popolo la voce di un grave delitto contro i privati o contro lo Stato, si aduna nella propria contrada e si tien pronta agli ordini del Capitano ⁽³⁾. E guai a chi osi impedire in alcun modo che gli armati si adunino, o che eserciti comunque delle pressioni su qualcuno dei membri o dei capi della società! chè 1000 libbre di multa sono più che sufficienti a scrollargli la fortuna. Se il condannato non paga entro quindici giorni dalla sentenza, perde la vita ⁽⁴⁾.

E se, finalmente, gli ufficiali preposti alle singole compa-

(1) TOMMASI, *op. cit.*, vol. II, l. 7, p. 129-130. *Arch. di Stato di Siena*, Statuto del Capitano del Popolo del 1310, *De ordinamentis societatum*, r. 1, c. 20-20': « in civitate Senarum et burgis fiant et fieri debeant et sint societates sive compagne hominum popolarium »; r. 6, c. 21^t.

(2) IBID., *Statuto cit.*, r. 10, c. 22.

(3) IBID., *Statuto cit.*, r. 7, c. 21^t.

(4) IBID., *Statuto cit.*, r. 9, c. 22-22^t.

gnie o i popolani che le compongono tradiscono, sia pure in apparenza (col recarsi per esempio, alla casa di un Magnate, *causa rumoris*) il loro mandato, la pena pecuniaria, con annessi e connessi in caso d'insolvibilità, giunge fino a 800 libbre per ciascun membro della compagnia e a 1000 per i capi ⁽¹⁾. Se, a tutto questo aggiungiamo poi che i popolani iscritti nelle compagnie debbono essere armati di tutto punto delle migliori e più terribili armi ⁽²⁾, potremo concludere che mai forse come in quel periodo della storia comunale una classe sociale ebbe più sicuri e più possenti mezzi per la sua difesa, perchè forse mai più concorde volontà di dominanti e più compatta organizzazione d'intenti e di movimenti animò la società del Comune italiano, e mai prima d'allora il legislatore che sedeva grave e solenne nei Consigli della Repubblica fu al tempo stesso l'esecutore materiale degli ordinamenti promulgati nel suo esclusivo interesse partigiano; e certo giammai finora la legge positiva fu più coscientemente pensata e sancita da chi sapeva per prova quanto costasse l'eseguirla e di quali mezzi occorresse servirsi per imporle il rispetto. E quando più tardi, nel 1299, si volle creare un vero e proprio corpo di pubblica sicurezza istituendo tre speciali compagnie di quattrocento uomini ciascuna per ogni terzo della città, non si intese niente affatto a diminuire l'importanza politica e militare delle organizzazioni costituite dieci anni prima, ma si volle soltanto, cosa che avveniva del resto anche altrove e per analoghi motivi ⁽³⁾, metter su un certo numero di armati che fossero sempre pronti a rintuzzare la violenza dei Magnati, senza che tutti i Popolani arruolati nelle compagnie si sentissero ad ogni ora obbligati a correre ai proprii quartieri con danno enorme della produzione, del commercio e del normale andamento delle vita pubblica ⁽⁴⁾.

(1) *IBID.*, *Statuto* cit., r. 8, c. 22.

(2) *Statuto* cit., r. 4, c. 21, « Quod homines Societatum sint muniti armis oportunis ».

(3) Cfr. il nostro cit. lavoro *Un Comune libero* ecc., p. 247.

(4) TOMMASI, *op. cit.*, vol. 2, l. 7, p. 148. Cfr. MALAVOLTI, *op. cit.*, vol. I, parte II, l. 3, c. 57.

Era naturale che in una società così fieramente sostenitrice del suo governo, e così violenta nel vendicare l'offesa fatta ad uno dei suoi membri, che aveva elevata quasi a norma giudiziaria costante la procedura sommaria e, si direbbe, la sommaria esecuzione di sentenze gravissime da parte del Popolo armato, le magistrature popolari, che vedemmo rientrate tutte nell'orbita costituzionale nei primi anni del governo dei Nove e passare in seconda linea, riacquistassero almeno in parte il loro antico carattere di magistrature di controllo su tutto il funzionamento dello Stato e diventassero le depositarie più sicure e più difese di quanto la coscienza delle classi dominanti voleva che si realizzasse a loro vantaggio. Ecco, infatti, che il Capitano del Popolo riprende, per dire così, l'antico suo posto di battaglia accanto e contro al Podestà del Comune, fin nell'ordinaria amministrazione della giustizia, quasi per una sopravvivenza dell'antico antagonismo fra Comune e Popolo, e quasi per dimostrare che, anche quando una classe sociale ha distrutte tutte le forze di opposizione o ha imprigionata definitivamente la loro potenzialità di espansione; anche quando parrebbe che lo Stato non fosse o non potesse essere che la legittima espressione e la legittima difesa di determinati interessi di parte, non è giammai possibile che l'autorità centrale si spogli del tutto del suo carattere di impersonalità e di una certa, sia pure apparente, neutralità mentre ai suoi piedi gli ultimi flutti della guerra civile vengono ad infrangersi con fragore. Poichè la vita sociale non è e non può, fortunatamente, essere come una sola energica forza diretta come una freccia verso l'infinito, ossia verso il progresso non segnato da alcun confine, ma è la risultante di un complesso di forze operanti e tendenti in diversa misura e direzione, anche quando parrebbe che la calma più imperturbata si stendesse sopra gli uomini e le cose con le sue ali bianche di nume protettore. E però, anche in un periodo di dominio di classe così vigoroso come quello dei Nove in Siena, il Popolo non solo non sostituisce con i suoi magistrati i vecchi magistrati del Comune, ma conferendo ai suoi più immediati rappresentanti e difensori

un potere certamente più ampio di quello spettante al Podestà, riconosce implicitamente la necessità ineluttabile che la costituzione dello Stato continui per la sua via ad evolversi gradatamente secondo le esigenze *generali* della società organizzata, ma altresì che la classe prevalente dimostri ed eserciti la sua forza ed il suo potere con suoi propri ordinamenti ed ufficiali.

Ecco, infatti, che il Capitano del Popolo, oltre a presiedere tutta la vasta organizzazione armata della città e del dominio, è considerato come il supremo magistrato d'appello e l'osservatore più rigido e il più sicuro interprete delle leggi vigenti. Se il Podestà condanna un tale ad una pena superiore a quella contemplata dallo Statuto per il reato in questione, il Capitano può e deve ridurre la pena ai limiti stabiliti dalla legge ⁽¹⁾; e se un cittadino o una Comunità del Contado si vede costretta al pagamento di una qualsiasi multa prima ancora che sia stata pronunziata la sentenza relativa, il Capitano ha la facoltà di dispensare il condannato dall'obbedire all'ordinanza del Podestà ⁽²⁾. Di più, nel caso che il Podestà non sia troppo zelante nel far rispettare lo Statuto, ci penserà il Capitano, anche se si tratta di deliberazioni dei Consigli cittadini, la cui esecuzione spetterebbe giuridicamente al primo magistrato del Comune ⁽³⁾. E così, mentre ci aspetteremmo che dovesse essere il Podestà il geloso custode della pace giurata fra il Comune guelfo e i ribelli ghibellini tornati in patria dall'80 in poi, ecco che tale attribuzione spetta al Capitano ⁽⁴⁾, quasi per dimostrare che là dove è in campo una questione attinente

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Siena*, Statuto del Capitano r. 24, c. 8': « De condemnationibus a Capiteo in parte cassandis, videlicet in eis que excederent summan vel penam in constituto contemptam ».

⁽²⁾ *Statuto del Capitano*, r. 28, c. 9.

⁽³⁾ *Statuto del Capitano*, r. 41, c. 12: « Capiteus mandet stantimenta et consilia executioni que Potestas propter negligentiam non mandaret ». Cfr. r. 43, c. 12-12': « Quod Capiteus condemnationes Potestatis recolligat quas Potestas non recolligeret ».

⁽⁴⁾ *Statuto del Capitano*, r. 36, c. 11.

alla sicurezza dello Stato caduto nelle mani del Popolo, non può essere che il Capitano quegli che deve spendere tutte le cure perchè l'ordine non sia turbato. Anzi, aggiungasi a questo proposito che il servizio di polizia segreta o di spionaggio in odio ai traditori della Repubblica fa capo proprio al Capitano del Popolo, il quale sguinzaglia all'uopo numerose spie per il Contado e per la città e giudica, naturalmente con procedimento sommario, coloro contro i quali sarà sporta regolare denuncia ⁽¹⁾. E, inoltre, perchè l'ordine pubblico non possa in alcun modo essere turbato da coloro che, come i Magnati, non possono sperare niente di meglio che una rivolta o un tumulto per ripescare nel torbido delle passioni di parte e nel divampare degli odii e delle vendette personali e famigliari, la bussola che li guidi un'altra volta al potere, il Capitano ha il diritto ed il dovere di mandare a confine non soltanto i rei ma anche i *sospetti* di tramare congiure contro il dominio del Popolo ⁽²⁾. Arma, questa, assai terribile nelle mani di un partito o di una classe dominante, che permetteva agli arrabbiati persecutori dei Grandi di sbarazzarsi, senza troppo rumore e strepito di giudizio penale, di quanti non erano supinamente ossequenti alle leggi eccezionali sancite contro di loro; sopra tutto se si pensa che era assai facile cadere nei lacci della giustizia, poichè una rubrica dello Statuto del Capitano, di una elasticità mirabile, dispone che i deboli ed i poveri, i maledetti dalla fortuna e dalla salute dovessero essere energicamente difesi contro i soprusi e le violenze dei Grandi ⁽³⁾. Quali erano i poveri ed i deboli? Chi lo sa! Qualsiasi artigiano poteva essere considerato come povero e debole se il suo avversario era uno dei più ricchi

(1) *Statuto del Capitano, Ordinam. societ.*, r. 51, c. 37^l. La pena per il Cap. inadempiente è di ben 500 lib., da prelevarsi su lo stipendio.

(2) *Statuto del Capitano, Ordinam. societ.*, r. 52, c. 37^l.

(3) *Statuto del Capitano, Ordinam. societ.*, r. 55, c. 37^l: «...teneatur et debeat defendere omnes et singulos et maxime miserabiles debiles et pauperes personas ab omnibus iniuriis, oppressionibus et violentis contra quoscumque, et maxime contra *potentes de Casato* ».

e ambiziosi Magnati senesi! E bisogna credere che davvero i casi di violenza dovessero essere molto numerosi e gravi se era necessario che nel primo mese del suo ufficio il Capitano convocasse appositamente il Consiglio della Campana per discutere dei malefici abitualmente commessi dai Grandi contro le persone incapaci di difendersi⁽¹⁾. Basta appena, a questo proposito, ricordare a che cosa si ridusse in Firenze il sistema delle ammonizioni nella seconda metà del secolo decimoquarto⁽²⁾, per comprendere pienamente il significato politico dell'azione del Capitano contro i sospetti di congiurare in danno dello Stato.

Del resto, senza ricorrere a facili ed evidenti raffronti con quanto avveniva altrove, lo Statuto che qui esaminiamo ci dice espressamente che tutta la direzione suprema del governo è effettivamente, se non giuridicamente, passata nelle mani del Capitano, poichè ogni due mesi, fra l'altro, egli è obbligato per legge a convocare uno speciale Consiglio composto dei Nove, dei Capitani e Gonfalonieri delle Società d'Armi, e di trenta cittadini per terzo « *de gente media* », per discutere su i provvedimenti da adottare per garantire la libertà del Comune e l'organismo della classe sociale che governa⁽³⁾. Il Podestà, si noti, non presenzia nè pure questo Consiglio; come non presenzia, naturalmente, nè anche il regolare Consiglio del Capitano, composto di 150 Popolani, 50 per terzo.

Anzi, a questo proposito, si avverta che la elezione di questi 150 consiglieri procede con gli stessi criterii adottati nella elezione dei membri del Consiglio Generale del Comune, ma è assolutamente proibito che il Podestà *si faccia vedere nel locale dove l'elezione è fatta*⁽⁴⁾. Evidentemente, ciò non

(1) *Statuto del Capitano, Ordinam. societ.*, r. 75, c. 43^v-44.

(2) V. RODOLICO, *La democrazia fiorentina nel suo tramonto*, Bologna, 1905, p. 174-5; FALLETTI-FOSSATI, *Il tumulto dei Ciompi*, Firenze, 1875, in *Pubbl. dell'Ist. Sup. di Firenze*, vol. I, p. 122 e seg.

(3) *Statuto del Capitano, Ordin. societ.*, r. 46, c. 35^v.

(4) *Statuto del Capitano*, r. 48, c. 12^v-13: « *Electio cuius Consilii fiat et fieri debeat per eas personas et ordines per quos et quas fit*

avrebbe alcun significato se non si pensa che il Consiglio del Popolo, come il Capitano, hanno in questi ultimi anni del secolo XIII ripresa la loro antica fisionomia di enti autonomi di fronte alla organizzazione del Comune e non sentono affatto il bisogno che il capo del Comune intervenga a sanzionare con la sua presenza o con l'opera sua la costituzione degli speciali organi delle loro funzioni. Che, se qualcosa balza con ogni evidenza dall'esame della situazione politica rispettiva delle due alte magistrature della Repubblica, è che non ostante la volontà del legislatore che Capitano e Podestà si aiutino vicendevolmente nell'adempimento del loro mandato ⁽¹⁾, il dissidio fra le due autorità c'è e si manifesta di tratto in tratto in modo così vivace che i Nove debbono intervenire come arbitri e pacificatori ⁽²⁾, perchè il funzionamento della vita dello Stato non ristagni e nessuna soluzione di continuità si verifichi nei pubblici poteri ⁽³⁾.

Sarebbe, però, a nostro avviso, inesatto argomentare da tutto questo che le classi dominanti, riorganizzatesi militarmente per mantenersi con una certa sicurezza il governo della città, abbiano espressa nel Capitano tutta la loro forza collettiva e fatto di lui il simbolo del proprio dominio e lo strumento più solido e perfetto della loro volontà; poichè, è bene ricordarlo, esso non è alla fine che uno dei rami del potere esecutivo, a cui, solo per speciali ed esplicite delegazioni degl'interessati, possono essere affidate mansioni diverse da quelle ordinarie e proprie dell'ufficio ch'egli ricopre. Era,

electio consiliariorum generalis Consilii Campane, et eo modo et forma quo fit dicta electio Consilii generalis in presentia Capitanei et sine presentia Potestatis ».

⁽¹⁾ *Statuto del Capitano, Ordin. societ.*, r. 45, c. 35.

⁽²⁾ *Statuto del Capitano*, r. 30, c. 9^a: « Potestas et Capitaneus de discordia que apparet inter eos debeant inde stare dicto et provisioni dominorum Novem et Consulium mercantie ».

⁽³⁾ *Statuto del Capitano*, r. 31, c. 10: « Offitiales Communis faciant eorum offitia nec ab eis discedant occasione discordie que esset inter Potestatem et Capitaneum ».

d'altra parte, impossibile che un ufficiale forestiero, che veniva in città sconosciuta o quasi e che, col solo fatto di prestare giuramento sul libro degli Statuti chiuso davanti a lui sopra un leggio ⁽¹⁾, rinunciava implicitamente ad ogni diretta e profonda conoscenza degl'interessi generali dello Stato, potesse in sei mesi o in un anno far sua la causa di chi lo aveva chiamato e lo stipendiava. Ogni audace iniziativa era riservata ai Nove, come qualche decennio prima era stata riservata ai Ventiquattro; e però, è vietato al Capitano financo il convocare alcun parlamento o riunione di società e di compagnie, e distribuire gonfaloni e bandiere, e simili, senza espressa licenza dei Nove, dei Consoli dei Mercanti e dei Cavalieri ⁽²⁾. I Nove sono il fulcro del potere legislativo, come gli Otto a Prato, i Priori delle Arti a Firenze, gli Anziani a Padova, ecc.; e, ben lungi dal segnare per essi un periodo di debolezza, le compagnie armate ne sono il più forte presidio. Ma ciò non toglie che il Capitano rappresenti nella costituzione del Comune il definitivo ingresso del Popolo nella compagine della vita pubblica dello Stato, e sia quasi come la insegna dei vincitori messa fuori ogni volta che bisognava attaccare il nemico, sopra tutto se si pensa che il comune è obbligato dallo Statuto a sovvenire ogni anno *del proprio avere* ciascuna compagnia armata pagando metà del fitto dei « *ridotti* » dove si conservano le armi ⁽³⁾. Ecco, finalmente, il danaro della Repubblica speso una volta tanto per soddisfare i bisogni della maggior parte dei contribuenti!

II.

Ma le disposizioni più importanti per il nostro studio sono certamente quelle che riguardano le compagnie d'armi del Contado. Lo Statuto del Capitano del 1310 dispone che tutto il Contado senese sia diviso in nove Vicariati, com-

⁽¹⁾ Cfr. per questo uso di giurare *ad librum clausum*, A. PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, vol. II, parte I, p. 94, 200, n. 107.

⁽²⁾ *Statuto del Capitano*, r. 38, c. 11-11¹.

⁽³⁾ *Statuto del Capitano*, r. 70, c. 42. Cfr. r. 71, 72, 73, c. 42¹-43.

posto ciascuno di un determinato numero di Università rurali, e denominato da un Comune maggiore, che ne è come la piccola capitale, o dal nome della vallata e del territorio entro cui è compreso, variando da un massimo di 45 Comunità (Vicariato della Berardenga) ad un minimo di 11 (Vicariato di S. Quirico) ⁽¹⁾. Ad ogni Vicariato, egualmente che ad ogni Lega del Contado fiorentino ⁽²⁾, è preposto un Capitano eletto dai Nove fra i Popolani di Siena, che resta in carica soltanto sei mesi, e che deve recarsi sei giorni al mese nel suo Vicariato, fatta eccezione per il primo Capitano che sarà eletto, il quale vi rimarrà per tutto il primo mese del suo ufficio, affinché sia reso possibile l'armamento delle forze comitali con sollecitudine e destrezza. Come tutti i maggiori ufficiali cittadini, anche i Capitani dei Vicariati hanno cavalli, seguito e stipendio fissati dai Nove e provveduti dalle singole organizzazioni ⁽³⁾, e rappresentano come l'anello di congiunzione fra l'autorità cittadina e il Contado nel senso che, non forniti di alcuna libertà di movimenti, essi dipendono unicamente dai Nove dei quali recano e fanno eseguire gli ordini, sotto pena di multe abbastanza gravi in caso di infrazione ⁽⁴⁾. Infatti, sono comminate 25 libbre di multa per

⁽¹⁾ *Statuto del Capitano*, Ordin. Societ., r. 14, c. 28¹-28¹. I Vicariati sono istituiti « ad honorem et statum Communis Senarum et ad conservationem et corroborationem status pacifici civitatis sen. et officii dominorum Novem gubernatorum et defensorum Communis et populi civitatis predictae ». Gli ordinamenti a cui ci riferiamo portano la data del 26 maggio 1310.

I nomi dei nove Vicariati con il relativo numero delle Comunità sono i seguenti: 1.^o « Vicariatus Castri Franchi de Marittima » con 24 Comunità; 2.^o « Vic. de Sancto Angelo in Colle » con 41 Comun.; 3.^o « Vic. de Monticiano » con 36 Com.; 4.^o « Vic. de Menzano » con 44 Com.; 5.^o « Vic. de Berardenga » con 45 Com.; 6.^o « Vic. Scialenghe » con 36 Com.; 7.^o « Vic. Vallis Clane » con 13 Com.; 8.^o « Vic. de Sancto Quirico » con 11 Com.; 9.^o « Vic. Percene » con 39 Comuni.

⁽²⁾ *Arch. di Stato di Firenze*, Statuto del Capitano del Popolo del 1322-25, l. 5, r. 80, c. 102 e segg.

⁽³⁾ *Statuto del Capitano*, Ordin. societ., r. 15, c. 28¹-29.

⁽⁴⁾ *Statuto del Capitano*, Ordin. societ., r. 16, c. 29¹; r. 19, c. 30.

ciascun popolano e per ciascuna disobbedienza, e 100 per quel Comune che non mandi, per esempio, a Siena quel certo numero di armati che sarà ad esso imposto dai Nove; pene per altro, molto lievi di fronte a quelle sancite per le Leghe fiorentine, verso le quali fu applicata la ben nota severità degli Ordinamenti di Giustizia ⁽¹⁾. Ogni Vicariato ha, inoltre il suo gonfalone con proprio stemma e suoi speciali nunzi e notai ⁽²⁾, tutti soggetti, non altrimenti che gli altri ufficiali del Comune, al sindacato del maggior sindaco della Repubblica e punibili, se trovati colpevoli, con gli stessi criteri seguiti per il giudizio dei magistrati cittadini all'atto della scadenza dall'ufficio ⁽³⁾.

A differenza delle Leghe fiorentine, per le quali pare si possa affermare che *tutti* i facenti parte delle singole organizzazioni siano stati provvisti di armi ⁽⁴⁾, i Vicariati senesi furono armati con più retto criterio e forse con maggiori e migliori risultati. I Nove, nei primi giorni del loro ufficio, furono obbligati ad eleggere alcuni sapienti affidando loro il mandato di « fare una scelta » di cinquemila uomini atti alle armi, fra le varie Comunità del Contado, e di redigerne altrettante liste quanti erano i Vicariati; liste che dovevano poi essere conservate dai rispettivi Capitani che erano responsabili presso la Repubblica del regolare andamento di questo vero e proprio esercito permanente. A ciascuno dei cinquemila erano naturalmente affidate delle « armi opportune » da tenersi costantemente presso di sè come gli stru-

⁽¹⁾ *Arch. di Stato di Firenze*, Statuto cit., l. 5, r. 80, c. 102-102'. Mille libbre di fiorini piccoli per ciascuna Lega e 500 per ciascun Popolo. Cfr., per le multe in caso che una Lega vada in aiuto di un magnate, l. 5, r. 80, c. 103'. Duemila libbre per ogni Comune e 1000 per ogni Popolo.

⁽²⁾ *Statuto del Capitano, Ordin. societ.*, r. 18, c. 29'; r. 22-28, c. 30'-31.

⁽³⁾ *Statuto del Capitano, Ordin. societ.*, r. 22, c. 30'-31.

⁽⁴⁾ *Statuto cit.*, l. 5, r. 80, c. 103'.

menti del lavoro ⁽¹⁾, pena 25 libbre di multa per chi osasse non accettare la iscrizione avvenuta del suo nome fra le liste delle compagnie armate ⁽²⁾. In tal modo il Comune si assicurava il reale concorso delle forze più vive del Contado in ogni caso grave; poichè, essendo in numero ristretto coloro ai quali era affidata la sicurezza pubblica dei Vicariati e la esecuzione degli ordinamenti contro i Magnati, la loro responsabilità era più effettiva e pressante e la disobbedienza più palese e facile ad essere colpita. D'altra parte, l'armamento generale dei contadini avrebbe significato la possibilità di rivolte gravissime contro le quali invano avrebbero opposto un argine qualsiasi le compagnie armate delle Contrade cittadine.

Perchè, anzi, più pronti siano alla difesa ed all'offesa i cinquemila e siano note ai Capitani dei Vicariati ed al Capitano del Popolo le condizioni degli armati non che il loro spirito di devozione alla causa popolare che li aveva organizzati, il Capitano del Popolo doveva passare in rivista, quando lo avesse creduto necessario o soltanto utile, le singole compagnie dei Vicariati, procurando però che la cosa procedesse « *senza scandalo* » e con ogni garanzia di ordine ⁽³⁾. Evidentemente, in tempi di assai scarso senso di sacrificio e di alte idealità, nei quali così torbide e violente pulsarono nella società le correnti delle passioni civili e tanto rancore era come stratificato in fondo alla coscienza dei contadini contro le follie e le incoscienze della Repubblica, cinquemila uomini armati, dai quali i Capitani avevano l'obbligo di allontanare quanti per infermità temporanea o perpetua

⁽¹⁾ *Statuto del Capitano, Ordin. societ.*, r. 17, c. 29^a: « eligant et cernant et electionem et cernam faciant et distributionem per predictos vicariatus de *quinque milibus hominibus bonis et sufficientibus et amatoribus presentis status pacifici civitatis Senarum* ».

⁽²⁾ *Statuto del Capitano. Ordin. societ.*, r. 20, c. 30.

⁽³⁾ *Statuto del Capitano. Ordin. societ.*, r. 42, c. 34^a: « Homines de societatibus habeant arma ordinata et quod saltim pro tempore faciat [Capit.] fieri mostram.... separatim et in diversis diebus ».

non fossero del tutto capaci di maneggiare le armi ⁽¹⁾, riuniti per una rivista in un qualunque luogo del Contado potevano rappresentare un grande pericolo per quella sicurezza pubblica che erano chiamati a mantenere e tutelare. Perciò la rivista doveva farsi in giorni e luoghi diversi, anche per le milizie cittadine, non potendo fra l'altro mettere ogni tanto a rumore lo Stato intero ed arrestare per un giorno la vita delle società artigiane. Erano già più che sufficienti per questo le sedizioni continue dei Grandi ed i conflitti lunghi e sanguinosi tra le varie famiglie magnatizie, che funestarono la Repubblica per tutto quanto il periodo del governo dei Nove, e contro cui spesse volte a nulla valsero le stesse compagnie armate, poichè era assolutamente inevitabile che ciascuna delle famiglie contendenti si trascinasse dietro un gruppo più o meno forte di Popolani ⁽²⁾.

Nel Contado poi, un po' le mal dome ambizioni delle vecchie case feudali sempre vigili a spiare ogni e qualunque circostanza favorevole ad una rivendicazione di antichi diritti caduti in oblio, un po' le vicende assidue delle lotte interminabili con Firenze, Pisa, Pistoia, un po' lo sgretolarsi di intere Comunità sotto l'azione corrodente del fiscalismo e dei debiti, come accennammo, e, finalmente, la coscienza civile e politica dei contadini sempre più chiara e precisa contribuivano in modo diverso a turbare la pace.

Ma se noi ci domandiamo quali risultati vantaggiosi ottennero i Senesi dall'armamento del Contado o, in altre parole, in che cosa servirono le compagnie dei Vicariati ai fini delle classi dominanti nella Repubblica, e dove mai andarono a finire tante cure spese per mantenerle sempre vigili e pronte ad ogni evenienza, siamo costretti a rispondere che un buon Popolano del trecento, nella città turrita e magnifica di tutti i tesori e le malie dell'arte, cresciuta sensibilmente di abi-

⁽¹⁾ *Statuto del Capitano, Ordin. societ.*, r. 38, c. 34. « Illi qui possunt esse et utiles sunt in Societatibus in ipsis ponantur et collocentur; qui autem esse non debent removeantur ».

⁽²⁾ Cfr. MALAVOLTI, op. cit., vol. I, parte 2, l. 4, c. 60, 62, ecc.

tanti e di imprese industriali ⁽¹⁾, non poteva se non constatare il fatto inoppugnabile che si era commesso un errore politico vero e proprio il giorno in cui cedendo alla mania

(¹) TOMMASI, op. cit., vol. II, l. 7, p. 140-141, dice che « per un libro della lira del 1300 si vede manifesto che Siena aveva non meno di centomila habitatori. In questo eccesso di popolo era salita, percióchè gli uomini prima di Ciuci e poi di Populonia e di Roselle e d'altri luoghi vicini al mare, che fiorivano di ricchezze e di potenza, forzati abbandonare quelle città quando da' barbari furono distrutte s'erano, come in luogo sicuro e stabile, rifuggiti a' Sanesi ». Noi non abbiamo potuto ritrovare il doc., a cui accenna il TOMMASI, nell' *Arch. di Stato senese*; ma non possiamo ammettere che la città contasse all'alba del '300 centomila abitanti, poichè, fra l'altro, non ci sapremo spiegare come mai il governo ricorresse spesso a provvedimenti più o meno opportuni per richiamar gente in città, come vedemmo più sopra, e come mai un secolo e mezzo più tardi, verso la metà del sec. XV, Siena contasse, come è noto, dai 30 ai 40,000 abitanti. Per 100,000 persone l'abitato senese era ed è assolutamente insufficiente.

Forse il T. ha messo in un sol fascio i dati statistici della città e quelli relativi ai borghi e sobborghi, quantunque anche in tale ipotesi il conto non torna. Ciò non toglie, però, che un sensibile aumento di popolazione ci fosse, ma non certo per le cause cui accenna il TOMMASI V. a questo proposito lo studio accurato di D. OTTOLENGHI, *Studi sulla popolazione di Siena*, in *Bull. Sen. di St. Patr.*, Vol. 10, fasc. 3, p. 297 e segg. Pare che soltanto fra il 1260 e il 1270 Siena abbia toccato forse i 70,80,000 abitanti, se già non è esagerata anche questa cifra. A buon conto il PECCI, *Diario*, ms. della Bibl. Com. Senese, A. IX, 4-7, fissa a 40,000 ab. la popolazione senese prima dell'assedio degli Spagnoli; e dal MALAVOLTI, op. cit. vol. 1, parte 3, l. 5, c. 86, pare si possa dedurre che la popolazione di Siena non oltrepassava, nel 1328, i 50,000 ab., con 11211 capi di famiglia. Quanto all'incremento industriale, basta appena ricordare una disposizione del dic. 1334 (*Arch. di Stato di Siena*, Statuto del Capitano, cit., fasc. penultimo) con la quale si dà a chiunque ampia facoltà di aprir bottega di lanaiolo senza pagare la tassa stabilita dagli statuti dell'Arte, e si proibisce la vendita di panni di lana che non siano fabbricati in Siena e marcati in ispecial modo. Cfr., per questa materia, il bel volume del DOREN, *Die Florentiner Wollentuchindustrie*, Stuttgart, 1901, Notisi che tale libertà d'industria, possiamo chiamarla così, è cosa rarissima nel m. e. V. ARIAS, *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni*. Torino, 1906, p. 41 e segg., principalm. le fonti ivi citate.

di organizzazione militare, si era esteso al Contado quello che sarebbe dovuto rimanere un privilegio cittadino, o, se mai, un sistema di difesa tutto cittadino. Se se n'ecceppava, infatti, la funzione puramente poliziesca di catturare i delinquenti che riescivano a sfuggire dalle mani della giustizia, e d'impedire il dilagare dell'odio dei Magnati contro i lavoratori della terra, non si sa davvero in quali circostanze le compagnie armate del Contado rendessero importanti servizi al Comune. Vedremo, anzi, poi che la Repubblica si pentì di averle costituite ed incoraggiate in mille modi, quando non si era più in tempo per rimediare al mal fatto. Per ridurre all'obbedienza un castello ribelle o sostenere una campagna contro le città rivali si doveva, pur troppo!, ricorrere all'aiuto di gente pagata e senza fede, quando non si credeva opportuno armare i cittadini e provocare una crisi economica gravissima e lunghissima. D'altra parte, dopo aver tentate tutte le vie per accrescere la produzione del Contado ed avervi investiti capitali molti e cospicui, e dopo avere in tutti i sensi sfruttate le risorse e le energie dei contadini e allacciati tanti e sì possenti vincoli con la città, il governo della Repubblica non poteva nè pretendere nè sperare nè forse volere che uno stato d'irrequietezza continua e di sovraeccitazione bellicosa, per dir così, finisse col rendere vani gli sforzi compiuti e con l'accrescere quelle miserie da tante cause concomitanti rese deplorevoli e croniche.

Ma la riforma di cui discorriamo ebbe per il Contado delle conseguenze di grandissima importanza, tanto che possiamo affermare subito che essa segnò davvero un gran passo decisivo nel compimento della missione del Comune, per la unificazione morale politica ed economica delle regioni italiane.

Anzitutto, mentre finora il Contado rimase estraneo alle vicende della organizzazione popolare cittadina e se ne accorse soltanto dalla variazione dell'atteggiamento politico della città verso di esso, quantunque non mai sostanzialmente diverso, e subì dei rivolgimenti politici cittadini tutte le liete e funeste conseguenze, considerandosi ed essendo effettivamente sempre estraneo a tutto quanto seguiva nella vita co-

munale, ora invece le classi rurali sono assunte direttamente ad una certa partecipazione attiva all'opera del governo, nel senso che esse sono ormai considerate come aventi gli stessi diritti dei Popolani di fronte alle leggi sancite contro i Magnati e che possono esercitare non piccola pressione sui poteri dello Stato per mezzo dei preposti ai Vicariati. E questo poteva egregiamente contribuire a far considerare la città come il centro del sistema nervoso nell'organismo umano e non come una rigogliosa pianta parassita, se lo stesso sviluppo della civiltà comunale e il concetto che si aveva dello stato lo avessero consentito.

Lo Statuto del Capitano che ci ha fornite copiose notizie circa l'ordinamento del Popolo alla fine del dugento, dichiara espressamente che le forze della città e della campagna debbono stringersi in un sol fascio e cooperare al conseguimento di uno scopo comune: le vecchie barriere debbono considerarsi abbattute e il regno della fiducia reciproca ricostituito, ora che i vecchi partiti sono scomparsi dalla scena del mondo e logorati i vietati interessi che dominarono già nel Comune. Il Capitano non è più soltanto il primo magistrato del Popolo cittadino, ma difende altresì il Contado ⁽¹⁾; e il suo stesso nome che aveva già subita una prima modificazione quando si venne attenuando l'antagonismo tra Popolo e Comune, diventando « *Capitaneus Populi et comunis* », diventa ormai più comprensivo e completo per rispecchiare la volontà solennemente affermata dallo Statuto. Ora non è più soltanto Capitano del Popolo e del Comune, ma è anche *difensore delle Società e dei Vicariati di Siena* ⁽²⁾; e il giudice, il notaio e il vicario che lo assistono nel disimpegno del suo ufficio sono

(1) *Statuto del Capitano, Ordin. societ.* r. 25, c. 32-32¹: « Quod dominus Capitaneus civitatis Senarum sit principalis Capitaneus et defensor Societatum et vicariatum ».

(2) *Statuto del Capitano, Ordin. societ.*, r. 26, c. 32¹: « Titulus sive inscriptio... Capitanei in licteris suis et sententiis et aliis scripturis et in omnibus talis sit: *Capitaneus Communis et Populi defensor societatum et vicariatum civitatis Senarum* ».

appositamente incaricati di attendere anch'essi alle organizzazioni del Contado ⁽¹⁾. Oltre a ciò, il Capitano ha nel suo Palazzo - quel Palazzo mirabile che si eleva anche oggi a fianco del Duomo, ridente di marmi palpitanti di vita, la sua scura severità e magnificenza impeccabile - un tribunale speciale per le faccende riguardanti i Vicariati del Dominio e le compagnie cittadine ⁽²⁾; e tutte quante insieme, compagnie del Contado e della città, debbono ad ogni occorrenza aiutarsi a vicenda dietro ordine del Capitano, il quale a sua volta deve dare tutto il suo appoggio agli Ufficiali dei Vicariati nella esecuzione degli ordini ricevuti ⁽³⁾.

L'offesa fatta ad un Popolano della città è considerata egualmente che quella arrecata ad un contadino, di modo che gli ordinamenti promulgati contro i Magnati sono applicati nell'un caso e nell'altro, appena è pervenuta la denuncia dell'offeso o del suo più prossimo parente, se egli è morto o gravemente ferito, al Capitano che istruisce il processo e sentenza, senza alcun intervento da parte del Podestà. A quest'ultimo non resta così che assistere come spettatore allo svolgimento dei processi più gravi, almeno nel senso che commovevano più profondamente la opinione pubblica, essendo considerati come delitti commessi contro tutta una classe sociale quelli commessi contro il Popolano ⁽⁴⁾.

(1) *Statuto del Capitano, Ordin. societ.*, r. 28, c. 32: « Cap. habeat unum iudicem et unum militem et unum notarium pro exercendo officio societatum et vicariatum ».

(2) V. r. 30, c. 33.

(3) *Statuto cit.*, r. 44, c. 34: « Societates sibi invicem prestant auxilium... ad hoc ut tempore opportuno pro defensione civitatis Senarum fortior sit potentia predictarum societatum ». Cfr. r. 43, c. 34: « Cap. faveat officialibus societatum et vicariatum in executione sui officii ».

(4) *Statuto del Capitano, Ordin. societ.* r. 15 c. 28'-29. La denuncia del delitto può essere fatta anche ai Nove. Cfr. r. 79, c. 45'. — *IBID.*, r. 81, c. 47-47': « Quod in offensionibus factis a nobile de casato contra hominem de compagnis... non prosit pax nisi ad mediam penam... que alias foret de dicta offensa imponenda ». Lo stesso dicasi delle offese fatte da un Popolano ad un Magnate.

Se non che, con queste ed altre simili disposizioni il Contado non cessava di essere l'esecutore della volontà della Repubblica, poichè, alla fine, la grande coesione di tutte le sue forze ed i costanti ed intimi rapporti con la città assicurava quest'ultima che i suoi interessi avrebbero trovato nei Vicariati i sostenitori più agguerriti. Ma si fece ancora un passo in avanti quale non sappiamo sia stato fatto da altri Comuni nell'età di cui discorriamo. Si pensi, intanto, che a tutte quante le sedute del Consiglio Generale del Comune, anche a quelle alle quali non fosse esplicitamente invitato, il Capitano doveva intervenire insieme col suo giudice. Certamente egli non poteva nè fare delle proposte all'assemblea, nè partecipare attivamente alla discussione delle proposte avanzate dal Podestà, poichè egli non era nè il presidente dell'assemblea nè interveniva alle sedute come un cittadino qualsiasi regolarmente eletto a rappresentare questo o quel gruppo d'interessi e di tradizioni politiche. Il Capitano del Popolo se ne stava al suo posto, chiuso nel più impenetrabile silenzio, si direbbe quasi come una spia ufficialmente riconosciuta e tollerata, ad ascoltare attentamente tutto quanto si diceva e si deliberava, perchè nessun atteggiamento del Comune nella politica esterna ed interna fosse giuridicamente sconosciuto al Popolo o, almeno, perchè le deliberazioni fossero prese sempre sotto la pressione indiretta, ma non per questo meno efficace, del supremo magistrato del Popolo. Quando aveva raccolto tutti i dati necessari e preso atto di quanto il Consiglio della Campana aveva decretato, il Capitano convocava il Consiglio del Popolo perchè si pronunziasse su quella parte almeno della deliberazione già votata in altra sede che potesse avere qualche attinenza, sia pur lontana, con l'ufficio del Capitano e con le organizzazioni della città e del Contado ⁽¹⁾.

(1) *Statuto cit.*, r. 48 c. 35¹-36: « Ad hoc ut Cap. et defensor omnia sentiat et cognoscat que faciunt ad salutem et conservationem civitatis Senarum.... predictus Cap. debeat in omnibus Consiliis Campanae interesse cum suo iudice ad predicta deputato, etiam si ad dictum Consilium Campanae non convocaretur Consilium Populi ».

Fin qui potremmo ancora pensare che, in definitiva, se il Capitano assisteva a tutti i Consigli del Comune per convocare poi il Consiglio del Popolo, al Contado poteva derivare un vantaggio soltanto indiretto nel senso che quest'ultimo Consiglio si sarebbe certamente adunato e pronunziato, anche se il tenore della deliberazione presa si fosse soltanto riferito al Contado stesso. In altre parole, fin qui si potrebbe ancora credere che è il Popolo cittadino il tutore vigile degl'interessi delle campagne, le quali alla lor volta debbono nutrire in quello cieca fiducia.

Ma lo Statuto prescrive altresì che quando i pubblici banditori chiamano a raccolta i Popolani nel loro Consiglio, s'intendono invitati non soltanto quanti fanno parte dell'organizzazione del Popolo ma anche i Gonfalonieri e Capitani delle compagnie d'armi della città e del Contado accompagnati da tutti i componenti dei loro speciali Consigli ⁽¹⁾. In tal modo ben quarantacinque rappresentanti diretti del Contado venivano a far parte del Consiglio del Popolo. E certo, se essi non potevano spostare sensibilmente in loro favore la risultante delle discussioni del Consiglio o portare, comunque, una fiera voce di protesta e di rivendicazione in seno all'assemblea, potevano bene esercitare opera di controllo e di pressione, presentare e discutere proposte, muoversi, agitarsi, sentirsi una volta tanto cittadini. E anche se, serrati d'ogni parte dalla violenza del numero e dell'abilità politica dei Popolani lungamente usati ai lavori dell'arringo, i non molti rappresentanti contadini si fossero, com'è probabile, rassegnati a far la parte delle compare, e seguire la corrente ed a smarrire quasi il senso del proprio interesse, la loro presenza era tutt'altro che inutile. Per la prima volta nella Storia del Comune, gente di Contado, sia pur insignita di cariche speciali, sedeva nei Consigli della città; per la prima volta essi pote-

(1) *Statuto cit.*, r. 48, c. 35: « Item statuimus quod quandocunque Consilium Populi bannitur debeant per ipsum bannitorem convocari ad consilium omnes Vexilliferi et Capitanei Societatum et vicariatum et eorum consiliarii ».

vano contribuire con il loro voto a tutto un atteggiamento della politica del Popolo in un determinato momento ed avere la coscienza di eseguire non soltanto degli ordini perentorii pioventi dall'alto, dalle sommità di un potere inaccessibile, ma de' deliberati di un' assemblea alla quale essi avevano partecipato. D'altra parte, gli orizzonti della coscienza politica delle masse si slargavano e la loro educazione progrediva: gl' interessi supremi dello Stato popolare cominciavano ad essere un po' anche gl' interessi dei lavoratori del Contado, e poteva, se non altro, nascere nella coscienza dei contadini il convincimento profondo che un perpetuo scambio, un flusso e riflusso continuo di attività e di solidarietà doveva pure, più e meglio che nel passato, stabilirsi fra la città e le campagne. Forse non era che una illusione; ma se questa illusione poteva essere giustificata dall' esercizio quotidiano di un diritto assolutamente cittadino, era essa stessa un bene inestimabile e doveva parere una conquista grandissima, poichè essa veniva nè più nè meno che dopo il periodo di disfacimento che nei primi lustri del governo dei Nove affaticò il Contado senese.

III.

Ma, pur troppo!, non poteva essere possibile una completa fusione d' interessi fra la città ed il Contado, e i germi fecondi che noi abbiamo visto gettati perchè quella fusione fosse resa possibile, rimasero soffocati appena accennarono a svolgersi. Il lungo e faticoso processo per il quale la città, superando difficoltà e crisi d' ogni specie, era riuscita a creare una cospicua produzione industriale, non aveva potuto compiere il suo cielo nel Contado, principalmente perchè proprio quando le Comunità rurali, e ciò in ogni parte d' Italia, si erano decisamente dato un proprio governo e giuridicamente, oltre che realmente, avevano affermata la loro indipendenza dai signori feudali, la occupazione cittadina venne quasi violentemente a deviare il naturale sviluppo delle loro energie economiche. In un' età in cui gli scambi commerciali e lo spirito d' iniziativa industriale sembravano avere, da soli, cam-

biata la faccia del mondo, riducendo all'impotenza e al fallimento la economia feudale, Siena, come vedemmo, fece sforzi giganteschi per accordare il ritmo della sua vita pubblica con il carattere generale dell'età, almeno per quel tanto che riguardava il commercio, e riescì a schierarsi in prima linea fra le repubbliche italiane, con Pisa, Genova, Firenze, e Venezia.

Il Contado, tanto i Comuni conquistati fin dall'inizio della civiltà repubblicana, tanto quelli recentemente pervenuti nelle mani della città, non potè rimanere che assolutamente estraneo a quei tentativi e a quei felici risultati. Di quali forze poteva, infatti, disporre al momento della conquista cittadina per trasformarsi a mano a mano che la città si trasformava o, in altre parole, per conservare economicamente una certa autonomia e fisionomia propria di fronte alla Repubblica? Sorti, i Comuni di Contado, per un complesso di ragioni e di necessità economiche che altrove assai diffusamente esporremo, non presentarono giammai fin dalla loro origine alcuna netta e recisa differenziazione di classi sociali e di relativi interessi economici nella loro costituzione, nè anche là dove parrebbe (e s'intende parlare dei Comuni curtensi) che la varietà infinita dei fenomeni della vita cittadina si riproducesse in più limitate proporzioni. Il miglioramento progressivo dei contratti agrari e lo sviluppo della produzione agricola furono per lungo tempo i due scopi precipui che essi dovevano necessariamente raggiungere per coronare l'opera secolare della emancipazione economica e giuridica. E quando a mano a mano si venne creando e affermando un ceto di piccoli proprietari liberi, diventati tali per mille vie diverse, tutta quanta la vita pubblica del Contado se entrava in una nuova fase giuridica quanto alla classificazione ed alla valutazione delle *persone* a cui quel cambiamento si riferiva, dal punto di vista dell'economia non faceva che un passo in avanti nella evoluzione della proprietà fondiaria, senza che ciò potesse in alcun modo contribuire a spostare sensibilmente la meta da raggiungere o creare condizioni di vita sociale sì fatte da iniziare e acuire un dissidio qualsiasi nel seno stesso

dei Comuni. La fonte unica della ricchezza rimase sempre la terra, nè si conobbe mai per allora quella forma tutta moderna della industrializzazione della produzione agricola, così frequente ora in Inghilterra e nel Mezzogiorno d'Italia, per la quale il capitalista, piuttosto che impiegare il suo danaro nelle speculazioni di borsa o nelle imprese industriali, prende in fitto appezzamenti più o meno vasti di terra e li coltiva a tutto suo rischio. Oltre a ciò, anche astraendo dalle speciali condizioni di fatto dianzi accennate, nel Contado, e più specialmente nel Contado Senese, mancavano le due grandi forze che, sole, possono rendere possibile una qualsiasi produzione industriale: i capitali circolanti, molti e spendibili, e la materia prima. Che anzi, se anche qualcuno poteva riescire, aiutato dalla fortuna e sorretto da una grande abilità personale, a diventare possessore di un certo capitale mobile, e se altri, stanco del lavoro agricolo e dei suoi scarsi proventi, risolveva di impiegare comunque le sue braccia in altra forma di lavoro, ecco che l'uno e l'altro non sapevano trovare altra più sicura e facile via per esplicare in altri campi la propria attività, che venirsene in città: l'uno avrebbe portato il suo qualsiasi contributo alle imprese delle Arti o della Banca, l'altro avrebbe arricchito di più il mercato della merce-lavoro e accresciute le fila del proletariato artigiano.

E si aggiunga che, quando il Contado divenne proprietà privata delle classi dominanti nel governo della Repubblica, era ben naturale che lo Stato avesse tutto l'interesse a fare dei contadini altrettanti fittuarii ed a fermarli, per dir così, allo stadio di evoluzione economica nel quale li aveva trovati. E ciò significava mantenerli in uno stato di soggezione perpetua ed innalzare sempre più resistenti ed insormontabili barriere fra essi e la città, anche quando parrebbe, come negli ordinamenti del 1310, che contro quelle barriere la città stessa rivolgesse i suoi colpi. Non ci sorprenderà, quindi se non ostante tutte le conquiste, veramente molte e grandi, del Contado alla fine del secolo decimoterzo e i primi del decimoquarto, e le cure spese dalla città per la organizzazione armata dei contadini, non ostante la progredita co-

scienza politica e i vincoli materiali e morali annodati in lunghi anni con gli abitanti del Contado dalla borghesia cittadina, la unificazione di tutte le forze operanti nella società comunale non fu e non potè essere còmpito dell'età che è oggetto dei nostri studi.

Tanto è vero che nei primi anni della riforma del 1310 il Contado continuò di fronte al governo a persistere nel suo atteggiamento turbolento e rivoltoso e a non dare mai affidamento alcuno che si potesse, comunque, pervenire ad una età migliore. I contadini una volta armati, furono di fronte alle lotte civili che si combattevano in città, non altrimenti che come il Popolo minuto in tutta la storia comunale. Forti di numero e desiderosi di ascendere per qualunque via a quel grado di grandezza a cui era pervenuto il Popolo cittadino, destreggiandosi con grande abilità e fortuna fra una vera congerie di avvenimenti politici e di rivolgimenti economici, essi costituivano spesso la forza combattente di un uomo o di una casta che volesse e tentasse di riconquistare contro il Popolo il posto perduto. Pur che un Magnate avesse saputo lusingare le più irrealizzabili speranze nell'anima loro, così pronta a tutte le novità e sollecita di mille rivendicazioni, e qualcosa avesse pur anticipato delle grandi promesse fatte per guadagnarne l'appoggio, numerose schiere di contadini, e proprio di quelli che la Repubblica aveva armati a sua difesa contro gli ultimi ma non meno turbolenti e fieri nemici della sua costituzione democratica, si avanzavano fino in città per sostenere or questa or quella famiglia aristocratica contro altre famiglie e contro lo Stato. E se anchè non venivano in città, armati come se accorressero a difendere il diritto popolare offeso dal delitto di un Grande, abbandonavano i lavori campestri e mettevano a rumore il Contado diventato campo di battaglia per le ambizioni dei Signori. Il pericolo di queste sommosse era tanto evidente e così grave che i Nove si accorsero ben presto come fosse stato, per lo spirito conservatore che informa ogni governo, un passo troppo arditto e arrischiato quello di concedere le armi a 5000 contadini, tra i più giovani e forti del dominio.

Comandare, però, il disarmo generale sarebbe stato una vera follia, prima di tutto perchè qualunque ordine in questo senso sarebbe rimasto senza esecuzione, e poi perchè una parte del Popolo cittadino stesso, se non proprio tutto il Popolo, difficilmente si sarebbe lasciato persuadere della necessità di disarmare i contadini, dopo aver sentita tutta la utilità di avere a portata di mano un vero e proprio esercito permanente. Il Consiglio del Popolo, nel quale, ricordisi, intervenivano anche i rappresentanti dei Vicariati, e forse anche il Consiglio della Campana, avrebbero ritenuto eccessivo ogni provvedimento che tendesse a respingere il Contado di più che un passo nella via della sua emancipazione. Non che i Popolani amassero teneramente i contadini; ma il semplicismo dei politicanti del medioevo che valutavano i fatti umani per quel tanto che si manifestavano in un'ora o in un giorno non avrebbe permesso di troncargli dalla radice un male che non aveva ancora assunto proporzioni allarmanti. Ed ecco che alcuni ordinamenti del maggio 1322 compilati da una balia di nove sapienti, fanno obbligo ai contadini di non venire armati in città senza il permesso dei Nove, e ai Magnati di non chiamare mai in loro aiuto nè pur una persona dal Contado ⁽¹⁾. Perciò, se mai qualche rivolta sorgesse in città, provocata dai Grandi, il Capitano doveva, appena tornata la pace e ristabilito l'ordine, procedere ad una severa inchiesta per accertare le responsabilità dei contadini e punirli, se mai, secondo le prescrizioni degli ordinamenti della Società ⁽²⁾.

Ottimamente! Ma una ordinanza, al solito, non risolve un problema sociale e non spiana nè pure la strada verso la soluzione, tanto più poi nel caso attuale, poichè gli ordinamenti delle società già contenevano, come si vide, delle pre-

⁽¹⁾ *Statuto del Capitano*, c. 112-114': « Prohibetur quod gentes de comitatu non veniant ad civitate (sic) in acparatu armorum sine licentia dominorum Novem ».

⁽²⁾ *IBID.*, c. 118'.

cise disposizioni per impedire che alle competenze fra consorzierie e consorzierie e fra Grandi e Popolo partecipassero in un modo qualsiasi le genti del Contado. Punire delle centinaia di persone significava ricorrere all'uso delle armi o alla imposizione di multe gravissime su i Vicariati ai quali i sediziosi appartenevano, provocare divisioni e conflitti nella massa del Popolo, intralciare sempre più il ristabilimento dell'ordine pubblico. Si videro, perciò, così presto tutte queste difficoltà che nello stesso mese di maggio del 1322, certamente qualche giorno dopo la promulgazione degli ordinamenti dianzi citati, un'altra balia di sei sapienti, anch'essa eletta dai Nove, fu incaricata di escogitare il modo di disarmare parzialmente le compagnie d'armi, tanto della città che del Contado, e di cementare sempre più fra di essi l'unione e il sentimento di reciproco aiuto che le ondate delle pubbliche lotte avevano corrosato e disfatto ⁽¹⁾.

Disarmo e disciplinato accordo: ecco qua le due urgenti necessità e le più vive aspirazioni della Repubblica nell'ultimo ventennio del governo dei Nove, che rappresentano quasi di fronte al Contado, come il testamento politico di quelle classi dominanti che per un complesso di cause cominciavano a diventare incompatibili con le esigenze della maggioranza.

Come, adunque, in tutti i Comuni italiani, le più rigide idee protezionistiche informarono l'opera del governo dei Nove verso le terre del dominio, e le classi popolari che si erano venute avanzando nella vita pubblica muovendo così spesso e così gagliardamente contro lo Stato, erano diventate quasi infette di feticismo verso i poteri dello Stato medesimo, quando da partito di opposizione si trasformarono in partito di governo. Il lungo periodo in cui i Nove furono al potere non può essere considerato perciò, nè migliore nè peggiore di altri go-

(1) *IBID.*, c. 118: « Provideant et ordinent [sapientes] quomodo et qualiter societates sive compagne civitatis Senarum ad minorem numerum reducantur et quomodo et qualiter dicte societates et compagne (sic) regulate et sub regula inter se vivant et regantur ».

verni di Popolo nelle altre Repubbliche ⁽¹⁾, attivo, pugnace, pronto all'offesa ed alla difesa, sinceramente amante della grandezza della città, il governo del Popolo grasso se non seppe risolvere tutti i problemi che si presentavano al suo esame e che corrosero, come lento instancabile tarlo roditore, l'organismo del Comune, e se con politica troppo spesso ingenua e contraddittoria nelle premesse e nei risultati si soffocarono le migliori energie del Contado nel tempo stesso che se ne voleva lo sviluppo rigoglioso, si consegnò altresì ai nepoti un dominio esteso e sicuro con ottime vie di comunicazione, con buon funzionamento amministrativo e castelli inespugnabili.


Un po' i criteri dominanti in un secolo di tante e così torbide lotte civili, un po' le speciali condizioni d'ambiente nelle quali dovettero agire non permisero che un'accorta vigilanza su i fenomeni della società portasse i reggitori della Repubblica ad una doverosa previsione dei pericoli che si maturavano via via a danno del Comune, ed a pronti ed efficaci provvedimenti. La soddisfazione d'interessi immediati che gli uomini ed i partiti domandano, sempre e dovunque, allo Stato, impedì che si vedesse nel futuro scatenarsi la rivolta e si scorgesse nel seno stesso della Repubblica, pur quando più fiorente e rigogliosa pareva la sua vitalità, spuntare il germe della dissoluzione. Così che, mentre le riforme degli ultimi anni del secolo decimoterzo facevano sperare che il Contado si sarebbe rifatto dei lunghi periodi di prostrazione, ecco che le sedizioni ed i tumulti avvertono i governanti che i loro calcoli sono stati sbagliati. Fin d'allora quindi si poteva prevedere che l'avvento della Signoria sarebbe stato salutato come un'era di liberazione. I vecchi partiti politici e le classi sociali che per tre secoli avevano creata la prima grande istoria italiana, si decomponavano


⁽¹⁾ Ci sembra quindi, che non a ragione abbia scritto l'ARIAS, op. cit., p. 220, che « Siena è una delle città italiane che nei rapporti col contado si dimostra più severa ».

avanti che avessero potuto trasformarsi; e mentre l'ingegno umano imprimeva su mille opere il suggello della immortalità, e spargeva di pitture, di statue e di templi tutta quanta la vecchia terra etrusca, come di fiori; mentre alta e solenne, ardita, agile, possente la torre del Mangia si levava al cielo come il sospiro di un immenso cuore eroico, cadevano ad una ad una le colonne su cui poggiava la grandezza della patria, poichè la volontà di unificare città e Contado, borghesia e artigianato doveva, per necessità di cose più che per colpa di uomini, inevitabilmente fallire.

Firenze.

ROMOLO CAGGESE







This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

~~Due JAN 19 1933~~

56828
CANCELLED
JUN 1 1933
CANCELLED

Ital 336.340
La repubblica di Siena e il suo con
Widener Library 004775238



3 2044 082 208 596